MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Università Telematica Universitas Mercatorum

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09/09/2025

INDICE

Premessa 3
1. Struttura del Modello Organizzativo 231 di Università Telematica Universitas Mercatorum 3
2. Descrizione del quadro normativo 4
2.1. Introduzione 4
2.2. Natura della responsabilità 4
2.3. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina 4
2.4. I reati previsti dal Decreto 231 6
2.5. Apparato sanzionatorio 7
2.6. Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 9
2.7. I contenuti del Modello Organizzativo 231: "Linee Guida" di Confindustria 10
2.8. Le vicende modificative dell'Ente 11
3. Governance e assetto organizzativo di Università Telematica Universitas Mercatorum 12
3.1. Profili generali dell'Università Telematica Universitas Mercatorum 12
3.2. L'assetto organizzativo ed il sistema di corporate governance dell'Università Telematica Universitas Mercatorum 13
3.3. Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi 14
3.4. Gli strumenti di governance dell'Università Telematica Universitas Mercatorum 14
3.5. Rapporti infragruppo 15
4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Università Telematica Universitas Mercatorum 16
4.1. Adozione, approvazione, attuazione, modifica e integrazione del Modello Organizzativo 231 16
4.2. Destinatari del Modello Organizzativo 231 17
4.3. Finalità del Modello Organizzativo 231 17
4.4. Metodologia di predisposizione del Modello Organizzativo 231 dell'Università Telematica Universitas Mercatorum 17
4.4.1. La "mappatura" delle attività sensibili e i processi di supporto 18
4.4.2. Principi di controllo e procedure per le attività sensibili 18
4.5. Rapporto tra Modello Organizzativo 231 e Codice Etico 18
4.6. Verifiche e controlli sul Modello Organizzativo 231 19
4.7. Regole cautelari per la rappresentanza dell'Ente in giudizio 19
5. L'Organismo di Vigilanza 20
5.1. Nomina e composizione 21
5.2. Durata in carica, cessazione e revoca 21
5.3. Cause d'ineleggibilità ed incompatibilità 22
5.4. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza 23

5.5. Ausiliari e consulenti dell'Organismo di Vigilanza 24
5.6. Obblighi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza 24
5.7. Reporting dell'Organismo agli Organi di Ateneo ed al Vertice di Ateneo 24
5.8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 25
5.9. Raccolta e conservazione delle informazioni e obblighi di riservatezza 26
6. Il Sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing 27
7. Il Sistema disciplinare 29
7.1. Principi generali 29
7.2. Misure nei confronti del personale dipendente non dirigente 30
7.3. Misure nei confronti dei dirigenti (non apicali) 31
7.4. Misure nei confronti dei Soggetti Apicali 32
7.5. Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori e dell'Organismo di Vigilanza 33
7.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ateneo 34
7.7. Misure nei confronti del personale docente (ordinario) e ricercatore 34
7.8. Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul Whistleblowing 34
7.9. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni 35
7.9.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali 35
7.9.2. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti del personale dipendente non dirigente 36
7.9.3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dirigenti 36
7.9.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti del personale docente (ordinario) e ricercatore 37
8. Il piano di comunicazione e formazione 38
8.1. La comunicazione del Modello Organizzativo 231 38
8.2. La formazione del personale 38
8.3. L'informativa ai Terzi Destinatari 39
9. Privacy e Modello Organizzativo 231 40

Premessa

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 (di seguito anche "Modello Organizzativo 231") riflette le attività proprie e distintive di Università Telematica Universitas Mercatorum ed è frutto di un ampio coinvolgimento di tutte le funzioni di Ateneo. Tale Modello Organizzativo 231 è stato peraltro anche armonizzato con l'analogo Modello Organizzativo 231 di Multiversity S.p.A. in considerazione dell'esistenza di un contratto di servizio tra le due entità.

1. Struttura del Modello Organizzativo 231 di Università Telematica Universitas Mercatorum

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di Università Telematica Universitas Mercatorum (di seguito anche "Ateneo" o "Universitas Mercatorum") è strutturato:

- nella Parte Generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- nella Parte Speciale, suddivisa per sezioni basate sui Processi individuati, volta ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:
  - alle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo il "Decreto 231"), ritenute di più verosimile verificazione in relazione alle attività svolte dall'Ateneo;
  - alle attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reato di cui al punto precedente e ai correlati presidi di controllo e principi di comportamento.

Una volta individuati i reati la cui verificazione è più verosimile (compendiati nelle sezioni della Parte Speciale del Modello Organizzativo 231), il "Sistema 231" viene completato dall'adozione di regolamenti//procedure operative volte a scongiurare/eliminare/mitigare il rischio che tali reati vengano compiuti.

Il Modello Organizzativo 231 è inoltre integrato dal Codice Etico che contiene i principi fondamentali ai quali l'Ateneo si ispira nello svolgimento delle sue attività.

2. Descrizione del quadro normativo

2.1. Introduzione

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito anche solo "Enti") per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La responsabilità dell'Ente deriva dal compimento (anche in forma di tentativo) di alcuni reati espressamente e tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (definiti, per l'appunto, reati "presupposto"), commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (cd. "Apicali"), oppure da persone che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "sottoposti").

L'Ente non assume responsabilità (ai fini del Decreto 231) in relazione al reato compiuto dalle suddette persone fisiche se esse abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. n. 231/01 non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, né una forma di responsabilità per fatto altrui, dato che ha come suo fondamento la cd. "colpa di organizzazione" dell'Ente, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'Ente medesimo, di misure e presidi di controllo volti ad evitare e prevenire la commissione di reati "presupposto" da parte dei soggetti individuati nel Decreto 231 (gli "Apicali" e i "sottoposti", come sopra definiti).

Il Decreto 231 innova l'ordinamento italiano, in quanto agli Enti sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti ai soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 231.

Occorre precisare che la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento innanzi al giudice penale.

Detto questo, non può esserci responsabilità dell'Ente senza che sia stata previamente accertata l'esistenza di un reato "presupposto", perché la colpa dell'Ente non può prescindere dall'accertamento della commissione di un reato. Tuttavia, la responsabilità dell'Ente ha natura autonoma, nel senso che, se è stata accertata l'esistenza di un reato "presupposto", la responsabilità medesima sussiste (in presenza di tutti gli altri requisiti di legge) anche se la persona fisica autrice del reato non è stata identificata o non è imputabile, o il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto 231).

2.2. Natura della responsabilità

Secondo la giurisprudenza di legittimità ad oggi maggioritaria, la natura della responsabilità in parola, per quanto definita "amministrativa" dal Legislatore, è di carattere composito e costituisce una sorta di *tertium genus*, presentando aspetti tipici della responsabilità amministrativa, civile e penale. Essa viene riscontrata all'esito di un procedimento penale e consegue all'accertamento della commissione di un cd. reato presupposto da parte di una persona fisica.

2.3. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina

Ai fini della configurazione di tale particolare tipologia di responsabilità in capo ad un Ente, la disciplina prende in considerazione la condotta di taluni soggetti che, a vario titolo, sono legati all'Ente medesimo.

L'art. 5 del Decreto 231 specifica che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "**Soggetti Apicali**");

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a) (c.d. "**Soggetti sottoposti**").

La legge non specifica che gli "Apicali" e i "sottoposti" debbano essere necessariamente legati all'Ente tramite un rapporto di lavoro subordinato; questo significa che, da un punto di vista sostanziale, possono rientrare in queste categorie anche lavoratori autonomi, consulenti e altri soggetti formalmente terzi rispetto all'Ente, che, tuttavia, agiscano nel suo interesse o vantaggio con mansioni e ruoli inquadrabili nelle categorie *de quibus*.

Come anticipato sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 231/2001, la sussistenza della responsabilità amministrativa dell'Ente prevede l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica (requisito oggettivo). In particolare:

- **INTERESSE**: l'interesse sussiste qualora l'azione posta in essere dalla persona fisica sia finalizzata a creare un'utilità per l'Ente;
- **VANTAGGIO**: il vantaggio va invece identificato in qualsiasi utilità patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, che sia derivata in capo all'Ente a seguito della commissione di un illecito penale.

Da ciò ne deriva che mentre il giudizio circa il fatto che il reato sia stato commesso per il perseguimento di un interesse dell'Ente richiede una valutazione in ordine al contenuto ed all'atteggiamento della sfera «volitiva» del soggetto persona fisica che agisce (per cui la presenza o meno di questo requisito è suscettibile di valutazione ex ante) (valutazione psicologica), al contrario, l'accertamento in ordine ai vantaggi tratti dalla persona giuridica a seguito dell'accaduto presenta una caratterizzazione oggettiva ed opera ex post, per cui la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito prescindendo da ogni considerazione circa le conseguenze che in capo all'Ente sarebbero derivate dalla sua condotta e sempre che fra le conseguenze del reato possa annoverarsi anche il maturare di un beneficio economico a favore dell'Ente (valutazione/natura economica).

I concetti di interesse e vantaggio (criteri oggettivi per il riconoscimento in capo all'Ente della responsabilità per il reato posto in essere dal Soggetto Apicale o sottoposto) sono stati introdotti dal legislatore all'interno del Decreto 231 al fine di poter riconoscere in capo all'Ente la responsabilità per il reato posto in essere dalla persona fisica, senza contravvenire al principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione.

Per espressa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i soggetti sottoposti hanno agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (articolo 5, comma 2 del Decreto 231).

Il criterio dell'"interesse o vantaggio" è di per sé non compatibile con la struttura colposa dei reati presupposto previsti dall'articolo 25-septies (omicidio e lesioni colpose) e dall'art. 25-undecies (taluni reati ambientali) del Decreto 231.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati summenzionati, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto dell'Ente all'accadimento dell'evento infortunistico o del danno ambientale), si ritiene che, in accordo all'orientamento giurisprudenziale prevalente e come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (testo aggiornato al mese di giugno 2021 data di approvazione da parte del Ministero della Giustizia), il vantaggio per l'Ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza e ambiente.

In relazione ai reati colposi si potrà, dunque, ravvisare un interesse o un vantaggio dell'Ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze dell'Ente, prima tra tutte il risparmio di spesa.

2.4. I reati previsti dal Decreto 231

La responsabilità dell'Ente è configurabile esclusivamente a fronte della commissione di uno dei reati espressamente e tassativamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "catalogo dei reati presupposto", da ultimo aggiornato dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22).

Per un elenco dettagliato delle famiglie di reato e delle sottostanti fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231, si rinvia all'Allegato 1.

Si elencano di seguito le famiglie di reato ritenute applicabili all'Ateneo in relazione all'operatività e degli esiti dell'attività di *Risk Assessment*:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01. L'articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112 e dalla Legge 9 agosto 2024, n.114. Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha integrato e modificato gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01. L'art. 24 è stato successivamente integrato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137;
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati,** introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 24-bis e successivamente modificato e integrato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90;
- **Delitti di criminalità organizzata,** introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 24-ter, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
- **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dall'articolo 6 del D.L. n. 350/2001, convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- **Delitti contro l'industria e il commercio,** introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis.1;
- **Reati in materia societaria**, introdotti dall'art.3 del D. Lgs. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-ter, come modificato dalla Legge 69/2015 e dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n.38 e dal D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19;
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-quater;
- **Delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-quinquies, integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e in ultimo dalla Legge L. 29 ottobre 2016, n. 199;
- **Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-septies;
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio,** introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-octies, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186;
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**, introdotti dal D. Lgs. 8 novembre 2021 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 octies.1. L'art. 25-octies.1 è stato successivamente integrato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 e successivamente modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19;

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-novies, e successivamente integrato e modificato dalla Legge 14 luglio 2023, n. 93;
- **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-decies;
- **Reati ambientali**, introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-undecies, modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, dal D. Lgs. 21/2018, dal D. Lgs. 116/2020 e, da ultimo, dalla L. n. 137/2023;
- **Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare**, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-duodecies, per come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161;
- **Reati di razzismo e xenofobia**, introdotti dalla Legge del 20 novembre 2017, n°167, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-terdecies;
- **Reati tributari**, introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-quinquiesdecies, successivamente integrato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n.75. L'articolo è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87;
- **Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico**, introdotti dalla L. 9 marzo 2022 n. 22, che ha inserito due nuove famiglie di reato nel D. Lgs. 231/2001: articolo 25 septiesdecies «Delitti contro il patrimonio culturale»; articolo 25 duodevicies «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici».

2.5. Apparato sanzionatorio

Le sanzioni applicabili nell'ipotesi in cui la responsabilità dell'Ente si configuri sono disciplinate dall'art. 9 del Decreto 231, il quale individua quattro differenti tipologie di sanzioni:

- **Sanzioni pecuniarie** (Artt. 10 – 12 del Decreto 231);
- **Sanzioni interdittive** (Artt. 13 – 17 del Decreto 231);
- **Pubblicazione della sentenza di condanna** (Art. 18 del Decreto 231);
- **Confisca** (Art. 19 del Decreto 231).

L'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammesso il pagamento in misura ridotta salvo i casi previsti dall'art. 12; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle "quote", che si articola in due fasi:

- nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote, che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene in base alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente (grado della colpa riscontrata, adozione - o meno - di Modelli Organizzativi 231, codici etici, sistemi disciplinari, etc.), nonché dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (es. adozione di condotte riparatorie ed organizzative);
- nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,000,00 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni patrimoniali dell'Ente.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Quando si verificano entrambe le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 12 del Decreto 231, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Infine, è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può comunque essere inferiore a 10.329,00 euro.

Quanto alla sanzione interdittiva, che può essere comminata solo laddove espressamente prevista (anche in via cautelare), può consistere (art. 9, comma 2, del Decreto 231):

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività dell'Ente;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'applicazione della sanzione interdittiva è possibile solo per le categorie di reati per le quali è espressamente prevista e solo qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del Decreto 231):

a) l'Ente deve aver tratto un profitto di rilevante entità dal reato, che deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, sempre che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) l'Ente deve aver reiterato gli illeciti sopra elencati.

È altresì prevista, in luogo della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, la possibile nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 231/01.

La scelta, da parte del Giudice, della sanzione interdittiva da applicare viene realizzata seguendo i medesimi criteri sopra evidenziati per la sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso; è consentita l'applicazione congiunta di più sanzioni interdittive. Quella più grave (interdizione dall'esercizio dell'attività) può essere applicata solo quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

In base all'art. 17 del Decreto 231, le sanzioni interdittive astrattamente applicabili non possono essere irrogate se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, oppure si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

È importante rilevare che le sanzioni interdittive possono essere temporaneamente applicate all'Ente anche

durante lo svolgimento del procedimento a suo carico, quali misure cautelari (art. 45 e segg. del Decreto 231).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Quanto alla pubblicazione della sentenza di condanna, l'art. 18 di cui al D.Lgs. n. 231/01 stabilisce che questa misura può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione ha, dunque, un carattere accessorio (in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione interdittiva) ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come forma di pubblicità negativa nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le hanno ricondotte all'art. 36 c.p., secondo il quale la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, anche sul sito internet del Ministero della Giustizia.

In relazione alla confisca, l'art. 19 D.lgs. 231/2001 stabilisce che nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca "di valore" o "per equivalente").

2.6. Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01

Il Decreto 231 disciplina specifiche ipotesi di esclusione della responsabilità dell'Ente. La più importante si verifica quando, prima della commissione del reato, l'Ente si sia dotato ed abbia efficacemente attuato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi in concreto.

Il Modello Organizzativo 231 opera quale esimente sia nel caso in cui autore del reato sia un Soggetto Apicale sia nell'ipotesi in cui autore risulti invece essere un soggetto in posizione subordinata.

Nel primo caso (reato degli "Apicali") l'esclusione della responsabilità è prevista solo se l'Ente prova che (art. 6 del Decreto 231):

- siano stati predisposti ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia stato istituito un organismo all'interno dell'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza" – nel seguito anche "OdV" o "Organismo"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente la funzione di vigilare sul funzionamento ed aggiornamento dei modelli di organizzazione;
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;
- non sia stato omesso o non sia risultato insufficiente l'esercizio del potere di vigilanza da parte dell'Organismo a ciò deputato.

Le condizioni elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

Nel secondo caso (reato dei "sottoposti") l'esclusione della responsabilità è subordinata (art. 7 del Decreto

231) alla condizione che sia stato efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività in conformità alla legge e a consentire la verifica e l'eventuale eliminazione delle situazioni di rischio.

La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, comma 2, del Decreto 231).

La mera adozione del Modello Organizzativo 231 da parte dell'Ente non costituisce misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo, piuttosto, necessario che il suddetto Modello Organizzativo 231 sia *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello Organizzativo 231, il legislatore, all'articolo 6, comma 2, del Decreto 231 individua i requisiti minimi indispensabili che devono caratterizzare ogni Modello Organizzativo 231:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli Organizzativi 231;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo 231.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto 231, i modelli di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere ai sensi del Decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) (disciplina del cd. "Whistleblowing").

L'effettività di un Modello Organizzativo 231 è legata alla sua efficace attuazione che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto 231 richiede:

- una verifica periodica ed eventuale modifica del Modello Organizzativo 231 quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo 231 stesso.

2.7. I contenuti del Modello Organizzativo 231: "Linee Guida" di Confindustria

Come si è visto nel paragrafo precedente, per poter essere esente da responsabilità, in caso di commissione di un reato "presupposto", l'Ente deve aver "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La predisposizione dei Modelli Organizzativi 231 può essere realizzata sulla base di codici di comportamento (cd. "Linee Guida") redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e approvate dal Ministero di Giustizia.

Di particolare rilievo, in questo senso, sono le "Linee Guida" adottate da Confindustria in data 3 ottobre 2002, il cui testo è stato definitivamente approvato dal Ministero della Giustizia (che lo ha giudicato "idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231 del 2001").

Le "Linee Guida" sono state ulteriormente aggiornate nel corso dell'anno 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

All'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, nel mese di giugno 2021 Confindustria ha completato i

lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. La nuova versione adegua il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

Dalle indicazioni di Confindustria emerge che le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi ex Decreto n. 231/2001 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:

a) identificazione dei rischi potenziali, ovvero l'analisi del contesto al fine di individuare in quali aree o settori di attività (e secondo quali modalità) possono essere commessi i reati previsti dal Decreto 231;
b) predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella prima fase, attraverso una valutazione del sistema di controllo eventualmente già presente all'interno dell'Ente ed il suo adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto 231;
c) creazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di provvedere al relativo aggiornamento;
d) previsione di specifici obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza in ordine ai principali eventi dell'Ente ed alle attività ritenute a rischio;
e) previsione di specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i Vertici dell'Ente e gli organi di controllo;
f) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo 231.

Nella predisposizione del proprio Modello Organizzativo 231, l'Università Telematica Universitas Mercatorum ha tenuto conto sia della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01 che dei principi espressi da Confindustria nelle suddette "Linee Guida", oltre che dell'evoluzione giurisprudenziale sulla materia in questione.

2.8. Le vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. n. 231/2001 agli artt. 28 – 33, di cui al Capo II, Sez. II, detta la disciplina delle «vicende modificative dell'Ente». Nello specifico, tali disposizioni regolamentano tra le altre fattispecie la trasformazione dell'Ente – art. 28 D.Lgs. n. 231/2001.

In linea generale, tali disposizioni mirano ad evitare che operazioni di trasformazione possano essere messere in pratica con finalità elusive della responsabilità da reato dell'Ente, del procedimento penale e, in particolare, dell'effettività delle sanzioni.

Le diverse discipline, declinate in ragione delle peculiarità dei diversi istituti, stabiliscono in linea di massima una responsabilità (anche sotto forma di obbligazione solidale) dell'Ente risultante dalla vicenda modificativa per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, mentre l'applicazione delle sanzioni interdittive tendono a conservare il collegamento con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

3. Governance e assetto organizzativo di Università Telematica Universitas Mercatorum

3.1. Profili generali dell'Università Telematica Universitas Mercatorum

L'Università Telematica Universitas Mercatorum è un Ateneo fondato su avanzati standard tecnologici in ambito *e-learning*, pensato per garantire un'interazione costante tra accademia e studente, e finalizzato al miglioramento continuo delle competenze culturali e professionali, secondo i modelli del *Lifelong Learning* (formazione continua) e del *Personal Learning Environment*, l'ambiente di apprendimento personale che rende l'apprendimento come centrale.

Sin dalla sua nascita, Universitas Mercatorum - fondata dalle Camere di Commercio - si impegna a offrire alle studentesse, agli studenti e ai ricercatori le migliori opportunità per lo studio e la ricerca, guidando i talenti verso traguardi ambiziosi sia sul piano formativo che professionale. L'Ateneo mira a migliorare costantemente la ricerca, la didattica e il trasferimento di conoscenze.

Universitas Mercatorum si propone come un Ateneo creato dalle imprese per le imprese, con l'obiettivo di valorizzare il capitale umano di tutti i settori economici.

Grazie alla flessibilità della sua offerta formativa, l'Ateneo risponde efficacemente alle esigenze educative e lavorative degli studenti, offrendo percorsi personalizzati e privi di obbligo di presenza fisica, ma comunque monitorati con continui momenti di valutazione e autovalutazione.

Il supporto allo studente è garantito da figure specializzate - Tutor - che lo accompagnano durante l'intero percorso formativo per valorizzarne il potenziale. L'esperienza educativa è arricchita da strumenti tecnologici interattivi come TV *Learning* e *Social Learning*.

L'Ateneo investe inoltre nella ricerca a livello nazionale e internazionale, promuovendo la partecipazione delle giovani generazioni e incentivando lo scambio culturale con prestigiosi atenei europei ed extraeuropei.

L'Ateneo offre un'ampia gamma di corsi in ambito giuridico e umanistico nonché corsi di economia, ingegneria e scienze sociali pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in Italia e nell'Unione Europea. I suoi atti ufficiali e regolamenti sono pubblici e disponibili sul sito istituzionale.

Per rafforzare la presenza sul territorio, l'Ateneo si avvale di una rete di Poli di Orientamento – gestiti e coordinati centralmente dalla controllante Multiversity S.p.A. - accreditati dall'Ateneo per lo svolgimento di progetti educativi e formativi, distribuiti a livello nazionale. I Poli di Orientamento facilitano l'incontro tra offerta accademica e domanda locale, migliorando l'integrazione formativa e favorendo l'inserimento lavorativo e sociale degli studenti.

Universitas Mercatorum è promossa e sostenuta dalla società Unimercatorum S.r.l., che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi e servizi specifici necessari, indispensabili e strumentali, anche verso corrispettivo e/o anche indicando i relativi fornitori, per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.

I rapporti tra Unimercatorum S.r.l. e Universitas Mercatorum sono disciplinati da apposito contratto che regola la suddivisione degli utili e la sopportazione delle perdite.

Unimercatorum S.r.l. intrattiene con Universitas Mercatorum un rapporto di cointeressenza economica, disciplinato da apposito contratto stipulato ai sensi dello Statuto dell'Ateneo, in forza del quale, in qualità di Ente Promotore, partecipa agli utili netti dell'Ateneo nella misura del 90% (novanta per cento), al netto di contributi pubblici, liberalità e di una franchigia contrattualmente stabilita, assumendo correlativamente l'obbligo di integrale copertura delle eventuali perdite di esercizio. Tale rapporto non comporta ingerenze nella gestione dell'Ateneo, né configura una comunione di scopo, joint venture, né alcun vincolo societario tra le Parti, che conservano piena autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale.

3.2. L'assetto organizzativo ed il sistema di corporate governance dell'Università Telematica Universitas Mercatorum

In ragione degli obiettivi e delle attività svolte dall'Ateneo, la struttura di *governance* e organizzativa presenta un'elevata articolazione, coerente con i ruoli e le responsabilità individuate.

Il Governo dell'Ateneo, come da Statuto, al quale si rinvia, si articola nelle funzioni attribuite a:

- Consiglio di Amministrazione ("CdA");
- Presidente;
- Comitato Esecutivo;
- Rettore;
- Senato Accademico;
- Nucleo di Valutazione Interno;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono, inoltre, strutture accademiche didattiche e di ricerca:

- Consigli di Dipartimento
- Consigli di corso di laurea;
- Dipartimenti;
- Consigli di Facoltà:
- Facoltà.

È stato inoltre istituito il Comitato Unico di Garanzia - le cui funzioni sono stabilite dallo Statuto di Ateneo - che promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Ateneo, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età.

Conformemente alle previsioni statutarie, il CdA ha nominato un Rettore, il cui ruolo e funzioni sono stabilite dallo Statuto vigente.

Il sistema organizzativo è rappresentato in un Organigramma/Funzionigramma approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nel quale sono illustrate le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali intercorrenti tra le varie posizioni di cui si compone il sistema stesso.

L'organizzazione dell'Ateneo si articola in due aree principali: quella didattica, sotto la responsabilità del Rettore, e quella amministrativa, gestita sotto la responsabilità del Direttore Generale.

L'Area Didattica dell'Università Telematica Universitas Mercatorum si occupa della progettazione, gestione e monitoraggio delle attività formative dell'Ateneo. Questa area è responsabile dell'organizzazione dei corsi di laurea, post - laurea, master, corsi di perfezionamento e alta formazione, garantendo la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa. Inoltre, coordina le attività dei docenti, gestisce i materiali didattici e assicura il supporto agli studenti durante il loro percorso di studi. L'Area Didattica collabora strettamente con altre strutture dell'Ateneo per promuovere l'innovazione pedagogica e l'adozione di metodologie didattiche avanzate, in linea con gli standard dell'*e-learning*.

L'Area Amministrativa dell'Università Telematica Universitas Mercatorum svolge le attività amministrative fondamentali per garantire il corretto funzionamento dell'Ateneo, assicurando la gestione degli atti ufficiali, il supporto agli organi di governo e il coordinamento delle procedure interne, nel pieno rispetto dell'autonomia istituzionale e delle normative vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato al quale sono stati attribuiti i poteri di sovrintendere all'ordinaria gestione, coordinare le attività sociali ed avere la responsabilità operativa della

struttura organizzativa dell'Ateneo, compiendo tutti gli atti attinenti alla gestione operativa necessari o utili per il buon andamento degli affari dello stesso e per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Ateneo nei limiti dell'ordinaria amministrazione, nonché curare e gestire, per conto dell'Ateneo, gli interessi dell'Ateneo medesimo all'interno del Gruppo Multiversity.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato un Direttore Generale al quale è stata conferita procura affinché possa compiere in nome e per conto dell'Ateneo gli atti nella stessa indicati per la gestione delle attività universitarie, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria e dell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato.

L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Ateneo ha definito il proprio sistema di Assicurazione della Qualità di Didattica, Ricerca e Terza Missione in piena coerenza con il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento), mediante la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e il riesame costante delle attività svolte dall'Ateneo, nell'ottica del miglioramento continuo.

Per l'Assicurazione della Qualità a livello di Sede, di Didattica, di Dottorato di Ricerca e di Facoltà l'Ateneo definisce una Struttura Organizzativa in cui ogni attore coinvolto ha consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti ed è in grado di svolgerli nel rispetto della programmazione definita, garantendo efficacia, trasparenza e tracciabilità. Per la composizione delle competenti Strutture Organizzative si rimanda ai documenti presenti sul sito istituzionale dell'Ateneo.

3.3. Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi dell'Università Telematica Universitas Mercatorum è allineato e integrato con quello definito a livello di Gruppo da Multiversity S.p.A.

Le Direzioni/Funzioni di controllo di Multiversity, quali la Direzione Internal Audit, la Funzione Compliance e la Funzione Risk & AML, svolgono attività di monitoraggio, audit e gestione del rischio anche per l'Università Telematica Universitas Mercatorum.

La **Direzione Internal Audit** si occupa, in via esemplificativa e non esaustiva, di svolgere verifiche indipendenti e producendo report periodici rivolti al management e agli organi di governo di Multiversity, fornisce consulenza e supporta l'Organismo di Vigilanza nelle attività di aggiornamento del Modello Organizzativo 231.

La **Funzione Compliance** si occupa, in via esemplificativa e non esaustiva, di definire le metodologie per la conformità normativa, valuta i rischi di non conformità e verifica l'adeguatezza delle procedure interne.

La **Funzione Risk & AML** si occupa, in via esemplificativa e non esaustiva, di gestire il presidio dei rischi di non conformità, con particolare attenzione all'antiriciclaggio e al rischio legato alle terze parti, attraverso controlli e misure di mitigazione.

3.4. Gli strumenti di governance dell'Università Telematica Universitas Mercatorum

Gli strumenti di *governance* che garantiscono il funzionamento dell'Ateneo, possono essere così riassunti:

- ***Statuto***: contempla, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, diverse previsioni relative al governo dell'Ateneo volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- ***Regolamento Didattico di Ateneo***: strumento normativo interno che disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi dello Statuto. Viene deliberato su proposta del Senato Accademico dal Consiglio di Amministrazione.

- ***Sistema delle deleghe e delle procure:*** è rappresentato dall'insieme delle procure per l'esercizio di poteri gestionali nei confronti di terzi e atti di delega per l'esercizio di poteri gestionali a fini interni; deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e ambiente**.**
- ***Sistema di Procedure, Policy, Regolamenti e Linee Guida***: l'Università Telematica Universitas Mercatorum è dotata di un sistema normativo interno diretto a disciplinare i processi rilevanti dell'Ateneo.
- ***Codice Etico:*** esprime i principi etici e di deontologia che l'Università Telematica Universitas Mercatorum riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Il Codice Etico esprime, altresì, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello Organizzativo 231 come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

3.5. Rapporti infragruppo

Multiversity S.p.A. fornisce all'Ateneo una serie di servizi formalizzati attraverso specifici contratti di servizio in forma scritta, che definiscono:

- i ruoli e le responsabilità delle parti;
- le tempistiche relative alla gestione operativa delle attività;
- le caratteristiche essenziali dei servizi resi;
- i criteri di ribaltamento dei costi e degli oneri sostenuti dalla società erogante nei confronti dell'Ente beneficiario.

Tali contratti devono contenere l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 da parte dell'Ente affidatario. Le attività oggetto dei contratti di servizio sono sottoposte a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ateneo.

4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Università Telematica Universitas Mercatorum

4.1. Adozione, approvazione, attuazione, modifica e integrazione del Modello Organizzativo 231

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 può costituire motivo di esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ateneo nei casi di commissione dei "reati presupposto".

Con l'adozione del Modello Organizzativo 231 l'Ateneo intende dotarsi di un nucleo essenziale di regole e principi che, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo interni già esistenti, rispondano alle finalità e alle prescrizioni del Decreto 231 in ottica di prevenzione dei reati, di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo 231 e dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per inosservanza delle regole ivi previste.

L'adozione e l'approvazione del presente Modello Organizzativo 231 spetta all'"organo dirigente" dell'Ente (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto 231), al quale compete, inoltre, l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni, anche dietro segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso dell'Università Telematica Universitas Mercatorum, i poteri e le responsabilità sopra illustrate spettano al Consiglio di Amministrazione. Si precisa che il CdA mantiene tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione, all'approvazione e all'attuazione del presente Modello Organizzativo 231.

L'approvazione del presente Modello Organizzativo 231, pertanto, dovrà essere effettuata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In questo senso, l'Ateneo si era già dotato di un Modello Organizzativo 231 aggiornato al 28/11/2023. In data 09/09/2025 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Modello Organizzativo 231 aggiornato in relazione alle ultime modifiche normative intervenute in ambito D. Lsg. 231/01 nonché alle modifiche organizzative intercorse dalla data dell'ultima approvazione.

Come anticipato in premessa, il Modello Organizzativo 231 riflette le attività proprie e distintive di Universitas Mercatorum ed è frutto di un ampio coinvolgimento di tutte le funzioni di Ateneo. Tale Modello Organizzativo 231 è stato peraltro anche armonizzato con l'analogo Modello Organizzativo 231 di Multiversity S.p.A. in considerazione dell'esistenza di un contratto di servizio tra le due entità.

Anche l'attuazione del Modello Organizzativo 231, sotto il profilo meramente esecutivo, rientra tra le responsabilità del CdA (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto 231). A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'operato dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, l'Università Telematica Universitas Mercatorum precisa che la corretta attuazione delle regole contenute nel presente Modello vincola tutti i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Ateneo a cominciare da ciascun responsabile di funzione, cui è altresì demandata la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specie quelle più a rischio in ottica di potenziale commissione di reati "presupposto".

Il Modello Organizzativo 231 deve essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento a fronte di particolari situazioni, quali, a titolo esemplificativo:

- modifiche del quadro normativo di riferimento (ad esempio l'introduzione nel novero dei "reati presupposto" di una nuova tipologia di reato);
- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo 231 che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'inadeguatezza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del Decreto 231;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo dell'Ateneo e/o delle modalità di svolgimento dell'attività.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello Organizzativo 231 sono implementate a cura delle Strutture Organizzative competenti e dalle stesse modificate qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello Organizzativo 231.

4.2. Destinatari del Modello Organizzativo 231

Il Modello Organizzativo 231 è destinato a tutti coloro che operano per conto e nell'interesse di Università Telematica Universitas Mercatorum, nei limiti di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto 231, quale che sia la natura del rapporto che li lega alla stessa. In particolare, il Modello Organizzativo 231 è destinato ai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio, siano essi membri degli Organi di governo e controllo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, Personale docente, Personale amministrativo (Dipendenti e Collaboratori), Consulenti, Partner, Fornitori e terzi in genere.

Nei contratti stipulati con i summenzionati soggetti dovrà essere concordata l'accettazione delle regole del presente Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico, pena la risoluzione del contratto.

4.3. Finalità del Modello Organizzativo 231

L'Università Telematica Universitas Mercatorum ha stabilito di adottare il presente Modello Organizzativo 231 per le seguenti finalità:

- prevenire il rischio della commissione dei "reati presupposto" nell'ambito delle attività a rischio (individuate mediante il cd. procedimento di "mappatura dei rischi");
- istituire un sistema di regole di comportamento che consenta di promuovere e valorizzare una cultura etica orientata ai principi di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e di tracciabilità delle attività di Ateneo;
- sensibilizzare tutto il personale al rispetto delle regole di comportamento di cui al punto precedente;
- istituire un sistema disciplinare che preveda specifiche sanzioni per il mancato rispetto delle regole di comportamento e dei principi espressi dal Modello Organizzativo 231, dal Codice Etico e dalle procedure operative, nonché sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal D. Lgs. n. 24/20231 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale (cd. "Whistleblowing");
- diffondere la consapevolezza che la violazione del Decreto 231, delle prescrizioni contenute nel Modello, dei principi del Codice Etico e delle procedure operative può determinare l'applicazione a carico dell'Ateneo di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche molto gravi;
- consentire all'Università Telematica Universitas Mercatorum, attraverso un sistema di presidi di controllo, di monitorare costantemente le attività a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di illeciti.

4.4. Metodologia di predisposizione del Modello Organizzativo 231 dell'Università Telematica Universitas Mercatorum

Al fine di individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei "reati presupposto" individuati dal Decreto 231 è stato necessario realizzare la cd. "mappatura" delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa dell'Università Telematica Universitas Mercatorum.

Per tale attività è stata utilizzata la metodologia del *Risk Self Assessment* (autovalutazione dei rischi da parte degli stessi soggetti che pongono in essere le attività oggetto di analisi), articolata nelle seguenti fasi:

- esame del contesto attraverso uno studio della documentazione relativa alla struttura organizzativa e operativa dell'Ateneo, nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnate;

[1] Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- interviste dei responsabili delle diverse Strutture Organizzative e degli ulteriori soggetti incaricati di specifiche attività rilevanti al fine di individuare i processi di Ateneo e le attività sensibili alla commissione dei reati.

4.4.1. La "mappatura" delle attività sensibili e i processi di supporto

Ai fini dell'elaborazione del Modello Organizzativo 231, è stata realizzata un'approfondita analisi:

- della Struttura Organizzativa dell'Università Telematica Universitas Mercatorum;
- della tipologia e delle caratteristiche del settore in cui opera l'Università Telematica Universitas Mercatorum;
- della normativa di riferimento relativa al settore in cui opera l'Università Telematica Universitas Mercatorum;
- dei rischi di commissione di reati "presupposto" verificabili nel settore in cui opera l'Università Telematica Universitas Mercatorum.

4.4.2. Principi di controllo e procedure per le attività sensibili

L'Università Telematica Universitas Mercatorum si è dotata di un Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi idoneo a presidiare costantemente i rischi tipici dell'attività di Ateneo.

Il Sistema di Controllo Interno è un insieme di regole, procedure, strutture organizzative, protocolli specifici e modalità di gestione delle risorse finanziarie volti ad impedire la commissione dei reati nelle aree più sensibili e monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni di Ateneo (amministrativi, commerciali, ecc.);
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure di Ateneo;
- salvaguardia del valore delle attività di Ateneo e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Gli elementi del Sistema di Controllo Interno sono elaborati tenendo in considerazione i principi di controllo proposti dalle Linee Guida di Confindustria e in conformità ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione mediante:

- l'applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia l'intero processo di supporto) e laddove opportuno l'identificazione di controlli compensativi;
- la documentazione dei controlli.

4.5. Rapporto tra Modello Organizzativo 231 e Codice Etico

Elemento essenziale del presente Modello Organizzativo 231 è il Codice Etico, adottato Università Telematica Universitas Mercatorum quale strumento di *governance* e quale mezzo funzionale al corretto funzionamento del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico ha lo scopo di vietare comportamenti che potrebbero indurre alla commissione dei reati-presupposto, sanzionati proporzionalmente in base alla gravità della violazione.

I principi enunciati nel Codice Etico dell'Università Telematica Universitas Mercatorum impongono diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficienza nell'espletamento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti e degli amministratori dell'Ateneo.

Primi destinatari del Codice Etico sono gli amministratori, i revisori, i dirigenti, i docenti e i dipendenti

dell'Università Telematica Universitas Mercatorum, i quali, a loro volta, si obbligano, al momento dell'assunzione o della nomina, a rispettare le norme e i principi contenuti nel Codice Etico stesso.

Il Codice Etico si rivolge, altresì, ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto dell'Università Telematica Universitas Mercatorum; a tale fine, il Codice Etico deve essere portato a conoscenza anche di queste categorie di persone.

Infine, il Codice Etico rimanda agli obblighi di segnalazione previsti dalla Procedura Whistleblowing nel tempo vigente.

4.6. Verifiche e controlli sul Modello Organizzativo 231

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lettera b) e dall'art. 7, comma 4, lettera a) del Decreto 231, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello Organizzativo 231. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle Strutture Organizzative a ciò preposte e, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

4.7. Regole cautelari per la rappresentanza dell'Ente in giudizio

Laddove il legale rappresentante dell'Ateneo sia indagato o imputato del reato presupposto, non potrà provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore di Università Telematica Universitas Mercatorum per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39. Pertanto, al fine di dettare regole cautelari per le possibili situazioni di incompatibilità del legale rappresentante dell'Ateneo, qualora lo stesso sia indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 231/01 contestato all'Ateneo, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/01, è prevista nell'organizzazione specifica delega a soggetto terzo determinato affinché possa rappresentare l'Ateneo nel procedimento penale nonché nominare un difensore di fiducia all'Ateneo stesso, anche al fine di porre in essere gli adempimenti tutti di cui al medesimo art.39 D.Lgs. 231/01 per la partecipazione al procedimento penale con il prescritto atto di costituzione.

5. L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231 stabilisce che l'Ente, al fine di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità conseguente alla commissione di un "reato presupposto" da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto 231, deve istituire un Organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle procedure operative.

Per esercitare le proprie funzioni, l'OdV è dotato dei seguenti requisiti:

a) *Autonomia e indipendenza*

Come precisato nelle Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente". Pertanto, l'Organismo deve svolgere le proprie funzioni al di fuori dei processi operativi dell'Ateneo, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il CdA stesso e con i singoli responsabili delle Strutture Organizzative di Ateneo. Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o Struttura Organizzativa di Ateneo.

Inoltre, al fine di garantirne autonomia di iniziativa ed indipendenza funzionale, all'OdV non sono demandate decisioni ed attività operative nella gestione imprenditoriale dell'Ente, che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello Organizzativo 231.

L'Organismo dispone, altresì, di autonomi poteri di spesa – sulla base di un budget annuale, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione – da utilizzare a supporto delle attività necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi, essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

b) *Professionalità*

Il requisito è assicurato dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui devono disporre i componenti dell'Organismo. In particolare, i componenti devono avere idonee conoscenze giuridiche (concernenti, in particolare, il settore penalistico e societario) e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione di Ateneo e dei principali processi dell'Ateneo.

c) *Continuità d'azione*

L'Organismo è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello Organizzativo 231 da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un punto di riferimento costante per tutto il personale dell'Ateneo. Per tale ragione l'Organismo di Vigilanza è dotato una specifica struttura che consente di svolgere la propria funzione con effettività e continuità.

In sintesi, l'OdV deve:

- essere **indipendente** rispetto a coloro sui quali deve effettuare la vigilanza;
- essere dotato di **autonomi poteri di iniziativa e controllo**;
- essere dotato di **autonomia finanziaria;**
- essere privo di **compiti gestionali**;
- avere **continuità d'azione**;
- avere requisiti di adeguata **professionalità**;
- realizzare un sistematico **canale di comunicazione con il CdA**.

5.1. Nomina e composizione

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni tassative circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università Telematica Universitas Mercatorum, sulla base delle proprie valutazioni ha optato per un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da soggetti individuati in virtù delle competenze professionali maturate e delle capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere formalmente accettata.

Al momento della accettazione della carica, i membri dell'OdV si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente al CdA ogni avvenimento tale da influire sul mantenimento dei requisiti richiesti dal Decreto 231.

5.2. Durata in carica, cessazione e revoca

La durata in carica dei membri dell'OdV è stabilita dal Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e i suoi membri possono essere rieletti. Alla scadenza della carica, i membri dell'OdV mantengono le loro funzioni e i loro poteri sino alla eventuale riconferma o alla nomina di nuovi membri.

La cessazione dall'incarico dell'OdV, inteso nel suo complesso, può avvenire per una delle seguenti cause:

a) Scadenza dell'incarico.
b) Revoca dell'intero Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione.
c) Rinuncia/dimissioni di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, deve essere fondata su una giusta causa, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- una sentenza di condanna dell'Ente, anche passata in giudicato ovvero un procedimento ex Decreto 231/01 concluso tramite sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") da cui risulti l'omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto 231;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia/dimissioni, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio i nuovi componenti dell'OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- a seguito di rinuncia all'incarico del singolo componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di cause d'ineleggibilità ed incompatibilità di cui al successivo paragrafo;
- ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà, in ogni momento, recedere dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

L'incarico di componente dell'OdV può essere conferito sia a soggetti "interni" (con esclusione degli amministratori e di tutti i soggetti posti a capo dei processi di Ateneo maggiormente suscettibili di porre in essere reati presupposto), sia a soggetti "esterni" all'Ateneo. Non può essere conferito a soggetti interni il ruolo di Presidente dell'OdV.

L'incarico di componente interno dell'Organismo cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro con l'Ateneo.

La revoca del singolo componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre alle ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, anche le seguenti altre circostanze:

- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, oppure un'infermità che comporti l'impossibilità a ricoprire l'incarico per un periodo superiore a tre mesi;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, ad una pena che preveda nei confronti del componente dell'Organismo di Vigilanza l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, iniziativa, controllo, indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri ricadenti sul componente dell'Organismo di Vigilanza;
- la riscontrata violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno degli altri membri.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo membro nominato cessa dall'incarico unitamente agli altri componenti dell'OdV.

5.3. Cause d'ineleggibilità ed incompatibilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- non dovranno avere vincoli di parentela con i soggetti appartenenti al Vertice di Ateneo;
- non dovranno essere legati all'Ateneo da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da situazioni suscettibili di generare conflitto di interesse;
- non devono aver riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informarne immediatamente gli altri componenti dell'OdV e il Consiglio di Amministrazione.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche alle risorse di cui l'OdV si dovesse avvalere nell'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora un componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o decadenza sopra elencate, il Consiglio di Amministrazione stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale dovrà cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o decadenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di Amministrazione dovrà revocare il mandato al componente dell'OdV.

5.4. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo in relazione a tutti i settori e funzioni dell'Ateneo al fine di assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231 secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 231.

In particolare, l'Organismo espleta le seguenti funzioni:

- vigila sull'effettività e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231;
- verifica l'adeguatezza del Modello Organizzativo 231, valutandone la reale idoneità a prevenire i reati;
- vigila sulla diffusione all'interno dell'Ateneo della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo 231;
- promuove e monitora il rispetto del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle procedure operative da parte dei dipendenti dell'Ateneo, e, per quanto di competenza, dei clienti, fornitori, partner ed in generale da parte di tutti i terzi interessati;
- verifica la permanenza dei requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello Organizzativo 231;
- cura l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e provvede periodicamente a suggerire al CdA le modifiche da apportare allo stesso;
- segnala al CdA e agli Organi di Ateneo competenti le eventuali violazioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico, delle procedure operative, nonché le violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali, di cui al D. Lgs. n. 24/2023, di cui venga a conoscenza, suggerendo, se del caso, la sanzione da irrogare e verificando ex post l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate;
- verifica l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica; posta ordinaria), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- verifica che tutti coloro che segnalano violazioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico, delle procedure operative, del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali di cui al D. Lgs. n. 24/2023, non siano oggetto di trattamenti punitivi, ritorsivi o discriminatori (disciplina del c.d. "Whistleblowing");
- accede a tutta la documentazione ed alle informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- cura, anche con l'eventuale ausilio di altre funzioni o Strutture Organizzative, la formazione di tutti gli esponenti dell'Ateneo sui contenuti del Decreto 231;
- verifica e valuta l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto 231;
- implementa programmi di comunicazione e formazione.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, un budget annuale di spesa (suscettibile di essere modificato in relazione alle concrete esigenze che si dovessero manifestare), e provvede a rimborsare le spese eventualmente anticipate dai componenti, previa preventiva autorizzazione alla spesa medesima.

All'Organismo non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività dell'Ateneo, poteri organizzativi o di modifica della Struttura di Ateneo, né poteri sanzionatori.

5.5. Ausiliari e consulenti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento delle sue attività, si può avvalere di ausiliari per l'esercizio di attività di carattere materiale (ad es. redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo, archiviazione della documentazione prodotta e/o consultata dall'Organismo etc.).

Gli ausiliari non possono svolgere le attività tipiche di formazione e controllo proprie dell'Organismo. L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi con riferimento allo svolgimento dei controlli, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ateneo e anche della Direzione Internal Audit di Multiversity S.p.A.

Qualora l'Organismo necessiti, per lo svolgimento delle sue attività, di consulenze in materie tecniche o giuridiche che non rientrino espressamente nelle proprie competenze, può avvalersi di consulenti e/o esperti, la cui attività dovrà essere retribuita attingendo al budget annuale posto a disposizione dell'Organismo medesimo (budget che dovrà essere ampliato nel caso in cui la somma stanziata a tali fini dal CdA dovesse rivelarsi insufficiente).

In capo ai consulenti nominati dovranno essere previsti specifici obblighi di comunicazione relativamente all'attività svolta.

Ai collaboratori, agli esperti ed agli ausiliari è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, individuati dal successivo paragrafo.

5.6. Obblighi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

5.7. Reporting dell'Organismo agli Organi di Ateneo ed al Vertice di Ateneo

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza non è sottoposto gerarchicamente ad alcun Organo di Ateneo e comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

A tal fine, l'OdV presenta una relazione, a cadenza almeno annuale, fatte salve diverse previsioni del Regolamento dell'OdV, al Consiglio di Amministrazione, fermo rimanendo l'obbligo di comunicazione immediata in caso di questione urgente o qualora emergano eventuali situazioni di criticità.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al CdA lo stato di fatto sull'attuazione del Modello Organizzativo 231 e gli esiti dell'attività di vigilanza.

Nei casi in cui l'OdV riferisce della propria attività di vigilanza sull'operato degli Organi di Ateneo deve essere redatto apposito verbale, custodito in copia nell'archivio dell'Organismo stesso.

Gli Organi di Ateneo possono convocare l'Organismo per avere notizia circa il funzionamento del presente Modello Organizzativo 231. Analogamente l'OdV potrà chiedere la convocazione degli Organi di Ateneo al fine di riferire in merito al funzionamento del presente Modello Organizzativo 231 oppure in relazione a situazioni specifiche direttamente o indirettamente collegate alla sua attuazione.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha altresì facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti che ricoprono le principali responsabilità operative, anche senza previa consultazione con i membri del CdA.

5.8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. n. 231/2001 (art. 6, comma 2, lett. d)) enuncia, tra le esigenze che il Modello Organizzativo 231 deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

In particolare, l'obbligo di flussi informativi strutturati è concepito quale strumento per l'OdV per:

a) metterlo in grado di vigilare concretamente sull'efficacia ed effettività del Modello Organizzativo 231;
b) l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile o contribuito al verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
c) migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli;
d) prendere contezza di potenziali violazioni del Decreto 231 e/o del Modello Organizzativo 231 adottato dall'Ateneo, secondo i canali di segnalazione e le modalità previste dalla Procedura per le segnalazioni c.d. "Whistleblowing", cui si rinvia per i dettagli, al fine di stabilire eventuali interventi di adeguamento del Modello Organizzativo 231.

Pertanto, i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento degli scopi dell'Ateneo sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni eventuale violazione delle regole fondamentali del presente Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle procedure operative, nonché ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si distinguono in:

- flussi informativi periodici;
- flussi informativi ad evento/spot.

I flussi informativi sono trasmessi all'OdV mediante canali di comunicazione dedicati e di seguito indicati:

- indirizzo di posta elettronica 231.odv@unimercatorum.it dedicato alle comunicazioni per l'OdV;
- indirizzo di posta tradizionale: Organismo di Vigilanza dell'Università Telematica Universitas Mercatorum, presso la sede dell'Ateneo.

Flussi informativi periodici

Dovranno essere comunicate all'Organismo le informazioni rilevanti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile) relative all'attività dell'Ateneo, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati.

Flussi informativi ad evento/spot

I Destinatari del Modello Organizzativo 231 hanno l'obbligo di collaborare per dare piena ed efficace attuazione allo stesso segnalando, immediatamente, ogni condotta anomala e/o atipica (che non costituisca esplicita violazione del Modello Organizzativo 231 ma si discosti significativamente dalle procedure vigenti), nonché eventuali carenze procedurali.

Per le segnalazioni di violazioni del Modello Organizzativo 231 e concernenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si rimanda a quanto previsto dal successivo paragrafo 6 e dalla Procedura Whistleblowing approvata dall'Ateneo.

I flussi informativi ad evento/spot indirizzati all'OdV da esponenti dell'Ateneo o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali.

Oltre ai flussi informativi periodici e spot sopra rappresentati, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, tempo per tempo, ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e

l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di cura dell'aggiornamento dello stesso, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

Gli obblighi informativi non comportano per l'OdV un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati nei documenti ed atti che sono inviati all'OdV dalle diverse Strutture Organizzative ma soltanto di quei fenomeni che possano comportare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura una condotta sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

5.9. Raccolta e conservazione delle informazioni e obblighi di riservatezza

L'Organismo di Vigilanza deve conservare ogni informazione, documentazione (compresi i flussi informativi) in un database informatico o cartaceo, custodito in un apposito archivio per un periodo non inferiore ad anni cinque, ovvero determinato in linea con eventuali requisiti di legge applicabili tempo per tempo vigenti.

Tutte le informazioni in possesso dell'Organismo devono essere trattate in conformità al Testo Unico in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679, cd. "G.D.P.R.").

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le informazioni acquisite durante l'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall'utilizzare le informazioni per fini diversi da quelli previsti nel Decreto 231.

6. Il Sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing

La disciplina relativa alle segnalazioni di violazioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle procedure operative è stata inizialmente regolamentata dal legislatore con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante le "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (di seguito, la "Legge sul Whistleblowing").

La Legge sul Whistleblowing ha introdotto, pertanto, un sistema di tutela nei confronti degli autori delle "segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte".

Sulla base di questa normativa l'Ateneo ha adottato misure idonee ed efficaci per garantire la riservatezza circa l'identità di colui che trasmette al soggetto competente a ricevere, gestire e dare seguito alle segnalazioni informazioni utili per identificare comportamenti difformi dalle prescrizioni poste nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico e nelle procedure operative. Inoltre, al fine di consentire il flusso informativo l'Ateneo ha istituito canali dedicati di comunicazione per la consultazione del soggetto competente a ricevere, gestire e dare seguito alle segnalazioni.

La disciplina del Whistleblowing è stata ulteriormente modificata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

In particolare, in attuazione della Direttiva, che punta ad armonizzare la disciplina prevista in materia di Whistleblowing nei vari Stati Membri, il D. Lgs. n. 24/2023 prevede in un unico testo normativo standard minimi di protezione e l'introduzione di maggiori garanzie a tutela dei segnalanti, sia nel settore pubblico che in quello privato.

A seguito del predetto intervento normativo, l'art. 6, comma 2 bis, del Decreto 231 è stato modificato e stabilisce che i Modelli di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere, ai sensi del Decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, l'Ateneo si è quindi dotata di specifici canali di segnalazione, idonei a garantire la tutela della riservatezza dei segnalanti e degli altri soggetti meritevoli di protezione ai sensi del D.Lgs. 24/2023, e ha definito, in una apposita Procedura (di seguito "Procedura Whistleblowing"), da intendersi integralmente richiamata nel Modello Organizzativo 231, le modalità operative e le responsabilità per il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni.

Il Gestore delle Segnalazioni, espressamente formato e autorizzato a gestire le Segnalazioni e trattare i relativi dati personali, viene indentificato nel Comitato Whistleblowing.

In conformità al D. Lgs. n. 24/2023 ed al fine di favorire la ricezione in forma riservata delle segnalazioni, l'Università Telematica Universitas Mercatorum ha istituito i seguenti canali dedicati di comunicazione nei confronti del Comitato Whistleblowing:

a) Piattaforma informatica (canale preferenziale)

Piattaforma informatica dedicata denominata EQS Integrity Line messa a disposizione dall'Ateneo. Per l'accesso alla piattaforma è sufficiente collegarsi al link https://unimercatorum.integrityline.com e seguire la procedura guidata per il rilascio delle necessarie informazioni. La piattaforma consente di inoltrare la segnalazione attraverso la compilazione di un form preimpostato e la creazione di una password personale che, congiuntamente all'ID (identificativo) della segnalazione creata, consentirà al segnalante di gestire la segnalazione presentata. La piattaforma assicura la massima riservatezza del segnalante, e consente di effettuare anche la segnalazione in forma anonima, con impossibilità di risalire all'autore della stessa.

La piattaforma permette, altresì, di inoltrare la segnalazione attraverso la registrazione di un messaggio vocale che, grazie all'ausilio di effetti sonori, risulterà alterata e non riconoscibile, così da poter garantire la riservatezza del segnalante. La segnalazione mediante messaggistica vocale rimane registrata e conservata con le modalità successivamente indicate.

Inoltre, attraverso la Piattaforma Whistleblowing è possibile altresì presentare una richiesta per effettuare una Segnalazione mediante incontro diretto con un membro del Comitato Whistleblowing. L'incontro verrà fissato dal soggetto contattato in un termine massimo di 7 giorni lavorativi secondo modalità e forme atte a garantire la riservatezza dell'incontro.

b) Posta ordinaria

A mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata al Comitato Whistleblowing presso la sede della Università Telematica Universitas Mercatorum (Piazza Mattei n. 10, 00186 Roma), recante la seguente dicitura: "Riservata personale per il Comitato Whistleblowing".

L'Università Telematica Universitas Mercatorum garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (salvi gli obblighi di legge). È altresì assicurata la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione acquisita per la loro verifica sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 a tutela di coloro che segnalino illeciti integra una violazione suscettibile di sanzione disciplinare.

È altresì tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni, nonché dei soggetti segnalanti ai sensi delle leggi vigenti e, in particolare, del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 ("General Data Protection Regulation" cd. "G.D.P.R."), del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D. Lgs. 51/2018.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni, sia a tutela del segnalante che del segnalato.

L'Università Telematica Universitas Mercatorum si impegna a garantire la riservatezza dei segnalanti, in ogni contesto successivo alla segnalazione, e ad impedire qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ateneo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Pertanto, nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione sia interna che esterna o pubblica non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Non costituisce forma di ritorsione o misura discriminatoria di alcun genere l'irrogazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui sia stato accertato, anche con sentenza di primo grado, che la segnalazione era infondata ed è stata effettuata con dolo o colpa grave.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'ANAC da parte del segnalante. In caso di ritorsioni l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro che adotterà i provvedimenti di propria competenza.

Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione delle informazioni segnalate a condizione che tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé reato.

7. Il Sistema disciplinare

7.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231 indicano, quale condizione necessaria per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo 231 stesso.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli Organizzativi 231, realizzate da Confindustria e da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021, è opportuno che il Modello Organizzativo 231 individui nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osserva le misure organizzative adottate, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

Ne consegue che la definizione di un adeguato sistema disciplinare rappresenta presupposto essenziale della valenza esimente del Modello Organizzativo 231 rispetto alla responsabilità degli enti.

La violazione delle prescrizioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle procedure operative comporta l'applicazione di specifiche sanzioni, puntualmente indicate nell'apposito Sistema disciplinare.

Il Sistema disciplinare prevede sanzioni di natura disciplinare, di carattere conservativo o risolutivo, in caso di violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico o in caso di violazione delle procedure operative. Tali violazioni, infatti, costituiscono inadempienza ai doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, ledono irrimediabilmente il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Costituisce, altresì, violazione del Modello Organizzativo 231 suscettibile di sanzione disciplinare il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante previsti dal Decreto n. 24/2023 a tutela di colui che effettui una segnalazione.

Tali sanzioni si applicano a tutti gli esponenti dell'Università Telematica Universitas Mercatorum, indipendentemente dal loro ruolo o qualifica. Nei confronti dei terzi saranno esperibili gli appositi rimedi di natura contrattuale.

È sanzionata, inoltre, la condotta negligente degli amministratori e dei responsabili di funzione che, adottando condotte omissive o superficiali, non abbiano fatto quanto in loro potere per impedire la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico e nelle procedure operative.

Le sanzioni disciplinari vanno irrogate a prescindere dal fatto che sia pendente un procedimento penale, in quanto le violazioni delle condotte prescritte nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico nonché la violazione delle procedure operative sono da considerarsi autonome rispetto all'illecito costituente reato: questo al fine del migliore rispetto del precetto normativo che sull'Ente incombe.

Pertanto, i principi di tempestività e di immediatezza della sanzione rendono assolutamente sconsigliabile l'irrogazione della sanzione in attesa dell'esito del giudizio instaurato eventualmente davanti al giudice penale. Allo stesso tempo, può ben verificarsi che la violazione di una regola prevista dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure operative non costituisca reato, per cui la violazione della regola medesima deve, ovviamente, essere sanzionata a prescindere da qualsiasi procedimento penale.

È compito dell'Università Telematica Universitas Mercatorum provvedere ad assicurare una corretta informazione sui contenuti del sistema disciplinare attraverso circolari interne o mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

7.2. Misure nei confronti del personale dipendente non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico e nelle procedure operative assurgono ad inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto e costituiscono, pertanto, illeciti disciplinari.

La violazione delle singole disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello Organizzativo 231 da parte dei dipendenti dell'Ateneo costituisce sempre illecito disciplinare.

L'Ateneo chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni di cui vengano a conoscenza.

Ricevuta la notizia relativa alla violazione del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico o delle procedure operative, l'Ateneo intraprende le opportune verifiche al fine di accertare la violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento, è previamente contestato al dipendente l'addebito ed è altresì garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, viene irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

In relazione al personale dipendente, l'Ateneo rispetta i limiti di cui all'art. 7 della L. 300/1970 ("Statuto dei lavoratori") ove applicabile, e le previsioni e garanzie contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

La valutazione relativa alla gravità della violazione è realizzata alla luce dei seguenti criteri:

- presenza ed intensità dell'elemento intenzionale;
- entità del pericolo e/o delle conseguenze dannose dell'infrazione per l'Ateneo;
- prevedibilità delle conseguenze;
- tempi e modi dell'infrazione;
- circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- la ripetizione della violazione (recidiva) è un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

In caso di violazione del Modello Organizzativo 231 da parte di personale dipendente non dirigente, l'Organo Amministrativo può applicare le sanzioni di seguito elencate, secondo il criterio della proporzionalità:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

In particolare, si prevede che:

1) Incorre nel provvedimento del richiamo verbale il lavoratore che violi in maniera non grave una delle procedure interne, i principi e le prescrizioni previsti dal presente Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico e/o che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme (anche se in maniera non grave) alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti.
2) Incorre nel provvedimento di ammonizione scritta il lavoratore che violi più volte, in maniera non grave, le procedure interne, i principi e le prescrizioni previsti dal presente Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico o che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un reiterato comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti.

3) Incorre nel provvedimento della multa di importo non superiore a 3 ore di retribuzione il lavoratore che perseveri nel porre in essere comportamenti in violazione delle procedure interne, dei principi e delle prescrizioni previsti dal presente Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico nonostante l'adozione nei suoi confronti dei provvedimenti del richiamo verbale e dell'ammonizione scritta.
4) Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni il lavoratore che continui a trasgredire le regole del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle procedure operative, nonostante l'irrogazione di richiami verbali, ammonizioni scritte e multe, e trasgredisca le regole impartite adottando nelle aree a rischio di commissione di reati presupposto un comportamento contrario a quanto richiesto dal Modello organizzativo 231, in maniera ripetuta.
5) Incorre nei provvedimenti del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento gravemente non conforme alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico, sempre che tale gravità non legittimi il licenziamento senza preavviso.
6) Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, anche in una sola occasione, un comportamento in gravissima violazione delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico, quale, ad esempio, la realizzazione di un reato presupposto.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti (non apicali)

I dirigenti dell'Ateneo, non rientranti nella categoria dei Soggetti Apicali disciplinata nel paragrafo seguente, in occasione dello svolgimento dell'attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare che di far rispettare ai propri collaboratori le regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico.

La violazione da parte dei Dirigenti delle previsioni delineate nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico o nelle procedure operative, o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni impartite nei predetti documenti, determina l'applicazione delle misure disciplinari idonee in conformità a quanto previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti".

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune fattispecie di condotta rilevante:

- mancato rispetto dei principi previsti dal Modello Organizzativo 231;
- mancata o non veritiera evidenza circa l'attività svolta in relazione alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle transazioni, qualora sia tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza nei confronti dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi previsti nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico e nelle procedure operative;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico in ordine ad eventuali violazioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle procedure operative.

Nei casi di gravi violazioni l'Ateneo potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.

Nei confronti dei dirigenti possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto o una sanzione pecuniaria: in caso di violazione non grave di una o più regole previste nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico o nelle procedure operative, che non hanno comportato o hanno comportato modesta esposizione a rischio per l'Ateneo;
- la sanzione della revoca, totale o parziale, di procure o il licenziamento con preavviso: in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico o delle procedure operative, tale da configurare un notevole discostamento dalle regole del Modello Organizzativo 231 che abbia comportato una significativa esposizione a rischio per l'Ateneo;
- la sanzione del licenziamento senza preavviso: in caso di compimento di reati presupposto o di violazioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico o delle procedure operative che integrino fatti che siano di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendone neanche una provvisoria prosecuzione.

7.4. Misure nei confronti dei Soggetti Apicali

Le sanzioni disciplinari sono comminate anche in caso di violazione del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico o delle procedure operative realizzata da parte dei Soggetti Apicali[2] (come definiti dall'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto 231). In particolare, costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni le seguenti fattispecie di condotte:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello Organizzativo 231;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distribuzione o alterazione della documentazione prevista dalla normativa di Ateneo ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione rilevante;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, alle responsabilità organizzative;
- violazione dell'obbligo di informativa dell'Organismo di Vigilanza e/o dell'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto 231.

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni suddette da parte di un Amministratore, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello Organizzativo 231;
- la revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato all'Ateneo da un rapporto di lavoro dipendente, saranno applicate le sanzioni previste per i Soggetti Apicali o per i dipendenti.

In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

In caso di violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico o delle procedure

[2] I soggetti in posizione apicale sono coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa. L'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01 equipara tali soggetti alle persone che rivestono le medesime funzioni in una «unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale» nonché alle persone «che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo». Ne consegue che possono essere considerati Soggetti Apicali, ad esempio: Amministratori; Direttori Generali; Rappresentanti legali a qualsiasi titolo; Vicedirettore; Comitati.

operative, da parte di uno o più Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte di un altro Soggetto Apicale (Dirigente Apicale), saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dal CCNL di riferimento), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti, gravante sui Soggetti Apicali, comporterà l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica del Soggetto Apicale che dovesse commettere la violazione.

In caso di violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico o delle procedure operative, da parte dei soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto e nel rispetto della normativa civilistica di riferimento.

7.5. Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori e dell'Organismo di Vigilanza

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico o delle procedure operative da parte di un membro del Collegio dei Revisori o dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello Organizzativo 231;
- la revoca dell'incarico. Nel caso dei membri del Collegio dei Revisori l'eventuale revoca avverrà nel rispetto della normativa di riferimento e dei Regolamenti di Ateneo.

Si applicherà la sanzione della diffida qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili", nonché alle aree considerate "strumentali" o "di supporto" indicate nel Modello Organizzativo 231, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti.

Si applicherà la sanzione della revoca dell'incarico, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto 231; oppure qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto 231.

7.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ateneo

La violazione da parte di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ateneo delle disposizioni e delle regole di comportamento previste nel Modello Organizzativo 231, nel Codice Etico e nelle procedure operative ad essi applicabili è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

7.7. Misure nei confronti del personale docente (ordinario) e ricercatore

In attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, l'Università Telematica Universitas Mercatorum adotta un sistema disciplinare specifico per il personale docente (ordinario) e ricercatore, basato sul Regolamento interno di disciplina dei docenti e ricercatori dell'Ateneo, che garantisce coerenza con le finalità preventive del Modello Organizzativo 231 e a cui si rimanda.

7.8. Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul Whistleblowing

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/23, l'Ateneo si impegna a garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti, in ogni contesto successivo alla segnalazione e prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei casi di violazioni dell'obbligo di riservatezza.

Inoltre, nei confronti di colui che effettua una segnalazione sia interna che esterna non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca, o possa provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L'art. 17 del Decreto n. 24/2023 esemplifica alcune fattispecie che possono costituire forme di ritorsione, tra cui: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione etc.

L'adozione di misure discriminatorie/ritorsive comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, oltre all'invalidità, sul piano civile e giuslavoristico, del provvedimento adottato. Inoltre, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione di cui all'art. 17 del D. lgs. n. 24/2023 sono nulli.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimento ovvero altra misura ritorsiva, avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta a colui che ha adottato la misura ritorsiva/discriminatoria, l'onere di provare che la stessa sia motivata sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

È prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari anche nei casi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o si sia tentato di ostacolarla.

In conformità al D. Lgs. n. 24/2023, sono applicate sanzioni disciplinari anche qualora non siano istituiti canali di segnalazione, non siano adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di tali procedure non sia conforme a quanto prescritto nel Decreto n. 24/2023 o quando non sia stata svolta l'attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute

La tutela del segnalante sopra descritta non trova applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la

sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali circostanze, il segnalante incorre in provvedimenti disciplinari.

7.9. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nell'ambito della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nei precedenti paragrafi.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli Strutture Organizzative di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello Organizzativo 231.

Più precisamente, l'OdV, in tutti i casi in cui acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello Organizzativo 231, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso e di concerto con il Gestore, se si è effettivamente verificata una violazione del Modello Organizzativo 231. In caso positivo, di concerto con il Gestore, segnala la violazione agli Organi di Ateneo competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione alla Funzione Risorse Umane competente ai fini della valutazione dell'eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Con riferimento al personale non dirigente per quanto concerne le eventuali controdeduzioni dell'interessato, le sanzioni, i provvedimenti, le modalità operative e le tempistiche si rinvia a quanto previsto dalle norme giuslavoristiche vigenti ed ai contratti collettivi applicati.

7.9.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello Organizzativo 231 da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, non legato all'Ateneo da rapporto di lavoro dipendente, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello Organizzativo 231 che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera del Consiglio di Amministrazione viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

7.9.2. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti del personale dipendente non dirigente

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello Organizzativo 231 da parte di un dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV o il Gestore delle Segnalazioni trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e all'Amministratore Delegato una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello Organizzativo 231 che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del dipendente interessato, il Presidente del CdA si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

L'Amministratore Delegato e/o la Funzione Risorse Umane competente cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti di Ateneo, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

7.9.3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dirigenti

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello Organizzativo 231 da parte di un dirigente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV o il Gestore delle segnalazioni trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e all'Amministratore Delegato una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello Organizzativo 231 che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ovvero il Consigliere delegato, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero il Consigliere delegato, cura, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti di Ateneo, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

7.9.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti del personale docente (ordinario) e ricercatore

Il procedimento disciplinare nei confronti di docenti e ricercatori si articola secondo quanto previsto dal "Regolamento di disciplina dei docenti e ricercatori dell'Ateneo" e si svolge nel rispetto dei principi di contraddittorio, proporzionalità e tempestività a cui si rimanda.

8. Il piano di comunicazione e formazione

L'Ateneo, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione diretto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto 231 e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico.

La comunicazione e la formazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle procedure che l'Ateneo ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti sono tenuti a conoscere, osservare ed attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

8.1. La comunicazione del Modello Organizzativo 231

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello Organizzativo 231 da parte delle risorse presenti ed operanti presso l'Ateneo e di tutti i soggetti che operano per conto dello stesso è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello Organizzativo 231 stesso, oltre che requisito formale richiesto ai fini della sua efficacia esimente. Il personale dell'Ateneo, ad ogni livello, deve essere quindi consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello Organizzativo 231.

In linea con quanto disposto dal Decreto 231 e dalle Linee Guida di Confindustria, l'Università Telematica Universitas Mercatorum dà piena pubblicità al presente Modello Organizzativo 231e al Codice Etico, al fine di assicurare che il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello Organizzativo 231.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello Organizzativo 231 dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione di Ateneo ritenuti più idonei.

Il Modello Organizzativo 231, unitamente ai suoi allegati, è comunicato formalmente al personale tramite pubblicazione nella intranet di Ateneo. Al riguardo, sono stabilite modalità idonee ad attestare la presa visione del Modello Organizzativo 231 da parte del personale dell'Ateneo.

8.2. La formazione del personale

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello Organizzativo 231 e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Ateneo, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Le attività di informazione e formazione periodica nei confronti del personale tecnico amministrativo e docente sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato (distinto per dirigenti, dipendenti, dipendenti che operano in specifiche aree a rischio).

I corsi formativi sono di carattere obbligatorio. A tal fine, l'Ateneo, in condivisione con l'OdV, promuove la realizzazione di un piano di formazione specifico dei soggetti destinatari del presente Modello Organizzativo 231, in merito ai contenuti di tale documento e del Decreto 231.

La formazione può essere classificata in generale o specifica.

In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione. La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che, per via della loro attività, necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente "a rischio reato".

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello Organizzativo 231 saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

La mancata partecipazione – non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nello specifico capitolo del presente Modello Organizzativo 231.

La documentazione relativa alle attività di formazione sarà conservata a cura dell'Ateneo e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione e sulla frequenza obbligatoria degli stessi è affidato alla Funzione Risorse Umane competente.

8.3. L'informativa ai Terzi Destinatari

L'Università Telematica Universitas Mercatorum promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico anche tra i Terzi Destinatari, prevedendo in particolare la diffusione del Modello Organizzativo 231 alle persone che intrattengono con l'Ateneo rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partner, anche sotto forma di accordi commerciali quali ad esempio joint-venture).

In particolare, le Strutture Organizzative, di volta in volta coinvolte, forniscono ai Destinatari Terzi idonea informativa in relazione all'adozione da parte dell'Ateneo del Modello Organizzativo 231 ai sensi del Decreto 231. L'Ateneo invita, inoltre, i Terzi Destinatari a prendere visione dei contenuti della Parte Generale del Modello Organizzativo 231 e dei principi del Codice Etico, presenti sul sito dello stesso. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello Organizzativo 231 da parte dei Destinatari Terzi aventi rapporti contrattuali con l'Ateneo è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

9. Privacy e Modello Organizzativo 231

Il presente Modello Organizzativo 231 si adegua al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Ateneo ha nominato un *Data Protection Officer ("DPO")* in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali oltre che garanzie di inamovibilità, autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Il DPO deve possedere, altresì, conoscenze specialistiche della normativa.

All'interno dell'Ente, inoltre, sono state adottate le misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione a:

- conservazione dei dati relativi al personale dipendente da parte della Funzione Risorse Umane competente in luogo protetto;
- esistenza di personale competente addetto alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici;
- back-up dei dati, tramite salvataggio realizzato attraverso server, ubicati in luogo accessibile solo da personale autorizzato con accesso riservato;
- identificazione di ogni utente mediante ID personale ed una password.

Per ogni ulteriore ambito di riferimento si rimanda alle Policy e Procedure in materia di privacy adottate dall'Ateneo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Università Telematica Universitas Mercatorum

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 09/09/2025

INDICE

PREMESSA 4
PROCESSO SENSIBILE A) – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 9
1. Gestione delle risorse finanziarie: gestione di incasso, pagamenti e bonifici (es. assegni e bonifici) 10
2. Gestione dei conti correnti e rapporti con istituti di credito 13
3. Gestione attività di cash pooling 14
4. Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici/privati e relativa rendicontazione 15
5. Gestione degli adempimenti fiscali 16
6. Gestione delle attività relative a operazioni sul patrimonio dell'Ente 18
7. Gestione dei rapporti con le Società del Gruppo: gestione delle attività connesse alle transazioni infragruppo 18
8. Realizzazione di investimenti 20
9. Tenuta e conservazione della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente 21
10. Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione 23
11. Gestione dei proventi della didattica: gestione dei ricavi, crediti e incassi, correlati all'erogazione di servizi istituzionali da parte dall'Ateneo 23
12. Gestione contabile delle partite di credito e delle attività di recupero crediti verso i corsisti 25
13. Gestione dei rapporti con i Poli di Orientamento, con particolare riferimento alle attività di gestione del processo di fatturazione 26
14. Principi generali di comportamento 28
PROCESSO SENSIBILE B) – GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 29
1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione delle attività legate all'ottenimento di provvedimenti amministrativi 29
2. Gestione dei rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti (es. Garante dei dati personali, AGCM etc.) 31
3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche ispettive e di controllo (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro etc.) 32
4. Gestione dei rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione: attività relative alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione della propria attività in via esemplificativa presso gli Enti della Pubblica Amministrazione, altre Università ed Enti di Ricerca 33
5. Partecipazione a bandi di gara / licitazioni private indette da Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati ... 34
6. Principi generali di comportamento 35
PROCESSO SENSIBILE C) – ACQUISTI 37
1. Acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle attività di individuazione del fornitore 37
2. Stipula ed esecuzione di contratti passivi 39
3. Gestione delle attività di qualifica delle terze parti 41
4. Principi generali di comportamento 43
PROCESSO SENSIBILE D) – GESTIONE DEL CANALE DIRETTO - ORIENTAMENTO 44

1. Monitoraggio dei Key Performance Indicators (KPI) e valutazione delle performance 44
2. Gestione del Canale Diretto – Orientamento e Contact Service 45
3. Principi generali di comportamento 46
PROCESSO SENSIBILE E) – SVILUPPO COMMERCIALE 47
1. Gestione delle attività di marketing 47
2. Definizione di obiettivi e politiche commerciali 49
3. Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali 50
4. Gestione dei rapporti con i Poli di Orientamento con riferimento alle attività di accreditamento 52
5. Gestione di eventi e congressi 53
6. Principi generali di comportamento 54
PROCESSO SENSIBILE F) – GESTIONE DEI POLI DI ORIENTAMENTO 55
1. Gestione delle sedi d'esame 55
2. Principi generali di comportamento 55
PROCESSO SENSIBILE G) – LEGALE E SOCIETARIO 56
1. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 56
2. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi di Ateneo 58
3. Gestione dei marchi, brevetti, know how nonché immagini protette dal diritto d'autore 59
4. Definizione e revisione dei contratti di Ateneo 60
5. Principi generali di comportamento 62
PROCESSO SENSIBILE H) – BUILDING MANAGEMENT 64
1. Building Management 64
2. Principi generali di comportamento 65
PROCESSO SENSIBILE I) – AMBIENTE 66
1. Gestione degli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti 66
2. Principi generali di comportamento 67
PROCESSO SENSIBILE J) – ICT 68
1. Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle reti 68
2. Principi generali di comportamento 70
PROCESSO SENSIBILE K) – CORPORATE RELATIONS & CAREER SERVICE 71
1. Gestione partnership con terze parti in ambito career service 71
2. Gestione dei rapporti esterni (enti pubblici, enti privati, fondazioni etc.) per la promozione delle attività del Gruppo 73
3. Principi generali di comportamento 74
PROCESSO SENSIBILE L) HUMAN RESOURCES 76
1. Selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo 76
2. Gestione amministrativa del personale 78
3. Gestione del sistema premiante e di valutazione della performance 79
4. Principi generali di comportamento 81

PROCESSO SENSIBILE M) – GESTIONE DEL SISTEMA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 82
1. Gestione degli adempimenti in materia Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 82
2. Principi generali di comportamento 83
PROCESSO SENSIBILE N) – RICERCA 85
1. Gestione delle attività di ricerca (assegni e dottorati) 85
2. Principi generali di comportamento 86
PROCESSO SENSIBILE O) – GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI ATTIVITA' IN AMBITO DI TERZA MISSIONE 87
1. Gestione delle iniziative di attività in ambito Terza Missione 87
2. Principi generali di comportamento 88
PROCESSO SENSIBILE P) – GESTIONE DEI SERVIZI ALLA DIDATTICA 89
1. Servizi alla didattica 89
2. Gestione delle autodichiarazioni e del rilascio di certificazioni nei confronti degli studenti, ex studenti e laureati 90
3. Rilascio delle pergamene 91
4. Selezione e gestione dei docenti a contratto 92
5. Svolgimento degli esami 93
6. Gestione delle attività di produzione ed erogazione dei contenuti didattici audio/video 94
7. Gestione delle attività post - laurea 95
8. Gestione dell'offerta formativa ai fini dell'accreditamento 96
9. Gestione delle attività di tirocinio 97
10. Principi generali di comportamento 98
PROCESSO SENSIBILE Q) – SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 99
1. Supporto al Nucleo di Valutazione 99
2. Principi generali di comportamento 100
PROCESSO SENSIBILE R) – SUPPORTO PRESIDIO DELLA QUALITÀ (PQA) 101
1. Supporto Presidio della Qualità 101
2. Principi generali di comportamento 102
PROCESSO SENSIBILE S) – GESTIONE DEI CORSISTI 103
1. Prevalutazione degli studenti 103
2. Immatricolazione degli studenti 104
3. Principi generali di comportamento 104
PROCESSO SENSIBILE T) – GESTIONE DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA 105
1. Gestione delle procedure concorsuali, selettive e di valutazione comparativa (es. reclutamento professori incardinati - ordinari/associati- contratti e borse di ricerca, etc.) 105
2. Gestione delle procedure di selezione e di valutazione comparativa con particolare riguardo alla mobilità internazionale per studenti, neolaureati, docenti e personale tecnico-amministrativo di Ateneo 106
3. Principi generali di comportamento 107

PREMESSA

La Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito anche "Modello Organizzativo 231") si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei destinatari del Modello dell'Università Telematica Universitas Mercatorum (di seguito anche "Universitas Mercatorum" o "Ateneo") tramite la costruzione di un insieme strutturato di principi generali di comportamento e di elementi di controllo (es. Codice Etico, procedure), diretti a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto 231").

A tal fine, la presente Parte Speciale è articolata considerando i singoli "Processi" e correlate "Attività Sensibili", oggetto della relativa mappatura e si compone delle seguenti parti:

- individuazione dei Processi e Attività Sensibili ai sensi del Decreto 231;
- individuazione delle "*famiglie*" di reato astrattamente configurabili per ciascuna Attività Sensibile e delle principali modalità di commissione delle fattispecie penali;
- rappresentazione dei controlli esistenti: principi generali di comportamento e presidi di controllo specifici.

L'obiettivo della Parte Speciale è, dunque, quello di:

- consentire una immediata conoscenza dei reati appartenenti alla singola "famiglia" di reato in esame astrattamente applicabili;
- comprendere le concrete modalità di realizzazione nella realtà dell'Ateneo del rischio-reato;
- definire specifici principi generali di comportamento:
- imporre l'adozione di specifici elementi di controllo preventivi.

L'individuazione dei Processi e delle correlate Attività Sensibili e la successiva elaborazione della presente Parte Speciale ha previsto l'adozione dell'approccio metodologico più diffusamente descritto nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo 231.

❖ ***Legenda famiglie di reato***

Legenda famiglie di reato	
PA	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (**Art. 24**)
IT	Delitti informatici (**Art.24-bis**)
CR	Delitti di criminalità organizzata (**Art.24 -ter**)
PPA	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (**Art.25**)
FA	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**Art.25 bis**)
IC	Delitti contro l'industria e il commercio (**Art.25 bis.1**)
SOC	Reati societari (**Art.25- ter**)
TER	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (**Art-25-quater**)
PI	Delitti contro la persona individuale (**Art.25- quinquies**)
SSL	Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (**Art.25- septies**)
RR	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (**Art. 25-octies**)
PAG	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**Art. 25-octies.1**)
DA	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**Art. 25-novies**)
IND	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**Art. 25-decies**)
AMB	Reati ambientali (**Art.25- undecies**)
IMP	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**Art. 25-duodecies**)
XE	Razzismo e xenofobia (**Art.25- terdecies**)
TRIB	Reati tributari (**Art. 25-quinquiesdecies**)
PC	Delitti contro il patrimonio culturale (**Art. 25 - septiesdecies**)

PROCESSI, ATTIVITÀ SENSIBILI E FAMIGLIE DI REATO POTENZIALMENTE RILEVANTI NELL'AMBITO DELL'ATENEO

Elenco dei Processi e Attività Sensibili ai sensi del Decreto 231

Ad esito delle attività di *Risk Assessment* svolte, sono stati individuati i seguenti Processi e Attività Sensibili.

Processi sensibili

A. Amministrazione Finanza e Controllo

1. **Gestione delle risorse finanziarie.**
2. **Gestione dei conti correnti e rapporti con istituti di credito.**
3. **Gestione attività di cash pooling.**
4. **Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici/privati e relativa rendicontazione.**
5. **Gestione degli adempimenti fiscali.**
6. **Gestione delle attività relative a operazioni sul patrimonio dell'Ente.**
7. **Gestione dei rapporti con le Società del Gruppo: gestione delle attività connesse alle transazioni infragruppo.**
8. **Realizzazione di investimenti.**
9. **Tenuta e conservazione della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente.**
10. **Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione.**
11. **Gestione dei proventi della didattica: gestione dei ricavi, crediti e incassi, correlati all'erogazione di servizi istituzionali da parte dell'Ateneo.**
12. **Gestione contabile delle partite di credito e delle attività di recupero crediti verso i corsisti.**
13. **Gestione dei rapporti con i Poli di Orientamento, con particolare riferimento alle attività di gestione del processo di fatturazione**

B. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione delle attività legate all'ottenimento di provvedimenti amministrativi.**
2. **Gestione dei rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative indipendenti (es. Garante dei dati personali, AGCM).**
3. **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche ispettive e di controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro etc.).**
4. **Gestione dei rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione: attività relative alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione della propria attività presso gli Enti della Pubblica Amministrazione, altre Università e Enti di Ricerca.**
5. **Partecipazione a bandi di gara/licitazioni private indette da Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati.**

C. Acquisti

1. **Acquisto di beni e servizi con particolare riferimento alle attività di individuazione del fornitore.**
2. **Stipula ed esecuzione di contratti passivi.**
3. **Gestione delle attività di qualifica delle terze parti.**

D. Gestione del Canale Diretto - Orientamento

1. **Monitoraggio dei Key Performance Indicators (KPI) e valutazione delle performance.**
2. **Gestione del Canale Diretto – Orientamento e Contact Service.**

E. Sviluppo Commerciale

1. **Gestione delle attività di marketing.**
2. **Definizione di obiettivi e politiche commerciali.**
3. **Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali.**
4. **Gestione dei rapporti con i Poli di Orientamento con riferimento alle attività di accreditamento.**
5. **Gestione di eventi e congressi.**

F. Gestione dei Poli di Orientamento

1. **Gestione delle sedi d'esame.**

G. Legale e Societario

1. **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.**
2. **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi di Ateneo.**
3. **Gestione dei marchi, brevetti, know-how nonché immagini protette dal diritto d'autore.**
4. **Definizione e revisione di contratti di Ateneo.**

H. Building Management

1. **Building Management.**

I. Ambiente

1. **Gestione degli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti.**

J. ICT

1. **Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle reti.**

K. Corporate Relations & Career Service

1. **Gestione partnership con terze parti in ambito career service.**
2. **Gestione dei rapporti esterni (enti pubblici, enti privati, fondazioni etc.) per la promozione delle attività del Gruppo.**

L. Human Resources

1. **Selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo.**
2. **Gestione amministrativa del personale.**
3. **Gestione del sistema premiante e di valutazione della performance.**

M. Gestione del sistema per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. **Gestione degli adempimenti in materia Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).**

N. Ricerca

1. **Gestione delle attività di ricerca (assegni e dottorati).**

O. Gestione delle iniziative di attività in ambito Terza Missione

1. **Gestione delle iniziative di attività in ambito Terza Missione.**

P. Gestione dei servizi alla didattica

1. **Servizi alla didattica.**
2. **Gestione delle autodichiarazioni e del rilascio di certificazioni nei confronti degli studenti, ex-studenti e laureati.**
3. **Rilascio delle pergamene.**
4. **Selezione e gestione dei docenti a contratto.**
5. **Svolgimento degli esami.**
6. **Gestione delle attività di produzione ed erogazione dei contenuti didattici audio/video.**
7. **Gestione delle attività post – laurea.**
8. **Gestione dell'offerta formativa ai fini dell'accreditamento.**
9. **Gestione delle attività di tirocinio.**

Q. Supporto al Nucleo di Valutazione

1. **Supporto al Nucleo di Valutazione.**

R. Supporto Presidio della Qualità

1. **Supporto Presidio della Qualità.**

S. Gestione dei corsisti

1. **Prevalutazione degli studenti.**
2. **Immatricolazione degli studenti.**

T. Gestione delle procedure ad evidenza pubblica

1. **Gestione delle procedure concorsuali, selettive e di valutazione comparativa (es. reclutamento professori incardinati - ordinari/associati- contratti e borse di ricerca, etc.).**
2. **Gestione delle procedure di selezione e di valutazione comparativa con particolare riguardo alla mobilità internazionale per studenti, neolaureati, docenti e personale tecnico – amministrativo di Ateneo.**

PROCESSO SENSIBILE A) – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al Processo *"Amministrazione Finanza e Controllo"* sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Amministrazione Finanza e Controllo	Famiglie di reato[1]								
	PA	IT	CR	PPA	SOC	TER	RR	PAG	TRIB
Gestione delle risorse finanziarie: gestione di incasso, pagamenti e bonifici (es. assegni e bonifici)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestione dei conti correnti e rapporti con istituti di credito			✓				✓	✓	
Gestione attività di cash pooling							✓	✓	✓
Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici/privati e relativa rendicontazione	✓						✓		
Gestione degli adempimenti fiscali							✓		✓
Gestione delle attività relative a operazioni sul patrimonio dell'Ente					✓				
Gestione dei rapporti con le Società del Gruppo: gestione delle attività connesse alle transazioni infragruppo							✓		✓
Realizzazione di investimenti			✓				✓		✓
Tenuta e conservazione della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente					✓				✓
Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione					✓				
Gestione dei proventi della didattica: gestione dei ricavi, crediti e incassi, correlati all'erogazione di servizi istituzionali da parte dell'Ateneo							✓	✓	✓

[1] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

Processo sensibile: Amministrazione Finanza e Controllo	Famiglie di reato[1]								
	PA	IT	CR	PPA	SOC	TER	RR	PAG	TRIB
Gestione contabile delle partite di credito e delle attività di recupero crediti verso corsisti					✓				✓
Gestione dei rapporti con i Poli di Orientamento, con particolare riferimento alle attività di gestione del processo di fatturazione		✓	✓		✓				✓

1. Gestione delle risorse finanziarie: gestione di incasso, pagamenti e bonifici (es. assegni e bonifici)

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Le fattispecie in esame potrebbero realizzarsi nel momento in cui l'Ente venga utilizzato per far transitare fondi illeciti provenienti da attività criminali. Le operazioni bancarie, i pagamenti, i trasferimenti di denaro o le operazioni di investimento possono essere effettuati per favorire il riciclaggio o il finanziamento delle attività dell'organizzazione criminale.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività di gestione delle risorse finanziarie potrebbe essere astrattamente strumentale alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo attraverso la rendicontazione di spese inesistenti o superiori a quelle effettivamente sostenute, si potrebbero creare disponibilità extracontabili, cui attingere per pagare Pubblici Ufficiali al fine di ottenere un indebito vantaggio per l'Ateneo.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".
- Art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità".

- Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”.
- Art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *L’attività di gestione delle risorse finanziarie potrebbe essere astrattamente strumentale alla corruzione tra privati. A titolo esemplificativo attraverso la rendicontazione di spese inesistenti o superiori a quelle effettivamente sostenute, si potrebbero creare disponibilità extracontabili, cui attingere per pagare esponenti di altre società al fine di ottenere un indebito vantaggio per l’Ateneo.*

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-quater e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *Nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame, potrebbero essere effettuate disposizioni di pagamenti o trasferimenti finanziari a soggetti giuridici o persone fisiche collegate, anche indirettamente, a gruppi o entità coinvolte in attività terroristiche, o ancora potrebbero essere creati fondi neri o utilizzati conti correnti esteri non tracciati, che consentano l’accumulo e il successivo trasferimento di risorse economiche con finalità illecite.*

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/01):

- Art. 648 c.p. “Ricettazione”.
- Art. 648-bis c.p. “Riciclaggio”.
- Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.
- Art. 648 ter1 c.p. “Autoriciclaggio”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *I rischi-reato indicati potrebbero potenzialmente configurarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante: (i) pagamenti a favore di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale. (ii) incasso di titoli di credito con la clausola di trasferibilità e di provenienza illecita (assegni bancari e postali, assegni circolari).*

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
- Art. 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
- Art. 640-ter c.p. “Frode informatica”.
- Art 512-bis c.p. “Trasferimento fraudolento di valori”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-octies.1 e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *L’utilizzo, da parte di soggetti dell’Ateneo senza che gli stessi ne siano titolari, di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante.*

- *Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, per indurre un trasferimento di valuta virtuale, al fine di trarre vantaggio, ad esempio attraverso l'utilizzo abusivo dei dati bancari del cliente, per l'Ateneo.*

Reati tributari 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione Infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa Dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000) "Emissione di fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione".
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Tale attività rileva in via strumentale ai fini delle fattispecie penali in esame, poiché potrebbero essere poste in essere condotte fraudolente (es. fatture per operazioni inesistenti registrate in contabilità) volte alla alterazione dei dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette).*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Regolamentazione dell'Attività Sensibile in esame tramite apposita documentazione.
- Definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e modalità di identificazione dei soggetti abilitati ad effettuare le operazioni.
- Definizione dei limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie e sono previste soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate alle singole persone.
- Indicazione da parte del soggetto richiedente, nell'ambito dell'impiego delle risorse finanziarie, della classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.
- Esclusione circa l'erogazione di pagamenti in contanti o in natura.
- Individuazione, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, di limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale dell'Ateneo.
- Definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra la disposizione di pagamento e la fattura e/o altro documento contabile.
- Definizione delle modalità di verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e degli incassi, nonché delle operazioni di tesoreria.
- Tracciabilità delle attività svolte con la finalità di assicurare la correttezza e trasparenza, in accordo con il principio della segregazione dei compiti e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Definizione di modalità e criteri per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
- Gestione dei pagamenti con il supporto di sistemi informativi (DocFinance) e verifica di corrispondenza delle transazioni finanziarie in termini di controparte coinvolta nell'operazione e coerenza con la relativa documentazione a supporto.
- Verifica sul paese di apertura del conto corrente delle controparti (soggetti terzi) coinvolte nelle operazioni finanziarie (es. black-list, «paradisi fiscali»).

2. Gestione dei conti correnti e rapporti con istituti di credito

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 416 c.p.: "Associazione per delinquere".
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame l'Ateneo potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto, direttamente o indirettamente, in operazioni finanziarie illecite riconducibili a organizzazioni criminali attraverso l'utilizzo di conti correnti di Ateneo per movimentare fondi illeciti, mascherando i reali beneficiari mediante l'impiego di società di comodo o prestanome.*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività rileva in quanto, se realizzata mediante denaro proveniente da delitto (anche se compiuto dall'Ateneo), è idonea a configurare l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività finanziarie, sempre che sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato.*

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".
- Art. 512-bis "Trasferimento fraudolento di valori".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies.1 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *La gestione dei conti correnti e rapporti con istituti di credito l'Ateneo potrebbe procedere all'erogazione di pagamenti mediante strumenti elettronici a soggetti non identificati o con conti in giurisdizioni a rischio, senza adeguate verifiche sulla legittimità del beneficiario e della transazione o procedere alla falsificazione o alterazione di bonifici online e transazioni elettroniche, inserendo coordinate bancarie diverse da quelle legittime per dirottare fondi di Ateneo verso conti illeciti o ancora utilizzare criptovalute o strumenti di pagamento anonimi per trasferire risorse senza tracciabilità, eludendo i controlli antiriciclaggio e la normativa sulla trasparenza delle transazioni finanziarie.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Modalità operative di apertura, movimentazione e chiusura dei conti correnti, in linea con i principi di segregation of duties.
- Utilizzo di intermediari finanziari e bancari dotati di adeguati presidi atti a garantire trasparenza e a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- Monitoraggio e riconciliazione periodica dei conti correnti.

3. Gestione attività di cash pooling

3.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo, precedentemente coinvolto in attività illecite (es. evasione fiscale, frodi nei confronti della Pubblica Amministrazione), potrebbe convogliare i proventi illeciti verso una delle società controllate del Gruppo e, successivamente, tramite la gestione centralizzata, i fondi potrebbero essere rimescolati con la liquidità delle altre società, perdendo così ogni tracciabilità diretta della loro origine.*

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".
- Art 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies.1 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un dipendente della tesoreria incaricato della gestione dei flussi finanziari nel cash pooling, potrebbe ottenere in modo fraudolento le credenziali di accesso al sistema home banking di una controllata, e, tramite tale accesso, eseguire operazioni di bonifico dal conto della controllata a favore di conti terzi (es. conti personali, conti esteri intestati a società fittizie).*

Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione Infedele".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 "Emissione di fatture per operazioni inesistenti".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, al fine di abbattere l'imponibile fiscale potrebbe simulare operazioni finanziarie infragruppo, imputando costi fittizi connessi al servizio di cash pooling (es. interessi passivi gonfiati, spese di gestione artificiose).*

3.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Definizione delle modalità di gestione accentrata della tesoreria.
- Definizione dei criteri di remunerazione dell'attività di cash pooling.
- Formale definizione e approvazione degli accordi di cash pooling, nel rispetto del sistema di poteri dell'Ateneo.

4. Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici/privati e relativa rendicontazione

4.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art.640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Si tratta dell'attività di richiesta e successiva destinazione dei finanziamenti pubblici erogazioni, contributi, sovvenzioni a qualunque titolo erogati all'Ateneo. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento era stato erogato, impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri per attestare, ad esempio, l'appartenenza ad una determinata categoria o l'esercizio di un'attività in realtà mai realizzata o realizzata solo in parte al fine di beneficiare del finanziamento erogato dallo Stato o da altro ente pubblico.*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe ottenere un finanziamento pubblico presentando documentazione falsa (progetti, spese, fatture). Le somme ricevute potrebbero poi essere trasferite a soggetti terzi o società collegate tramite operazioni simulate, con lo scopo di ostacolare l'identificazione della loro origine illecita. Successivamente, il denaro potrebbe essere così reimpiegato in attività economiche apparentemente lecite, configurando così il reato di riciclaggio.*

4.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Definizione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con la Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di finanziamenti e fornire rendicontazioni sull'utilizzo dei fondi. Le somme ricevute non possono essere destinate a finalità diverse da quelle per le quali sono state autorizzate.
- Articolazione del processo di gestione di questa attività, in linea generale, nelle seguenti fasi: individuazione e valutazione preliminare del bando di gara; preparazione e presentazione della documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento; gestione amministrativa e documentale dei rapporti con l'ente erogante; gestione operativa dell'attività finanziata ed eventuali varianti di progetto.
- Svolgimento delle attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento dell'attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Individuazione formale, mediante apposita procura, dei soggetti autorizzati a rappresentare l'Ateneo con soggetti pubblici in relazione a queste attività, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici sono formalmente delegati al compimento di tali attività.
- Tracciabilità e archiviazione della documentazione rilevante, relativa alla richiesta di finanziamento, alla gestione operativa del progetto finanziato, alla rendicontazione, alle eventuali verifiche e ispezioni e rapporti con partner presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Monitoraggio e rendicontazione dei parametri di Ateneo per l'ottenimento di contributi e sovvenzioni statali a supporto delle attività istituzionali.
- Approvazione nel rispetto delle procure in vigore degli accordi con soggetti pubblici e privati finalizzati ai progetti di ricerca conto terzi.
- Svolgimento di controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per ottenere il finanziamento/contributo/sovvenzione.
- Identificazione delle Strutture Organizzative responsabili di curare gli aspetti operativi connessi alla predisposizione dei documenti per l'ottenimento dei finanziamenti/contributi/sovvenzioni.
- Sottoscrizione di appositi accordi contrattuali che stabiliscano le modalità di erogazione del finanziamento/contributo/sovvenzione, le condizioni, gli obblighi e gli impegni di ciascuna delle parti, e le modalità di erogazione ed eventuale restituzione dello stesso, nonché la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione delle spese.
- Predisposizione, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere all'Ente ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici e privati, in linea con le procedure previste.
- Monitoraggio in merito alla gestione, impiego e consuntivazione di contributi/ finanziamenti ricevuti, anche nell'ambito dei partenariati.
- Gestione degli adempimenti legati alla rendicontazione dei contributi/finanziamenti ricevuti assicurandone la tracciabilità mediante evidenze documentali.
- Attività di reporting e controlling su avanzamenti (valutazione scostamenti).
- Supporto al personale docente con riguardo alla gestione degli adempimenti discendenti dalla partecipazione a bandi per finanziamenti di progetti di ricerca.

5. Gestione degli adempimenti fiscali

Con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- *Monitoraggio della normativa fiscale rilevante.*
- *Compilazione, tenuta e conservazione dei registri rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.*
- *Monitoraggio delle scadenze fiscali.*

- *Predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (con riferimento sia alle dichiarazioni annuali/periodiche che alle dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, etc.).*
- *Liquidazione e versamento delle imposte.*

5.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, Decreto 231):

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe ottenere un provento illecito da reimpiegare in attività economiche che derivi dalla commissione di un reato tributario (es. dichiarazione fraudolenta da cui si generi un risparmio d'imposta a favore dell'Ateneo, etc.).*

Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4, D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
- Art. 10, D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione".
- Art. 11, D.Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali i dati potrebbero essere stati alterati in modo fraudolento in fase di predisposizione del dato contabile o nella fase di calcolo e predisposizione delle dichiarazioni anche infrannuali delle imposte dovute, al fine di conseguire l'evasione tributaria.*

5.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Attuazione del principio di segregazione dei ruoli tra le attività di gestione delle contabilità e la successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, tra le attività di determinazione delle imposte, effettuazione delle scritture contabili e versamento delle imposte dovute e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Archiviazione in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.
- Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni/certificazioni e il conseguente versamento all'Agenzia delle Entrate.
- Tracciabilità delle attività che vedono il coinvolgimento dei referenti delle Strutture Organizzative, con la finalità di assicurarne la correttezza e trasparenza, in accordo con il principio della segregazione dei compiti e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.

- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa fiscale vigente.
  Verifica corretta e completa determinazione del calcolo imposte dirette e indirette.
- Coinvolgimento della Funzione Tax Management di Gruppo per la valutazione degli impatti fiscali delle operazioni di Ateneo.

6. Gestione delle attività relative a operazioni sul patrimonio dell'Ente

6.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Reati societari (Art. 25-ter, Decreto 231):

- Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori".
- Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale".
- Art. 2638, comma 1 e 2, c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'attività sopra indicata, potrebbe astrattamente configurarsi il rischio di commissione del reato di «Operazioni In pregiudizio dei creditori" qualora, il Consiglio di Amministrazione deliberi una riduzione del patrimonio dell'Ente per perdite, nonostante non siano state accantonate risorse sufficienti per i creditori né presentate garanzie alternative.*

6.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Previsione del rispetto, con riguardo allo svolgimento delle operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, alle operazioni sul patrimonio dell'Ente, all'acquisto e la cessione di partecipazioni, delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate governance* e delle procedure di valutazione ed analisi delle suddette operazioni.
- Regolamentazione tramite apposita documentazione, dello svolgimento dell'Attività Sensibile in esame. In particolare, tracciabilità di proposte, studi, valutazioni in relazione a tutte le operazioni sul patrimonio dell'Ateneo.
- Tracciabilità e controllo, qualora tali operazioni richiedessero il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni competenti (ad es.: proposte, valutazioni, programmi, ecc.), delle specifiche attività svolte.
- Approvazione, da parte degli organi competenti (Consiglio di Amministrazione, etc.), garantendo la formalizzazione e tracciabilità delle delibere avvalendosi della competente Funzione Legale.

7. Gestione dei rapporti con le Società del Gruppo: gestione delle attività connesse alle transazioni infragruppo

7.1 Fattispecie di reato rilevante per l'attività sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648 ter.1 "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Le fattispecie previste dalla presente famiglia di reato potrebbero, teoricamente, realizzarsi nel caso in cui l'Ateneo effettui una prestazione in favore di altra società facente parte del Gruppo utilizzando somme, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto (compiuto anche a titolo di concorso), sempre che la prestazione sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro, bene o altra utilità utilizzata. L'attività potrebbe essere altresì strumentale per il compimento delle fattispecie in esame, a titolo esemplificativo, qualora l'Ateneo effettui operazioni infragruppo con l'intento di raccogliere denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti commessi dall'Ateneo stesso, ovvero in concorso con le società del Gruppo.*

Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione Infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa Dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 "Emissione di fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione".
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *La gestione delle operazioni infragruppo rileva in quanto una singola operazione può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive all'operazione, a costituire l'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare uno dei reati tributari in esame.*

7.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Trasparenza delle operazioni/transazioni/prestazioni fra le Società del Gruppo. In particolare, i rapporti infragruppo sono condotti nel rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti in parola.
- Monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture Organizzative competenti di Multiversity S.p.A. avente ad oggetto le attività poste in essere tra le società del Gruppo Multiversity.
- Realizzazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari di Ateneo con riferimento ai pagamenti/operazioni infragruppo.
- Previsione, in relazione al trasferimento di fondi tra conti correnti delle società del Gruppo, di idonei sistemi di controllo e di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico, con indicazione dei criteri e delle modalità di esecuzione.
- Svolgimento dell'attività in esame in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Svolgimento delle attività amministrative dell'Ateneo in coordinamento con Multiversity S.p.A. (es. attività funzionali alla gestione dei pagamenti, alla predisposizione del bilancio di Ateneo, etc.) secondo i contratti intercompany.

- Definizione e approvazione delle convenzioni/contratti per la formalizzazione e gestione dei rapporti con altre Atenei/Società del Gruppo, ivi incluse le modalità di utilizzo dei fondi o riconoscimento di corrispettivi/royalties.
- Verifica dell'effettiva esecuzione del contratto da parte delle controparti.
- Definizione, da parte delle Funzioni competenti di Gruppo, di criteri per la determinazione dei corrispettivi nell'ambito delle operazioni intercompany.
- Coinvolgimento, ove necessario, della Funzione Tax Management di Gruppo sia in fase di definizione dell'operazione che nelle successive fasi di esecuzione, per garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.
- Verifica periodica degli aspetti contabili relativi alle operazioni con parti correlate nell'ambito dei rapporti infragruppo.
- Gestione delle operazioni con parti correlate secondo la Procedura di riferimento.

8. Realizzazione di investimenti

8.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere".
- Art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniere".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe partecipare ad un programma di investimento e supporto a iniziative imprenditoriali innovative (es. spin-off accademici, progetti di ricerca applicata), destinando risorse economiche o know-how, insieme ad altri enti destinatarie dell'investimento, apparentemente in linea con i criteri di selezione ma in realtà riconducibili, tramite prestanome, a un'organizzazione criminale (es. di tipo mafioso). Le somme investite vengono quindi utilizzate per finalità di reimpiego o riciclaggio, camuffando l'origine illecita dei capitali attraverso l'apparente partecipazione a un progetto lecito.*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648 ter.1 "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Mediante le attività di investimento, l'Ateneo potrebbe effettuare operazioni finanziarie, senza svolgere adeguate verifiche sull'origine dei capitali oggetto dell'investimento o dei soggetti coinvolti. I capitali utilizzati nell'ambito dell'operazione potrebbero essere di provenienza illecita (es. derivanti da reati fiscali, corruzione o truffe), consentendo la "ripulitura" di tali fondi, reinvestendoli in un'attività formalmente lecita.*

Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione Infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa Dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 "Emissione di fatture per operazioni inesistenti.
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione documenti contabili".

- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 “Indebita compensazione”.
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *L’Ateneo potrebbe realizzare un investimento in un progetto innovativo e per accedere a determinati incentivi fiscali o per aumentare le deduzioni in bilancio, potrebbero essere documentati costi superiori a quelli effettivamente sostenuti, attraverso l’acquisto di beni strumentali o servizi mai effettivamente resi ad una società partner oppure resi a un valore minore rispetto a quanto indicato in fattura.*

8.2 Presidi di controllo

Nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Svolgimento dell’attività in esame in conformità del principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Previsione, nello svolgimento dell’attività in esame, del rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell’Ateneo, dal sistema interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Attività di pianificazione, controlling e reporting relative ai costi da parte della competente Funzione di Gruppo.
- Definizione dei criteri di valutazione dell’investimento.
- Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’investimento e formalizzazione mediante delibera per importi eccedenti i limiti delle procure in vigore con il supporto della competente Funzione Legale.
- Monitoraggio degli investimenti.

9. Tenuta e conservazione della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente

9.1 Fattispecie di reato rilevante per l’Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Con specifico riferimento alle Attività di:

- *Corretta tenuta dei rapporti con i terzi e relativa gestione contabile delle partite di debito/ credito.*
- *Gestione amministrativa e contabile delle partecipazioni, dei cespiti e delle immobilizzazioni.*
- *Processi estimativi, quantificazione delle poste valutative e fondi rischi e oneri.*
- *Documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e dell'ulteriore documentazione obbligatoria.*

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l’Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Reati societari (Art. 25-ter, Decreto 231):

- Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”.
- Art. 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”.
- Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”.
- Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”.
- Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”.
- Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”.
- Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”.

- Art. 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *I reati di “False comunicazioni sociali”, “Fatti di lieve entità” o di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” potrebbero essere realizzati mediante l’esposizione di dati contabili non rispondenti al vero anche attraverso la variazione dei conti esistenti, l’inserimento di poste a valori difformi da quelle reali (come, ad esempio, la sopravvalutazione dei crediti, etc.), l’occultamento di risorse di Ateneo in fondi liquidi o riserve occulte.*

Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti”.
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”.
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione Infedele”.
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 “Omessa Dichiarazione”.
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 “Emissione di fatture per operazioni inesistenti”.
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione documenti contabili”.
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 “Indebita compensazione”.
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *L’Ateneo, ai fini delle fattispecie penali in esame, potrebbe porre in essere condotte fraudolente (es. fatture per operazioni inesistenti registrate in contabilità) volte alla alterazione dei dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione del Bilancio d’esercizio.*

9.2 Presidi di controllo

Nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Svolgimento dell’attività in esame da parte delle Strutture Organizzative competenti che si impegnano ad osservare le prescrizioni impartite dalle leggi in materia.
- Regolamentazione tramite apposita documentazione che disciplina le attività in questione e che richiede il rispetto dei principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziare veritiere e tempestive.
- Definizione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità delle principali fasi dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative e degli eventuali commenti in bilancio.
- Svolgimento dell’attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Previsione di attività di formazione di base verso tutti i responsabili delle Strutture Organizzative, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, dal sistema interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Svolgimento di attività di pianificazione, controlling e reporting relative ai ricavi e ai costi.
- Svolgimento di controlli in merito alla completezza e coerenza delle rilevazioni contabili.
- Verifiche di corretta e completa predisposizione della documentazione di bilancio.

10. Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione

10.1 Fattispecie di reato rilevante per l'attività sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Reati societari (Art. 25-ter, Decreto 231):

- Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".
- Art. 2625 c.c. "Impedito controllo".
- Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale".
- Art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nel corso di una revisione periodica o in fase di predisposizione del bilancio, un esponente dell'Ateneo potrebbe fornire documentazione alterata o parziale al Collegio dei Revisori e/o alla Società di Revisione, occultando passività rilevanti o sovrastimando ricavi.*

10.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Regolamentazione dell'Attività Sensibile in esame tramite apposita documentazione.
- Svolgimento delle attività nel rispetto del principio di segregazione dei compiti fra le varie funzioni coinvolte e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Definizione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo in relazione alle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste da Soci e del Collegio dei Revisori e dalla società di revisione.
- Sussistenza di sistemi di controllo che garantiscono la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico.
- Previsione di flussi informativi tra le Strutture Organizzative coinvolte nel processo, e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.
- Regolamentazione delle fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile.
- Produzione, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, di tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.
- Documentazione e archiviazione su supporto cartaceo/elettrico di tutte le fasi del processo a cura delle Strutture Organizzative competenti.

11. Gestione dei proventi della didattica: gestione dei ricavi, crediti e incassi, correlati all'erogazione di servizi istituzionali da parte dall'Ateneo

11.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
  Art. 648 ter1 c.p. "Autoriciclaggio".

- *Nell'ambito dell'attività di gestione dei proventi della didattica, dei proventi dei ricavi, crediti, incassi etc, l'Ateneo consapevole della provenienza illecita di tali proventi (es. derivanti da attività fraudolente o appropriazioni indebite), potrebbe utilizzarli per scopi personali o istituzionali.*

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- Art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica".
- Art 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies.1 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *I reati indicati potrebbero essere integrati attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dell'Ateneo o l'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di conseguire una indebita utilità. In particolare, nell'ambito della gestione dei proventi della didattica, potrebbero essere utilizzati illecitamente i sistemi informatici al fine di modificare l'importo dei proventi registrati, indirizzando tali fondi verso conti non autorizzati.*

Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4, D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
- Art. 10, D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione".
- Art. 11, D.Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *In particolare, l'Attività Sensibile in esame rileva poiché rappresenta la sede in cui materialmente può essere posto in essere uno degli illeciti tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali il cui dato potrebbe essere stato alterato in modo fraudolento la registrazione dei ricavi derivanti dai corsi erogati o nella mancata registrazione degli stessi, al fine di conseguire l'evasione tributari.*

11.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Regolamentazione dell'Attività Sensibile in esame tramite apposita documentazione.
- Svolgimento dell'attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.

- Verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nel documento di fatturazione rispetto alla tipologia di servizio prestato e alle condizioni di vendita (es. convenzioni, ecc.) con il supporto delle competenti Funzioni di Gruppo (IT Finance).
- Verifica di corretta e completa rilevazione contabile dei proventi della didattica (crediti e incassi) con il supporto delle competenti Funzioni di Gruppo (IT Finance).
- Verifica automatica (mediante sistema informatico) della regolarità dei pagamenti effettuati dalla controparte ai fini dell'erogazione dei servizi legati alla didattica (prenotazione esami, tesi, ecc.).
- Presenza di blocchi a sistema, previsti dalla competente Funzione IT che garantiscono, in caso di mancato incasso, l'interruzione dell'erogazione dei servizi (es. possibilità di sostenere esami) e nel rispetto del contratto con lo studente.
- Verifica di corretta registrazione e associazione degli incassi, in termini di corrispondenza della controparte e coerenza con la relativa documentazione di supporto.
- Monitoraggio e riconciliazione periodica dei conti transitori.

12. Gestione contabile delle partite di credito e delle attività di recupero crediti verso i corsisti

12.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato

Reati societari (Art. 25-ter, Decreto 231):

- Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".
- Art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".
- Art. 2625 c.c. "Falsità nelle comunicazioni ai revisori".
- Art. 2634 c.c. "Infedeltà patrimoniale".
- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'ambito della gestione contabile delle partite di credito e delle attività di recupero crediti verso i corsisti, un soggetto apicale o incaricato della redazione del bilancio potrebbe, al fine di rappresentare una situazione economico-patrimoniale più favorevole, iscrivere in bilancio crediti verso corsisti di dubbia esigibilità come integralmente esigibili, omettendo o ritardando la svalutazione prevista dai principi contabili.*

Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4, D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
- Art. 10, D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione".
- Art. 11, D.Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Attività Sensibile in esame rileva poiché rappresenta la sede in cui materialmente può essere posto in essere uno degli illeciti tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, mediante l'missione o registrazione di fatture relative a crediti inesistenti (ad esempio per corsisti mai iscritti o servizi mai prestati), in modo*

tale da "gonfiare" le passività o generare costi deducibili al fine di ridurre indebitamente la base imponibile delle imposte dirette o creare falsi crediti IVA da utilizzare in compensazione.

12.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Definizione delle modalità di gestione e monitoraggio dei crediti scaduti/in scadenza non ancora riscossi.
- Definizione delle modalità di sollecito e recupero del credito (inclusi piani di rientro).
- Autorizzazione, in base al sistema di procure vigenti, di proposte transattive, stralcio dei crediti e passaggio a perdita.
- Contrattualizzazione e monitoraggio dell'attività svolta da società di recupero crediti esterne.
- Definizione delle modalità e criteri per l'emissione delle note di credito.
- Monitoraggio delle note di credito emesse.

13. Gestione dei rapporti con i Poli di Orientamento, con particolare riferimento alle attività di gestione del processo di fatturazione

13.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis, Decreto 231):

- Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico".
- Art.491-bis c.p. "Falsificazione, alterazione o cancellazione del contenuto di comunicazioni informatiche rilevanti ai fini probatori".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica".
- Art. 615-quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nel contesto della gestione amministrativo-contabile delle attività svolte dai Poli di Orientamento universitario, un esponente dell'Ateneo preposto alla fatturazione o alla gestione informatica dei flussi documentali potrebbe accedere abusivamente al sistema informatico del Polo manipolando le informazioni legate alla fatturazione, al fine di generare fatture fittizie per attività mai realizzate o alterare l'importo delle fatture emesse o ricevute.*

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere".
- Art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniere".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Il Polo di Orientamento operante in un determinato territorio potrebbe di fatto essere controllato da soggetti legati a un'organizzazione criminale. Il Polo potrebbe quindi fungere da strumento per canalizzare fondi universitari verso la rete criminale, attraverso, per esempio, l'emissione di fatture per attività di orientamento mai realmente svolte, o gonfiate, oppure attraverso la stipula di convenzioni o progetti di collaborazione con l'Ateneo, che prevedono erogazioni economiche o rimborsi spese.*

Reati societari (Art. 25-ter, Decreto 231):

- Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".
- Art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".
- Art. 2625 c.c. "Falsità nelle comunicazioni ai revisori".

- Art. 2634 c.c. “Infedeltà patrimoniale”.
- Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *In particolare, nell’ambito dell’attività di fatturazione relativo a servizi svolti da Poli di Orientamento, un esponente dell’Ateneo, d’intesa con referenti del Polo di Orientamento, potrebbe concordare l’inserimento sistematico di costi fittizi o “gonfiati” nei documenti giustificativi e nelle fatture trasmesse agli organi di controllo contabile interni o ai vertici dell’Ateneo.*

Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”.
- Art. 4, D.Lgs. 74/2000) “Dichiarazione infedele”.
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 “Omessa dichiarazione”.
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
- Art. 10, D.Lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”.
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 “Indebita compensazione”.
- Art. 11, D.Lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25 quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *Mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali i dati potrebbero essere stati alterati in modo fraudolento in fase di fatturazione con i Poli di Orientamento o nella fase di calcolo e predisposizione delle dichiarazioni anche infrannuali delle imposte dovute, al fine di conseguire l'evasione tributaria.*

13.2 Presidi di controllo

Nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Regolamentazione dell’Attività Sensibile in esame tramite apposita documentazione che disciplina, nel rispetto delle normative vigenti, lo svolgimento delle fasi, attività e controlli relativi al processo di accreditamento dei Poli di Orientamento.
- Svolgimento dell’attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento dell’attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell’Ateneo dal sistema interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, dalla convenzione di accreditamento nonché dalla procedura accreditamento Poli di Orientamento.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo nel rispetto della ripartizione di attività tra Multiversity S.p.A. e l’Ateneo.
- Definizione, da parte delle Funzioni di Gruppo, delle modalità finalizzate ad assicurare l’accuratezza dei dati contabili sul sistema (Multiorienta) in linea con le condizioni commerciali definite nell’ambito dell’accordo quadro/convenzione di accreditamento.
- Verifiche, da parte delle Funzioni di Gruppo, in merito alla determinazione del corrispettivo per singolo Polo di Orientamento in coerenza con gli incassi di competenza del periodo e le condizioni commerciali applicabili.
- Verifiche in merito alla coerenza tra la fattura ricevuta dai Poli di Orientamento e quanto spettante per il periodo di riferimento.
- Autorizzazione dei pagamenti verso i Poli di Orientamento, in linea con il vigente sistema di procure e deleghe, al fine di garantire la coerenza in termini di importo dovuto e controparte.

- Definizione, da parte delle Funzioni di Gruppo delle modalità di determinazione dei costi di competenza e rifatturazione verso gli Atenei.

14. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo di "*Amministrazione Finanza e Controllo*", l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

È fatto divieto di:

- Aderire a richieste indebite di denaro, servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche.
- Promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative indipendenti, delle Autorità Regolatorie, italiane o straniere, al fine di ottenere benefici per l'Ateneo
- Promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, delle Autorità Regolatorie, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'Ateneo.
- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto dell'Ateneo, presso la Pubblica Amministrazione, presso le Autorità Amministrative Indipendenti o le Autorità Regolatorie, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere.
- Favorire, nei processi di acquisto di beni/servizi, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità Amministrative Indipendenti e Autorità Regolatorie.
- Prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un esponente della Pubblica Amministrazione o un componente delle Autorità Amministrative Indipendenti o delle Autorità Regolatorie al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'Ateneo.
- Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti in errore circa la valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati, ovvero l'omissione di informazioni dovute, al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni.
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento per scopi diversi rispetto a quelli cui erano destinati.

Inoltre, è previsto di:

- Improntare il proprio comportamento a principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
- Conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Strutture Organizzative competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica.

PROCESSO SENSIBILE B) – GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Famiglie di reato[2]			
	PA	PPA	SOC	TRIB
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione delle attività legate all'ottenimento di provvedimenti amministrativi	✓	✓		
Gestione dei rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative indipendenti (es. Garante dei dati personali, AGCM etc.)		✓	✓	
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche ispettive e di controllo (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro etc.)		✓		✓
Gestione dei rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione: attività relative alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione della propria attività in via esemplificativa presso gli Enti della Pubblica Amministrazione, altre Università ed Enti di Ricerca	✓	✓		
Partecipazione a bandi di gara / licitazioni private indette da Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati	✓	✓		

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione delle attività legate all'ottenimento di provvedimenti amministrativi

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".

[2] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”.
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee”.
- Art. 353 c.p. “Turbata libertà degli incanti”.
- Art. 353-bis c.p. “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *In particolare, nell’ambito di tale attività, il reato di truffa in danno dello Stato potrebbe essere integrato attraverso l’uso di artifizi o raggiri per indurre in errore un Ente pubblico al fine di ottenere indebitamente un provvedimento amministrativo a proprio vantaggio.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 319 c.p.: “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”.
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *L’Ateneo, al fine di ottenere indebiti vantaggi da un Pubblico Ufficiale/Incaricato di un Pubblico Servizio, potrebbe corrispondere o promettere denaro o altre utilità al PU/IPS per l'esercizio delle sue funzioni, o per omettere o ritardare ovvero per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici. Ad esempio, l’Ateneo potrebbe offrire denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di un Pubblico Servizio per ottenere indebitamente una licenza o una autorizzazione.*

1.2 Presidi di controllo

Nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame, l’Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Identificazione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Dotazione, da parte dei soggetti abilitati, di adeguati strumenti (es. sistemi informatici, procedure, modalità operative) idonei a garantire: la correttezza, la completezza e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all’ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi.
- Individuazione ed autorizzazione, tramite apposita delega/autorizzazione, dei soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici, tenuto conto del sistema interno di deleghe.
- Partecipazione, in occasione degli incontri, ove possibile, di almeno due rappresentanti dell’Ateneo appositamente delegati.
- Attribuzione, in capo ai soggetti abilitati, della responsabilità di predisporre tutte le azioni necessarie richieste dalla Pubblica Amministrazione in occasione di eventuali sopralluoghi volti alla verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’adempimento amministrativo.
- Svolgimento dell’attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le Strutture Organizzative coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Tracciabilità ed archiviazione presso le Strutture Organizzative competenti, delle varie fasi del processo, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Coordinamento ed indirizzo delle attività istituzionali di Ateneo da parte del Direttore Generale.

2. Gestione dei rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti (es. Garante dei dati personali, AGCM etc.)

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in cambio di un indebito vantaggio a favole di quest'ultima nell'ambito di richieste o rilievi da parte di Autorità pubbliche.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe esporre fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle loro funzioni. ovvero, al medesimo fine, potrebbe occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbe dovuto comunicare a tali autorità.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Regolamentazione, tramite apposita documentazione, dello svolgimento delle attività.
- Svolgimento dell'attività nel rispetto del principio di segregazione dei compiti fra le varie Strutture Organizzative coinvolte e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Partecipazione, in occasione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, di almeno due soggetti appositamente delegati o dotati di apposita procura.
- Documentazione di tutte le fasi del processo, incluso l'iter decisionale (quali le richieste di documentazione/chiarimenti/informazioni formulate dalle Autorità Amministrative Indipendenti, i principali passaggi valutativi, autorizzativi che hanno condotto a elaborare il documento e ad autorizzarne la trasmissione all'esterno, con particolare riferimento ai controlli intermedi eseguiti, le comunicazioni verso l'esterno), in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Coordinamento ed indirizzo delle attività istituzionali di Ateneo da parte del Direttore Generale.
- Definizione delle modalità di gestione delle richieste da parte di autorità pubbliche e amministrative per verifiche su carriere studentesche, titoli etc. e tracciabilità delle relative comunicazioni.
- Definizione delle modalità di coordinamento delle attività istituzionali per garantire il rispetto degli adempimenti previsti dagli enti preposti, ivi inclusi organismi di valutazione e accreditamento, in linea con i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche ispettive e di controllo (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro etc.)

3.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Potrebbero essere attuate condotte illecite finalizzate ad influenzare l'esito della verifica a vantaggio dell'Ateneo con l'intento di evitare l'applicazione di sanzioni.*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione Infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa Dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000) "Emissione di fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "indebita compensazione".
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Tale attività rileva in via strumentale ai fini delle fattispecie penali in esame, poiché potrebbero essere poste in essere condotte fraudolente (es. all'occultamento o distruzione di documenti contabili in occasione di verifiche ispettive e di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate) al fine di ottenere un interesse o vantaggio per l'Ateneo.*

3.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Svolgimento dell'attività nel rispetto del principio di segregazione dei compiti fra le varie Strutture Organizzative coinvolte.
- Partecipazione, in caso di accertamenti o ispezioni da parte di Pubbliche Amministrazioni di almeno due soggetti appositamente delegati o dotati di apposita procura.
- Ottemperanza dei principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza, con riguardo alle dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni.
- Documentazione e archiviazione su supporto cartaceo/elettronico di tutte le fasi del processo a cura delle Strutture Organizzative competenti.

- Tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da esponenti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione di verbali o redazione di apposita relazione interna.
- Archiviazione dei documenti raccolti e trasmessi/consegnati alla Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'ispezione, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.

4. Gestione dei rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione: attività relative alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione della propria attività in via esemplificativa presso gli Enti della Pubblica Amministrazione, altre Università ed Enti di Ricerca

4.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti".
- Art. 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi nell'ambito della gestione dei rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione mediante dichiarazioni omissive o reticenti, al fine di ottenere l'attribuzione di punteggi o requisiti non spettanti.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività di gestione dei rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione potrebbe essere astrattamente strumentale alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo attraverso la corresponsione o promessa di somme di denaro, benefit o altri doni agli incaricati di un pubblico servizio al fine di ottenere indebiti vantaggi nella definizione o approvazione di progetti, partnership o richieste di finanziamento da parte dell'Ateneo.*

4.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Svolgimento di tutte le attività e delle singole fasi del processo di sviluppo dei rapporti con autorità/enti pubblici, nazionali o dell'Unione europea, in conformità ai principi definiti nel Codice Etico, e nell'ambito delle procedure di riferimento.
- Formalizzazione dell'incarico delle persone abilitate ad intrattenere rapporti istituzionali con soggetti pubblici al compimento di tali attività.
- Svolgimento dell'attività nel rispetto del principio di segregazione dei compiti fra le varie Strutture Organizzative coinvolte.
- Partecipazione, nel corso di incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione, ove possibile, di almeno due soggetti appositamente delegati o dotati di apposita procura.
- Tracciabilità e archiviazione della documentazione rilevante, relativa agli incontri effettuati con esponenti della Pubblica Amministrazione in forma cartacea/elettronica.
- Coordinamento ed indirizzo delle attività istituzionali di Ateneo da parte del Direttore Generale.

5. Partecipazione a bandi di gara / licitazioni private indette da Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati

5.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti".
- Art. 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso la partecipazione a bandi di gara/licitazioni private mediante dichiarazioni omissive o reticenti, al fine di ottenere l'attribuzione di punteggi o requisiti non spettanti.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività di partecipazione a bandi di gara / licitazioni private indette da Pubbliche Amministrazioni potrebbe essere astrattamente strumentale alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo attraverso la corresponsione o promessa di somme di denaro, benefit o altri doni agli incaricati di un pubblico servizio, di verificare i requisiti formali e la documentazione tecnica, affinché ometta di rilevare carenze, irregolarità o cause di esclusione dal bando di gara.*

5.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Regolamentazione, tramite apposita documentazione, dello svolgimento delle attività.
- Identificazione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alla partecipazione a bandi pubblici o licitazioni private indette da pubbliche Amministrazioni.
- Svolgimento del processo di gestione di questa attività, nelle seguenti fasi: a) individuazione delle opportunità di partecipazione a bandi di gara o licitazioni private indette da PA; b) gestione dei rapporti precontrattuali con la Pubblica Amministrazione, compresi finalizzati alla stipula di apposite convenzioni fra la medesima e l'Ateneo; c) partecipazione a gare pubbliche / licitazioni private indette dalla PA per l'aggiudicazione dei servizi attraverso la: predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara / licitazioni private; presentazione delle domande di partecipazione all'ente pubblico di riferimento; predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per l'offerta commerciale agli enti; presentazione delle offerte tecniche ed economiche all'ente pubblico di riferimento; perfezionamento del contratto con l'ente (predisponendo tutte le informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso).
- Verifica di tutta la documentazione predisposta dall'Ateneo per l'accesso a bandi di gara pubblici, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, da parte delle Strutture Organizzative competenti in virtù dell'oggetto del contratto.
- Svolgimento dell'attività nel rispetto del principio di segregazione dei compiti fra le varie Strutture Organizzative coinvolte e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dalle Determine del Direttore Generale.
- Partecipazione, nel corso di incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione, ove possibile, di almeno due soggetti appositamente delegati o dotati di apposita procura.
- Tracciabilità ed archiviazione presso le Strutture Organizzative competenti, delle varie fasi del processo, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Formalizzazione e tracciabilità delle attività di collaborazione con partner pubblici/privati per la partecipazione a procedure di gara finalizzate ad attività di ricerca (ivi inclusi, pubblicazione di articoli, attività di progettazione, progetti formativi congiunti, etc.).
- Gestione degli incarichi a consulenti esterni, laddove richiesto dalla tipologia di gara, nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti ex. D. Lgs. 36/2023, ove applicabile secondo le casistiche e la normativa di riferimento.
- Gestione dei progetti finanziati da parte dei professori/ricercatori in qualità di Principal Investigator (PI) aventi Universitas Mercatorum come Hosting Institution (HI).

6. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo di *"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"* l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

È fatto divieto di:

- Cercare di influenzare le decisioni degli esponenti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita e di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231.
- Aderire a richieste indebite di denaro, servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di

Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche.

- Promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative indipendenti, delle Autorità Regolatorie, italiane o straniere, al fine di ottenere benefici per l'Ateneo.
- Promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, delle Autorità Regolatorie, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'Ateneo.
- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto dell'Ateneo, presso la Pubblica Amministrazione, presso le Autorità Amministrative Indipendenti o le Autorità Regolatorie, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere.
- Favorire, nei processi di acquisto di beni/servizi, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità Amministrative Indipendenti e Autorità Regolatorie.
- Prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un esponente della Pubblica Amministrazione o un componente delle Autorità Amministrative Indipendenti o delle Autorità Regolatorie al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'Ateneo.
- Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti in errore circa la valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati, ovvero l'omissione di informazioni dovute, al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni.
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento per scopi diversi rispetto a quelli cui erano destinati.

PROCESSO SENSIBILE C) – ACQUISTI

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo *"Acquisti"* sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Acquisti	Famiglie di reato[3]						
	CR	PPA	SOC	TER	PI	RR	TRIB
Acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle attività di individuazione del fornitore		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stipula ed esecuzione di contratti passivi	✓		✓			✓	
Gestione delle attività di qualifica delle terze parti	✓	✓	✓	✓		✓	✓

1. Acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle attività di individuazione del fornitore

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe conferire incarichi a fornitori o consulenti legati, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, o da questi segnalati ovvero anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

[3] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo incaricato di individuare il fornitore potrebbe falsamente attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'Ateneo così da consentire l'individuazione e la scelta ad un fornitore privo dei suddetti requisiti, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.*

Reati con finalità di terrorismo o di eversione ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 270 c.p." Associazioni sovversive".
- Art. 270-bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".
- Art. 270-bis.1 c.p." Circostanze aggravanti e attenuanti.
- Art. 270-ter c.p. "Assistenza agli associati".
- Art. 270-quater c.p." Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale".
- Art. 270-quater.1 "Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo".
- Art. 270-quinquies c.p. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quater e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo nell'ambito della selezione dei fornitori potrebbe individuare, selezionare o mantenere rapporti commerciali con soggetti o entità collegati ad organizzazioni terroristiche nazionali o internazionali o inseriti in black list internazionali (es. ONU, UE, OFAC).*

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *In occasione dell'attività di individuazione di un fornitore di servizi o lavori, l'Ateneo, consapevolmente, individua un fornitore che impiega lavoratori in condizioni di sfruttamento, al fine di ottenerne un risparmio di spesa.*

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648 ter1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe stipulare contratti per l'acquisto di beni/servizi derivanti da attività illecite, non accertandosi dell'attendibilità del fornitore, ovvero di effettuare pagamenti impropri per riciclare denaro proveniente da attività illecite. Per quel che riguarda il rischio reato di autoriciclaggio l'attività rileva dal momento che potrebbero essere ricevuti beni derivanti in realtà da delitti che l'Ateneo ha posto o concorso a porre in essere.*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione Infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa Dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000) "Emissione di fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "indebita compensazione".

- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25-quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *Tale Attività Sensibile rileva in via strumentale ai fini delle fattispecie penali in esame, poiché potrebbero essere poste in essere condotte fraudolente (es. fatture per operazioni inesistenti registrate in contabilità) volte alla alterazione dei dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette).*

1.2 Presidi di controllo

Nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Attività di gestione degli acquisti di beni e servizi ispirata ai principi di separazione dei compiti tra le Strutture Organizzative coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell’Ateneo, dal sistema interno di procure per l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Individuazione dei soggetti muniti di apposita procura autorizzati a rappresentare l’Ateneo con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e dei soggetti abilitati.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Scelta del fornitore/consulente e/o professionista in relazione alla natura della prestazione/beni/ servizi richiesti, effettuata secondo requisiti tecnico/ professionali e criteri di economicità.
- Svolgimento di una valutazione preliminare relativa alla natura dell’acquisto ed all’importo, al fine di valutare la strategia di acquisto più opportuna.
- Verifica sulle controparti (soggetti terzi), anche con riferimento alla sede legale/residenza (es. black-list, «paradisi fiscali»).

2. Stipula ed esecuzione di contratti passivi

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l’Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l’Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *L’Ateneo potrebbe, in linea teorica, accordarsi, mediante la stipula e l’esecuzione di contratti passivi, con esponenti di associazioni criminali al fine di ottenere indebiti vantaggi commerciali attraverso la commissione dei c.d. “reati scopo”.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”.
- Art. 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”.
- Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”.
- Art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo, incaricato di stipulare un contratto con il fornitore, potrebbe falsamente attestare, in accordo con quest'ultimo e in cambio della corresponsione di denaro o altre utilità verso lo stesso fornitore, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'Ateneo così da consentire la stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.*

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/01):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648 ter1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Attività Sensibile in esame rileva in quanto, se realizzata mediante denaro proveniente da delitto (anche se compiuto dall'Ateneo), è idonea a configurare l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività finanziarie, sempre che sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Previsione nel contratto stipulato con il fornitore, laddove opportuno in considerazione della tipologia/importo della fornitura, dell'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001.
- Regolamentazione dell'Attività Sensibile tramite apposita documentazione.
- Definizione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo nonché i criteri di documentabilità delle decisioni, con l'obiettivo di garantire che il processo sia improntato su criteri di correttezza e trasparenza e la tracciabilità dei principali passaggi valutativi, autorizzativi e di comunicazione con le parti dell'intero processo.
- Attività ispirata al principio di separazione dei compiti tra le Strutture Organizzative coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure, dalle Determine emesse da parte del Direttore Generale per l'attribuzione dei poteri atti allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante presso le Strutture Organizzative competenti in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Monitoraggio, da parte del gestore del contratto, circa l'avanzamento delle attività previste dal contratto al fine di verificare che i beni, i lavori e i servizi richiesti vengano consegnati/eseguiti nei tempi previsti e ne valuti la conformità rispetto alle condizioni contrattuali definite.
- Attestazione circa l'avvenuta consegna di beni, l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi tramite specifici documenti emessi dal fornitore, conformemente a quanto stabilito nel contratto, nei quali sono evidenziate le attività svolte/i beni consegnati a fronte del contratto.
- Identificazione della necessità, da parte del gestore del contratto, di provvedere a modifiche di quanto previsto dal contratto e attivazione dell'iter di formalizzazione previsto dagli strumenti normativi di riferimento.
- Rilascio del benestare al servizio reso e autorizzazione al pagamento della fattura ricevuta da parte del gestore del contratto a seguito di verifica dell'effettiva messa in opera dell'attività richiesta.
- Produzione di documentazione attestante la tracciabilità dei rapporti contrattuali.
- Verifica, con il supporto delle Strutture Organizzative competenti, della completezza e accuratezza dei dati riportati nei documenti di fatturazione/proforma rispetto ai servizi prestati, ai contratti/mandati/ordini di acquisto conferiti alla controparte contrattuale.

3. Gestione delle attività di qualifica delle terze parti

3.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe, in linea teorica, accordarsi con esponenti di associazioni criminali, omettendo o attestando falsamente l'attività di qualifica della terza parte, al fine di ottenere indebiti vantaggi commerciali attraverso la commissione dei c.d. "reati scopo".*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe qualificare dei fornitori o consulenti legati, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, o da questi segnalati ovvero anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un'esponente dell'Ateneo, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa, potrebbe falsamente attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'Ateneo così da consentire la qualifica ad un professionista privo dei suddetti requisiti.*

Reati con finalità di terrorismo o di eversione ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 270 c.p." Associazioni sovversive".
- Art. 270-bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".
- Art. 270-quater c.p." Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale".
- Art. 270-quater.1 "Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo".
- Art. 270-quinquies c.p. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-quater e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo, addetto alla qualifica delle terze parti, potrebbe attestare falsamente la sussistenza dei requisiti per la qualifica di una controparte legata a una rete di finanziamento del terrorismo internazionale con sede in un Paese ad alto rischio, nonostante l'assenza di documentazione trasparente sui beneficiari effettivi e alcuni alert nei database internazionali, così favorendo le operazioni finanziarie con tale controparte.*

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/01):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648 ter1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un addetto alle attività di qualifica potrebbe procedere alla qualifica di un fornitore ignorando volontariamente i segnali di anomalia (assenza di struttura operativa, beneficiari effettivi schermati, frequenti variazioni societarie). Potrebbero essere quindi stipulati contratti per consulenze mai effettivamente erogate, e tramite regolari pagamenti favorire il riciclaggio di somme provenienti da frodi fiscali commesse dalla controparte.*

Reati tributari (art. 25-quinquisdecies, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione Infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa Dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000) "Emissione di fatture per operazioni inesistenti"
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "indebita compensazione".
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nel corso dell'attività di qualifica, il personale potrebbe qualificare una controparte compiacente o fittizia, priva di reale operatività, il cui scopo è emettere fatture per operazioni inesistenti (es. consulenze mai rese, beni mai consegnati). L'Ateneo potrebbe infatti trascurare volutamente anomalie nella documentazione fiscale o nei dati della terza parte (es. sede fittizia, mancanza di personale, assenza di iscrizione a registri professionali, etc), al fine di instaurare un rapporto utile per commettere frodi fiscali.*

3.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Verifica delle informazioni relative ai professori a contratto, tra cui: a) l'iscrizione ad albi professionali; b) l'occupazione attuale; c) Due diligence; d) Copia documento di riconoscimento. e) Certificazione corrispondenza Iban. f) Curriculum Vitae. g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
- Definizione delle modalità per lo svolgimento delle attività di Due Diligence verso terze parti (fornitori di beni e servizi, controparti contrattuali nell'ambito delle sponsorizzazioni e di beneficiari di atti di liberalità/donazioni/agevolazione economica).
- Esecuzione delle attività di Due Diligence verso terze parti e dell'aggiornamento/monitoraggio delle stesse secondo le tempistiche definite nel rispetto della Procedura di Riferimento.

4. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Acquisti*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.
- Verificare l'identità delle società con le quali si instaurano rapporti commerciali.
- Documentare in maniera adeguata e trasparente ogni movimentazione finanziaria (in entrata in uscita), garantendo la chiara tracciabilità delle operazioni.
- Divieto di riconoscere, in favore di fornitori, appaltatori e consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.
- Verifica puntuale e tempestiva, attraverso i mezzi disponibili, di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, appaltatori e consulenti, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi.
- Assunzione tempestiva di provvedimenti adeguati nel corso di segnalazioni circa l'onorabilità di soggetti con i quali l'Ateneo interagisce.
- Divieto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con l'Ateneo e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto.

PROCESSO SENSIBILE D) – GESTIONE DEL CANALE DIRETTO - ORIENTAMENTO

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Gestione del canale diretto" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Gestione del Canale Diretto - Orientamento	Famiglie di reato[4]			
	PPA	IC	PI	IND
Monitoraggio dei Key Performance Indicators (KPI) e valutazione delle performance	✓			✓
Gestione del Canale Diretto - Orientamento e Contact Service		✓	✓	

1. Monitoraggio dei Key Performance Indicators (KPI) e valutazione delle performance

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo potrebbe ricevere una somma di denaro da parte di un soggetto terzo, affinché svolga una valutazione del personale interno all'Ateneo non veritiera attribuendo punteggi più elevati nei KPI al fine di ottenerne un indebito vantaggio.*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-decies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un responsabile delle performance, coinvolto in un'indagine interna o esterna (ad esempio per verificare pratiche di falsificazione dei KPI o per una manipolazione dei dati), potrebbe essere indotto dall'Ateneo a non rendere dichiarazioni durante un'interrogazione o un'audizione con le autorità competenti, in modo da proteggere l'immagine dell'impresa e evitare che emergano irregolarità. Ad*

[4] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

esempio, il responsabile potrebbe essere minacciato di perdere il lavoro o di non ricevere premi se non collabora con l'indagine.

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Definizione KPI e attività di monitoraggio periodico.
- Chiarezza nella definizione e comunicazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi assegnati al personale e definiti in sede di budget, con evidenza scritta e tracciabilità dell'assegnazione all'inizio del periodo di valutazione.
- Strutturazione del processo di valutazione della performance secondo criteri oggettivi e misurabili e condivisione dei risultati con i dipendenti.
- Verifica di corrispondenza tra gli obiettivi raggiunti e gli incentivi erogati, secondo il budget approvato e condiviso con la Funzione Risorse Umane competente e con il supporto della funzione Reporting, Planning & Controlling.

2. Gestione del Canale Diretto – Orientamento e Contact Service

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 513- bis c.p." Illecita concorrenza con minaccia o violenza".
- Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo nell'esercizio dell'attività potrebbe compiere atti di concorrenza con minaccia.*

Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'ambito della gestione del Canale Diretto (orientamento) e del Contact Service, il reato sopra indicato potrebbe essere commesso attraverso pratiche illecite di sfruttamento dei lavoratori nella gestione del personale, nell'attività di customer service o nell'utilizzo di piattaforme di contatto con il pubblico.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Definizione delle politiche e della struttura dei servizi erogati ai corsisti, in conformità alla normativa vigente e dei principi applicabili;
- Verifica di coerenza tra il servizio richiesto e quanto proposto/erogato, nel rispetto delle politiche commerciali e della gamma di servizi offerti, ivi inclusa la possibilità di accesso ai servizi in convenzione che verrà verificata in fase di iscrizione da parte dei competenti uffici;
- Attività di formazione e sensibilizzazione del personale impiegato nell'ambito dei canali di orientamento e di assistenza;

- Gestione dei reclami di competenza, ricevuti dal *Contact Service* e trasmessi via pec al Rettore e ai Presidi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida per la gestione delle segnalazioni e dei reclami di Ateneo.
- Definizione formale e approvazione degli standard/FAQ da utilizzare ai fini delle comunicazioni verso l'esterno al fine di garantire coerenza e accuratezza delle informazioni.

3. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo *"Gestione del Canale Diretto - Orientamento",* l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Rispettare la proprietà industriale e l'attività commerciale altrui evitando condotte di turbativa.
- Fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa i servizi offerti, con l'espresso divieto di promuovere e vendere servizi le cui qualità e caratteristiche (intrinseche o estrinseche) siano diverse, anche solo parzialmente da quelle dichiarate o pattuite.

PROCESSO SENSIBILE E) – SVILUPPO COMMERCIALE

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Sviluppo Commerciale" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Sviluppo Commerciale	Famiglie di reato[5]								
	IT	CR	PPA	IC	SOC	TER	DA	XE	TRIB
Gestione delle attività di marketing	✓			✓	✓		✓	✓	
Definizione di obiettivi e politiche commerciali				✓	✓	✓			
Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali			✓		✓				✓
Gestione dei rapporti con i Poli di Orientamento con riferimento alle attività di accreditamento	✓	✓			✓				
Gestione di eventi e congressi					✓				

1. Gestione delle attività di marketing

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 491-bis c.p. "Documenti informatici".
- Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".
- Art. 615-quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici".
- Art. 615-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".
- Art. 617-quater c.p.) "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".
- Art. 617-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".
- Art. 635-bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".
- Art. 635-quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".
- Art. 635-quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

[5] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- *I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere integrati attraverso: l'introduzione, senza averne autorizzazione, in sistemi protetti da misure di sicurezza. il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto. la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un terzo. l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica. la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici. Il reato di falsità in documenti informatici, invece, potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità.*

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 513- bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza".
- Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali".
- Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-bis.1 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Il reato di cui all'art. 513 – bis c.p. potrebbe in linea teorica realizzarsi mediante pressioni o minacce a soggetti terzi (associazioni studentesche, enti territoriali) per ostacolare campagne pubblicitarie di università concorrenti.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".
- Art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità".
- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Potrebbero essere diffuse delle informazioni di Ateneo al pubblico, esponendo l'Ateneo al rischio-reato di corruzione tra privati dal momento che potrebbe aver interesse a corrompere (attraverso promesse di denaro o altre utilità), esponenti dei mezzi di comunicazione affinché diano un'immagine positiva dell'Ateneo o evitino di rendere pubbliche, o diano una versione differente di informazioni negative che potrebbero compromettere l'immagine dell'ente.*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. 231/01):

- Art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa".
- Art. 171, L. n.633/1941 comma 3) "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore. importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) "Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati. estrazione o reimpiego della banca dati. distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati".
- Art. 171-septies L. n.633/1941) "Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-novies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe utilizzare contenuti visivi scaricati dal web o da social media senza verificarne la licenza o i diritti di utilizzo.*

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01):

- Art. 604-bis c.p." Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-terdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, in occasione di campagne pubblicitarie, potrebbe promuovere o veicolare offese o rappresentazioni denigratorie verso gruppi etnici, religiosi o culturali.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Individuazione di strumenti organizzativi idonei alla chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa delle attività e delle deleghe / poteri autorizzativi interni.
- Previsione del coinvolgimento laddove opportuno, nell'iter di definizione e attuazione delle campagne pubblicitarie, della competente Direzione Legale/Compliance di Gruppo (in via esemplificativa per valutazioni in materia di diritto d'autore/marchi /Due Diligence fornitori/ escludere la presenza di messaggi xenofobi e/o di incitamento all'odio razziale nelle campagne/messaggi promozionali).
- Archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle attività di marketing (es. campagne commerciali; contrattualizzazione fornitori).
- Definizione, con il supporto delle strutture competenti di Multiversity, e preventiva approvazione di un budget per iniziative di marketing e campagne pubblicitarie nonché definizione delle modalità di gestione di eventuali extra budget.
- Attività di pianificazione, controlling e reporting relative ai costi.
- Formalizzazione dell'affidamento dell'incarico per l'ideazione della campagna pubblicitaria in apposito contratto.

2. Definizione di obiettivi e politiche commerciali

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 513- bis c.p." Illecita concorrenza con minaccia o violenza".
- Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali".
- Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-bis.1 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe definire politiche commerciali aggressive, alterando le regole di trasparenza e libera concorrenza, al fine di ottenerne un indebito vantaggio.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività di Gestione delle Partnership e delle iniziative commerciali potrebbe essere strumentale alla realizzazione del reato di corruzione tra privati, quando, un esponente dell'Ateneo potrebbe promettere denaro o altra utilità al fine di ottenere un indebito vantaggio per l'Ateneo.*

Reati con finalità di terrorismo o di eversione ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 270 c.p." Associazioni sovversive".
- Art. 270-bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".
- Art. 270-bis.1 c.p." Circostanze aggravanti e attenuanti.
- Art. 270-ter c.p. "Assistenza agli associati".
- Art. 270-quater c.p." Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale".
- Art. 270-quater.1 "Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo".
- Art. 270-quinquies c.p. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-quater e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, nell'attività di pianificazione della politica commerciale, potrebbe decidere consapevolmente di collaborare con altri Enti e/o individui legati ad organizzazioni terroristiche, fornendo loro finanziamenti, risorse o supporto logistico, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Formalizzazione delle politiche commerciali/definizione campagne di vendita/obiettivi commerciali/scontistica secondo le logiche di budget.
- Monitoraggio e reportistica periodica sull'andamento degli obiettivi commerciali.
- Rispetto nell'ambito della stipula di accordi di natura commerciale dei principi e delle leggi comunitarie e nazionali poste a tutela della concorrenza, astenendosi da comportamenti collusivi e predatori.

3. Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali

3.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività in esame può prospettarsi come di supporto alla commissione dei reati corruttivi. Le attività connesse alla gestione di regalie, offerte ed omaggi, delle sponsorizzazioni e donazioni (ricerca e selezione degli eventi da sponsorizzare e dei contributi/donazioni da elargire, gestione dei rapporti con gli sponsor e con gli enti assegnatari delle liberalità, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute), possono infatti costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ateneo, a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, che, violando i propri obblighi di ufficio, compiono atti illegittimi e/o asservono la pubblica funzione ai desiderata del privato.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività in esame può prospettarsi come di supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati. Le attività connesse alla gestione di regalie, offerte ed omaggi, delle sponsorizzazioni e donazioni (ricerca e selezione degli eventi da sponsorizzare e dei contributi/donazioni da elargire, gestione dei rapporti con gli sponsor e con gli enti assegnatari delle liberalità, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute), possono infatti costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ateneo, a favore di esponenti di altre società, che, violando i propri obblighi di fedeltà, si lasciano corrompere arrecando un danno all'ente di appartenenza.*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti".
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000) "Dichiarazione Infedele".
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 "Omessa Dichiarazione".
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000) "Emissione di fatture per operazioni inesistenti"
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione documenti contabili".
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione".
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-quinquiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di operazioni inesistenti (in tutto o in parte) concernenti spese di ospitalità e/o di rappresentanza.*
- *L'Ateneo potrebbe registrare nelle scritture contabili obbligatorie fatture riconducibili a fittizie donazioni, indicando nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.*

3.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Definizione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare che tutti gli omaggi, le sponsorizzazioni, le spese di rappresentanza e le erogazioni liberali coinvolgenti la Pubblica Amministrazione siano monitorate ed autorizzate dalle Strutture Organizzative competenti.
- Documentazione delle fasi del processo e relativa archiviazione presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.

- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Svolgimento delle attività in conformità ai principi definiti nel Codice Etico e nell'ambito delle procedure esistenti.
- Selezione delle iniziative da sostenere, nel rispetto della normativa interna sulla gestione del conflitto di interesse.
- Svolgimento, con il supporto delle strutture competenti di Multiversity, di specifiche attività di Due Diligence sulla controparte con riferimento alle iniziative in esame.
- Formale elaborazione, con il supporto delle strutture competenti di Multiversity, dei contratti di sponsorizzazione in cui sono previste, tra le altre, le seguenti informazioni: 1) descrizione dell'evento/iniziativa; 2) benefit di cui l'Ateneo è destinatario; 3) ammontare del corrispettivo previsto e modalità di pagamento; 4) diritto dell'Ateneo risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del promotore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sottoscritte, o in caso di violazione delle leggi applicabili; 5) dichiarazione da parte del promotore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto di sponsorizzazione e che le somme percepite non saranno trasmesse a un soggetto pubblico / privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli Organi di Ateneo o dipendenti dell'Ateneo.

4. Gestione dei rapporti con i Poli di Orientamento con riferimento alle attività di accreditamento

4.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 491-bis c.p. "Documenti informatici".
- Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".
- Art. 615-quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici".
- Art. 615-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".
- Art. 617-quater c.p.) "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".
- Art. 617-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".
- Art. 635-bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".
- Art. 635-quater c.p." Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".
- Art. 635-quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *I reati indicati potrebbero essere integrati attraverso: l'introduzione, senza averne autorizzazione, in sistemi protetti da misure di sicurezza. il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto. la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un terzo. l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica. la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.*
- *Il reato di falsità in documenti informatici potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità.*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe associarsi allo scopo di commettere un numero indeterminato delitti con almeno due partner, ad esempio appartenenti ad uno o più Poli di Orientamento, al fine di ricavare vantaggi o altre utilità.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo potrebbe offrire o promettere denaro, beni o altri vantaggi a un operatore del Polo di Orientamento per ottenere un indebito vantaggio a favore dell'Ateneo, a discapito di altri potenziali soggetti privati.*

4.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Regolamentazione dell'Attività Sensibile in esame tramite apposita documentazione che disciplina, nel rispetto delle normative vigenti, lo svolgimento delle fasi, attività e controlli relativi al processo di accreditamento dei Poli di Orientamento.
- Svolgimento dell'attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento dell'attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, dalla convenzione di accreditamento nonché dalla procedura accreditamento Poli di Orientamento.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.

5. Gestione di eventi e congressi

5.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività in esame può prospettarsi come di supporto alla commissione dei reati corruttivi. Il responsabile dell'organizzazione di eventi e congressi dell'Ateneo, per ottenere in via preferenziale l'affidamento dell'organizzazione degli eventi potrebbe offrire tangenti o altre utilità indebite (es. bonus economici personali, viaggi, regali di lusso, provvigioni occulte) al dirigente marketing, favorendo l'Ateneo anche a discapito di offerte più vantaggiose.*

5.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Organizzazione di eventi e/o congressi scientifici da parte del Rettore/Dipartimenti di Ateneo nell'ambito delle attività di competenza.
- Tracciabilità degli omaggi erogati ai partecipanti in occasione di eventi organizzati dall'Ateneo.
- Registrazione dei partecipanti agli eventi e/o congressi promossi dall'Ateneo.
- Verifica della preventiva autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza del soggetto invitato dall'Ateneo in qualità di relatore ad eventi e/o congressi, a cura delle strutture organizzative competenti.
- Documentazione delle fasi del processo e relativa archiviazione presso le Strutture Organizzative competenti, in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Svolgimento delle attività in conformità ai principi definiti nel Codice Etico e nell'ambito delle procedure esistenti.
- Rispetto delle procedure per l'utilizzo di luoghi storici nell'ambito della gestione di eventi e congressi.

6. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Sviluppo commerciale"* l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento.

È fatto divieto di:

- Aderire a richieste indebite di denaro, servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche.
- Promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative indipendenti, delle Autorità Regolatorie, italiane o straniere, al fine di ottenere benefici per l'Ateneo.
- Promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, delle Autorità Regolatorie, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'Ateneo.
- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto dell'Ateneo, presso la Pubblica Amministrazione, presso le Autorità Amministrative Indipendenti o le Autorità Regolatorie, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Inoltre, è previsto di:

- Ottemperare, nell'ambito di attività di sponsorizzazione, alle previsioni di legge esistenti in materia e le norme di comportamento delineate nel Codice Etico, improntate a principi di trasparenza, correttezza e tempestività.
- Fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa i servizi offerti, con l'espresso divieto di promuovere e vendere servizi le cui qualità e caratteristiche (intrinseche o estrinseche) siano diverse, anche solo parzialmente da quelle dichiarate o pattuite.

PROCESSO SENSIBILE F) – GESTIONE DEI POLI DI ORIENTAMENTO

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Gestione dei Poli di Orientamento" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Gestione dei Poli di Orientamento	Famiglie di reato[6]
	SSL
Gestione delle sedi d'esame	✓

1. Gestione delle sedi d'esame

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 589 c.p. "Omicidio colposo".
- Art. 590, co. 3, c.p. "Lesioni personali colpose".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-septies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe eludere le norme in materia di Salute e Sicurezza al fine di realizzare un risparmio di costi e/o tempi.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Svolgimento di verifiche circa le caratteristiche tecniche dei locali al fine di valutarne la conformità rispetto ai requisiti richiesti per le sedi d'esame.
- Svolgimento di attività di certificazione, condotte anche con il supporto di società esterne, funzionali all'accreditamento delle sedi d'esame.
- Presenza di contratti con i Poli di Orientamento e supervisione dello svolgimento delle prove d'esame presso gli stessi.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Gestione dei Poli di Orientamento"* l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Promuovere la formazione professionale continua e preservare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente in materia, con il fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

[6] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

PROCESSO SENSIBILE G) – LEGALE E SOCIETARIO

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Legale e Societario" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Legale e Societario	Famiglie di reato[7]						
	CR	PPA	FA	SOC	RR	DA	IND
Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali		✓		✓	✓		✓
Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi di Ateneo				✓			
Gestione dei marchi, brevetti, know how nonché immagini protette dal diritto d'autore			✓			✓	
Definizione e revisione di contratti di Ateneo	✓	✓		✓	✓	✓	

1. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- *Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso dei procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali.*
- *Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.*

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

[7] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, nell'ambito della gestione di contenziosi di varia natura (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico, etc.) e nei connessi rapporti con l'Autorità Giudiziaria (magistrati, pubblici ufficiali, i loro consulenti tecnici ed i loro ausiliari, autorità doganale), anche tramite consulenti/legali esterni, potrebbe porre in essere condotte volte a influenzare indebitamente l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la definizione favorevole del contenzioso.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, a seguito della negoziazione con i legali esterni di tariffe professionali fittizie o superiori a quanto effettivamente dovuto per le prestazioni professionali, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti alla società controparte (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone/società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.*

Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio".
- Art 648-ter c.p." Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo potrebbe concordare con un avvocato esterno che le parcelle vengano pagate con soldi provenienti da conti esteri legati a società fittizie e derivanti da attività illecite (come frodi fiscali o false fatture). In questo modo, usando i pagamenti all'avvocato come copertura, il denaro "sporco" viene ripulito, realizzando un caso di riciclaggio o autoriciclaggio.*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-decies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe promettere somme di denaro o altre utilità non dovute, o causare intimidazione mediante violenza o minaccia, ad un soggetto coinvolto in un procedimento d'interesse dell'Ateneo, affinché lo stesso non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Svolgimento delle attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le Strutture Organizzative coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno;

- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza;
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante, in modo da ricostruire a posteriori il processo.
- Individuazione dei soggetti muniti di apposita procura autorizzati a rappresentare l'Ateneo con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e dei soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici delegati al compimento di tali attività;
- Scelta dei legali esterni a cui conferire procura alle liti effettuata tra soggetti qualificati iscritti all'Albo dei professionisti legali esterni, autorizzata da soggetti dotati di adeguati poteri;
- Monitoraggio e rendicontazione dell'operato dei legali esterni incaricati anche al fine del benestare delle fatture proforma;
- Tracciabilità delle informazioni relative ai contenziosi e archiviazione della documentazione trasmessa ai legali esterni incaricati.

2. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi di Ateneo

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2625 c.c. "Impedito controllo".
- Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti".
- Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve".
- Art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante".
- Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori".
- Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale".
- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo Statuto di Ateneo, potrebbero: i) restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del patrimonio dell'Ente, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento; ii) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili; iii) approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi. iv) formare o aumentare fittiziamente il patrimonio; v) omettere di comunicare un conflitto di interesse in una determinata operazione, inclusa un'operazione infragruppo.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Definizione di un sistema di responsabilità del Vertice di Ateneo e di deleghe coerenti.
- Svolgimento delle riunioni degli Organi di Statuto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo.
- Pubblicazione, ove previsto dalle norme universitarie, e archiviazione su cartelle di rete (NAS) dei verbali del Senato Accademico.
- Monitoraggio del quadro normativo e regolamentare rilevante per l'attività dell'Ateneo.
- Verbalizzazione delle deliberazioni delle sedute del Consiglio di Amministrazione e archiviazione su cartelle di rete (NAS).
- Gestione delle operazioni con parti correlate secondo la Procedura di riferimento.

3. Gestione dei marchi, brevetti, know how nonché immagini protette dal diritto d'autore

3.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe utilizzare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali contraffatti o alterati nel materiale utilizzato per la comunicazione esterna, al fine di conseguire vantaggi o altre utilità.*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/01):

- Art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa".
- Art. 171, L. n.633/1941 comma 3) "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore. importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) "Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati. estrazione o reimpiego della banca dati. distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati".
- Art. 171-septies L. n.633/1941) "Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-novies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere integrati attraverso l'uso di opere dell'ingegno altrui senza autorizzazione per commercializzare prodotti o servizi dell'Ateneo.*

3.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Regolamentazione dell'Attività Sensibile in esame tramite apposita documentazione e tramite contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi Intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni rese/ricevute. Si tratta dei rapporti tra Multiversity S.p.A. e le Società del Gruppo con cui è disciplinata la concessione in licenza di uso di "asset" intangibili legati alla tecnologia, alla metodologia, ai modelli e ai sistemi network che riassumono i servizi fondamentali, strumentali e accessori per realizzare la formazione universitaria on line.
- Previsione all'interno di tali contratti dell'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte delle Società del Gruppo.

- Monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente beneficiario del servizio e da parte delle Strutture Organizzative competenti di Multiversity S.p.A., delle attività svolte in forza di contratti di servizio da Multiversity S.p.A. e altre Società del Gruppo Multiversity.
- Definizione, nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità delle principali fasi del processo di sviluppo, registrazione, gestione, protezione e valorizzazione di brevetti, marchi, opere dell'ingegno protetti dalla legge sul diritto d'autore nonché delle attività di concessione di licenze d'uso.
- Svolgimento dell'attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante sottostante il processo di realizzazione, fornitura, gestione di brevetti, marchi o opere dell'ingegno in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Conservazione del contratto, della fattura e/o altro titolo legittimante l'uso o l'attestazione della libera utilizzabilità.

4. Definizione e revisione dei contratti di Ateneo

4.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 416 c.p.: "Associazione per delinquere".
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe favorire o consentire la stipula di contratti con esponenti di associazioni criminali al fine di ottenere indebiti vantaggi commerciali attraverso la commissione dei c.d. "reati scopo".*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo nel corso della negoziazione o revisione di un contratto passivo con un fornitore compiacente, potrebbe concordare l'inserimento nel contratto di prestazioni fittizie o sovraprezzate, con lo scopo di creare una provvista extracontabile attraverso cui commettere i reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".
- Art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità".
- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe stipulare contratti con fornitori per servizi di consulenza che in realtà non vengono resi mentre le fatture verrebbero comunque contabilizzate come costi. Questo potrebbe permettere all'Ateneo di ridurre artificialmente l'utile d'esercizio, presentando bilanci non veritieri.*

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/01):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio".
- Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art. 648 ter1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'attività di definizione e revisione di contratti di Ateneo i reati indicati potrebbero potenzialmente configurarsi mediante l'inserimento, in occasione della definizione o revisione di un contratto con un fornitore dell'Ateneo di una prestazione fittizia o sovrastimata. Il pagamento previsto per questa prestazione potrebbe essere in realtà utilizzato per immettere in circuiti economici legali somme di denaro di origine illecita.*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. 231/01):

- Art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa".
- Art. 171, L. n.633/1941 comma 3) "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore. importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) "Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati. estrazione o reimpiego della banca dati. distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati".
- Art. 171-septies L. n.633/1941) "Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-novies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo nell'attività di definizione e revisione di contratti passivi, potrebbe stipulare un contratto con una società che fornisce servizi di software digitali per gli studenti in assenza dei diritti necessari all'utilizzo di tale piattaforma.*

4.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Regolamentazione dell'Attività Sensibile tramite apposita documentazione.
- Definizione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo nonché i criteri di documentabilità delle decisioni, con l'obiettivo di garantire che il processo sia improntato su criteri di correttezza e trasparenza e la tracciabilità dei principali passaggi valutativi, autorizzativi e di comunicazione con le parti dell'intero processo.
- Svolgimento dell'attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le Strutture Organizzative coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure, dalle Determine emesse da parte del Direttore Generale per l'attribuzione dei poteri atti allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante sottostante il processo di realizzazione, fornitura, gestione di brevetti, marchi o opere dell'ingegno in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Coinvolgimento laddove necessario della Direzione Legale di Multiversity S.p.A., al fine di consentire l'analisi e la condivisione della documentazione in materia contrattuale.
- Definizione di standard contrattuali di collaborazione e/o consulenza, che generalmente includono apposite clausole contrattuali con l'espressa previsione che la violazione delle procedure applicabili, del Codice Etico e dei principi generali di cui al presente Modello Organizzativo 231, determina la risoluzione immediata del contratto, con la possibilità di applicare penali o la previsione della facoltà per l'Ateneo di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
- Supporto nell'attività di revisione legale dei contratti attivi/passivi su richiesta delle Strutture Organizzative competenti.
- Definizione e contrattualizzazione degli accordi per attività conto terzi, opportunamente approvati dai soggetti dotati di potere autorizzativi.

5. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Legale e Societario*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Tutti i comportamenti devono essere improntati al rigoroso rispetto delle leggi, regolamenti, normative interne e codici professionali applicabili.
- Le attività devono essere condotte con trasparenza, lealtà e rettitudine morale. Ogni forma di inganno, omissione o abuso di potere è inammissibile.
- Tutela da parte di tutti i soggetti coinvolti (dipendenti, consulenti, amministratori) delle informazioni sensibili, legali e societarie, evitando ogni divulgazione non autorizzata o uso improprio.
- Le decisioni devono essere sempre documentate, giustificate e accessibili alle funzioni di controllo. Ogni operazione deve essere tracciabile e verificabile.
- Nella gestione dei procedimenti legali e delle scelte di Ateneo, è necessario agire con imparzialità, evitando favoritismi, discriminazioni o conflitti di interesse.
- In ogni procedimento legale, interno o esterno, è garantito il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, assicurando a tutte le parti coinvolte l'opportunità di esprimersi e partecipare.
- È vietata ogni forma di corruzione, concussione, traffico di influenze illecite o pratiche collusive con pubblici ufficiali o soggetti privati.
- Divieto di estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc. dei contenuti prelevati da banche dati, nonché l'utilizzo delle stesse per fini diversi per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore.
- Devono essere evitati tutti i comportamenti che possano generare situazioni di conflitto tra interessi personali e quelli dell'organizzazione. I soggetti coinvolti sono tenuti a dichiarare tempestivamente eventuali incompatibilità.
- Assicurare la corretta gestione delle opere (nello specifico, immagini) protette dal diritto di autore.

- Ogni comportamento, specialmente in ambito giudiziario o istituzionale, deve salvaguardare la reputazione dell'organizzazione e rafforzare la fiducia degli stakeholder.
- Divieto di utilizzare e diffondere al pubblico (anche mediante siti internet), opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.
- Divieto di duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc.).
- Divieto di riprodurre, nei documenti dell'Ateneo, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari.
- Divieto di utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi.

PROCESSO SENSIBILE H) – BUILDING MANAGEMENT

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Building Management" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Building Management	Famiglie di reato[8]		
	PI	SSL	PC
Building Management	✓	✓	✓

1. Building Management

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, nella gestione interna delle attività di pulizia, guardiania e manutenzione delle proprie sedi, al fine di ridurre i costi del personale, potrebbe assumere o comunque avvalersi di lavoratori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità (senza permesso di soggiorno o con necessità economiche estreme).*

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 589 c.p. "Omicidio colposo".
- Art. 590, co. 3, c.p. "Lesioni personali colpose".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-septies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *In particolare, con riguardo all'attività di Building Management, l'Ateneo potrebbe non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti al fine di realizzare un risparmio di costi e/o tempi.*

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 - septiesdecies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 518-bis c.p. "Furto di beni culturali".
- Art. 518-ter c.p. "Appropriazione indebita di beni culturali".
- Art. 518-quater c.p. "Ricettazione di beni culturali".
- Art. 518-octies c.p. "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali".
- Art. 518-undecies c.p." Uscita o esportazione illecite di beni culturali".
- Art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 septiesdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

[8] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- *In occasione dell'attività di ristrutturazione o manutenzione su immobili, l'Ateneo potrebbe avviare tali attività in assenza autorizzazione necessaria rilasciata dagli enti pubblici preposti (es. Soprintendenza per la tutela dei beni culturali, archeologici o paesaggistici).*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Regolamentazione dell'attività attraverso contratti diretti a disciplinare la gestione di beni culturali nella disponibilità, a qualunque titolo, dell'Ateneo.
- Verifica che non venga fatto un uso improprio dei beni mobili costituenti patrimonio culturale, con particolare attenzione alle ipotesi di danneggiamento o furto.
- Verifica sull'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sia in relazione ai fornitori di servizi di manutenzione sugli immobili, sia in materia di gestione di appalti o dei lavori affidati a soggetti terzi, con il coinvolgimento delle Strutture Organizzative competenti in ambito H&S.
- Svolgimento di verifiche delle sedi, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 con il coinvolgimento delle strutture competenti in ambito H&S e di fornitori esterni.
- Ricognizione dell'immobile specifico per individuare eventuali beni mobili o immobili di interesse culturale, come affreschi, dipinti, sculture, elementi architettonici, arredi d'epoca, archivi storici, etc.
- Consultazione della documentazione catastale e i vincoli urbanistici per verificare la presenza di beni tutelati.
- Inclusione nei contratti di locazione/compravendita degli immobili di rilevanza storica/artistica di clausole specifiche che definiscano gli obblighi delle parti in merito alla conservazione dei beni culturali, prevedendo misure di tutela.
- Svolgimento di attività di modifica/manutenzione/ degli immobili o installazione di nuovi impianti previa verifica della presenza di eventuali vincoli paesaggistici.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Building Management*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Divieto di compiere atti tali da integrare le fattispecie di reato esaminate nella presente Parte Speciale e sanzionate dal Decreto 231.
- Operare con diligenza per tutelare i beni in parola, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le direttive emanate per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.
- Utilizzare in maniera adeguata i beni affidati evitando utilizzi impropri.
- Rispettare la normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali").

PROCESSO SENSIBILE I) – AMBIENTE

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Ambiente" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Ambiente	Famiglie di reato[9]
	AMB
Gestione degli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti	✓

1. Gestione degli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001):

- Art. 256, commi 1, 3 e 5, D. Lgs. n. 152/06 (TUA) "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata".
- Art. 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/06 (TUA) "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-undecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe cedere, ricevere, trasportare, esportare ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestire gli stessi in totale assenza di autorizzazione, ovvero predisporre o utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti contenente informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti non corrispondenti al vero.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Regolamentazione delle attività di gestione degli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Ateneo affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare, sono assicurati: il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti; la gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti; la verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengano conferiti i rifiuti prodotti.
- Predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- Tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti e di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori/smaltitori/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.
- Individuazione di situazioni di non conformità ed implementazione di opportune azioni correttive e preventive in ottica di miglioramento continuo.
- L'attività di selezione di recuperatori/smaltitori/trasportatori di rifiuti è affidata a soggetti muniti delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le relative attività.

[9] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- Svolgimento di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Ambiente*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Rispetto della normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso (ad es. raccolta differenziata dei rifiuti).
- Conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dall'Ateneo, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente.
- Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro.

PROCESSO SENSIBILE J) – ICT

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "ICT" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: ICT	Famiglie di reato[10]		
	IT	PAG	DA
Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle reti	✓	✓	✓

1. Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle reti

- *Gestione area didattica*
- *Gestione del Sistema Informatico dell'Ateneo e Gestione dei software*
- *Gestione Piattaforme telematiche*
- *Utilizzo delle apparecchiature informatiche*
- *Gestione della cybersecurity ed adempimenti conseguenti*

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 491-bis c.p. "Documenti informatici".
- Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".
- Art. 615-quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici".
- Art. 615-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".
- Art. 617-quater c.p.) "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".
- Art. 617-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".
- Art. 635-bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".
- Art. 635-quater c.p." Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".
- Art. 635-quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *I reati indicati potrebbero essere integrati attraverso: l'introduzione, senza averne autorizzazione, in sistemi protetti da misure di sicurezza. il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto. la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un terzo. l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica. la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici. Il reato di falsità in documenti informatici, invece, potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità.*

[10] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1):

- Art. 493-quater c.p." Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti ".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-octies.1 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *I reati indicati potrebbero essere integrati attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dell'Ateneo o l'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di conseguire una indebita utilità.*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/01):

- Art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa".
- Art. 171, L. n.633/1941 comma 3) "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore. importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) "Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati. estrazione o reimpiego della banca dati. distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati".
- Art. 171-septies L. n.633/1941) "Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 novies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'ambito di tale attività, i reati indicati potrebbero essere integrati attraverso l'istallazione o l'utilizzo di piattaforme informatiche in assenza delle licenze necessarie.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura.
- Modifica periodica e personalizzazione delle password in uso agli utenti.
- Definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.
- Gestione di profili di accesso per impedire agli utenti di accedere alle cartelle private in assenza di una abilitazione, previa richiesta del Responsabile Gerarchico al Supporto Tecnico IT.
- Tracciabilità degli accessi effettuati tramite i sistemi informatici.
- Previsione di misure di protezione dei documenti elettronici.
- Aggiornamento periodico e regolare dei sistemi informatici in uso.
- Implementazione di controlli per prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.
- Svolgimento periodico di operazioni di back-up delle informazioni mediante server e le copie di salvataggio sono conservate in zone protette, disponibili solo al personale autorizzato tramite accessi riservati.

- Archiviazione della documentazione relativa ad ogni attività in modo da assicurare la completa tracciabilità della stessa.
- Esistenza di meccanismi di custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. “chiavette” USB, hard disk esterni, etc.).
- Adozione di dispositivi tecnici idonei a vietare l’accesso a siti pedopornografici.
- Protezione della rete di trasmissione dei dati attraverso strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy).
- Definizione e adozione misure tecniche ed organizzative per garantire adeguati livelli di sicurezza/riservatezza nel trattamento e conservazione delle informazioni.
- Previsione nei Contratti di Servizio con le Società del Gruppo di clausole di non divulgazione delle informazioni riservate.
- Erogazione di corsi di formazione e campagne di comunicazione interna per tutti i dipendenti e collaboratori sui temi della sicurezza informatica e delle best practice per la protezione dei dati.
- Esistenza di un sistema di prevenzione al fine di evitare la perdita di dati e fughe di informazioni sensibili.
- Definizione di procedure per la gestione di attacchi informatici o violazioni di dati.
- Definizione di procedure per l’abilitazione/disabilitazione dell'utente/dipendente dell’Ateneo.
- Adozione e attuazione di strumenti organizzativi e tecnologie che prevedano che la protezione del sistema informatico e telematico da software pericoloso (es. worm e virus) attraverso l’utilizzo di antivirus, il processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS. Qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di porte verso l’esterno) è sottoposta a controlli autorizzativi.
- Previsione di attività di monitoraggio e verifica periodica dell’efficacia e operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica, sia applicativa che infrastrutturale, adottando le misure di verifica più consone alle diverse categorie tecnologiche, in modo da garantire adeguate barriere difensive e al contempo individuare possibili abusi sul traffico in uscita.

2. Principi generali di comportamento

Nell’ambito del processo “*ICT*” l’Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ateneo.
- È fatto divieto di divulgare, cedere, condividere con personale interno o con terzi le proprie credenziali di accesso ai sistemi o alle reti dell'Ateneo.
- In ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.
- Astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni, dei dati di Ateneo e dei terzi e si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico di Ateneo o altrui.
- Il personale può accedere al sistema informatico unicamente attraverso i codici di identificazione personali ricevuti, provvedendo alla modifica periodica degli stessi ed astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati riservati.
- Il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni, dei dati di Ateneo e dei terzi e si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico interno o altrui.
- Il personale non può installare programmi all’interno dei dispositivi informatici/telematici senza aver preventivamente informato la Struttura Organizzativa preposta alla gestione della sicurezza informatica, ed aver ottenuto la relativa autorizzazione.
- È previsto il divieto di utilizzo di supporti informatici/magnetici/ottici non aventi attinenza con l’attività lavorativa.
- Il personale, in caso di utilizzo della piattaforma I-University, non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dall'Ateneo.

PROCESSO SENSIBILE K) – CORPORATE RELATIONS & CAREER SERVICE

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Corporate Relations & Career Service" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Corporate Relations & Career Service	Famiglie di reato[11]					
	PA	IT	PPA	SOC	PI	DA
Gestione partnership con terze parti in ambito career service	✓	✓	✓	✓	✓	
Gestione dei rapporti esterni (enti pubblici, enti privati, fondazioni etc.) per la promozione delle attività del Gruppo			✓	✓		✓

1. Gestione partnership con terze parti in ambito career service

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti".
- Art. 353 bis "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *I reati indicati potrebbero integrati attraverso l'uso di artifizi o raggiri per indurre in errore un Ente pubblico (es. MUR) al fine di ottenere un indebito vantaggio.*

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 491-bis c.p. "Documenti informatici".
- Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".
- Art. 615-quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici".
- Art. 615-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".
- Art. 617-quater c.p.) "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".
- Art. 617-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".
- Art. 635-bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

[11] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- Art. 635-quater c.p." Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".
- Art. 635-quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *I reati indicati potrebbero essere integrati attraverso: l'introduzione, senza averne autorizzazione, in sistemi protetti da misure di sicurezza. il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto. la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un terzo. l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica. la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.*
- *Il reato di falsità in documenti informatici, invece, potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità.*

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- Nell'a*mbito della realizzazione di partnership con enti pubblici (es. MUR), l'attività in esame rileva in quanto, un esponente dell'Ateneo promette, anche indirettamente, utilità personali o favori a un funzionario pubblico (es. l'assunzione del figlio presso un'azienda partner, o l'accesso agevolato a percorsi formativi), in cambio di un indebito vantaggio per l'Ateneo.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nel corso della definizione o del rinnovo di un'eventuale partnership, un esponente dell'Ateneo potrebbe offrire al funzionario interno di una società partner (es. attraverso regali o l'assunzione di un familiare) un vantaggio economico o personale in cambio dell'effettivo rinnovo o stipula dell'accordo, anche a discapito di altri operatori più qualificati.*

Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe avviare una partnership con una cooperativa o società privata che offre tirocini formativi, collocando gli studenti in contesti professionalizzanti. Tuttavia, in assenza di adeguati controlli e verifiche, alcuni studenti potrebbero essere inseriti in ambienti di lavoro in cui:*
  - *svolgono mansioni non coerenti con il piano formativo, con orari molto superiori a quelli contrattualmente previsti.*
  - *operano in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza gravemente carenti.*

- *ricevono compensi irrisori o nulli, nonostante un apparente rimborso spese documentato formalmente.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Due Diligence e qualificazione delle Terze Parti condotta dalla Funzione Compliance di Gruppo con cui l'Ateneo intenda stipulare una partnership ai fini della realizzazione di stage o inserimento professionale degli studenti.
- Utilizzo di standard contrattuali previsti dalla legge applicabile (cfr. Legge Biagi e ss.mm.ii) ai fini dell'instaurazione del rapporto con le Terze Parti per l'attivazione di stage e tirocini.
- Verifiche, a cura del tutor accademico, circa la correttezza e la coerenza della tipologia di stage/inserimento professionale proposto rispetto al percorso accademico dello studente.
- Verifica delle condizioni economiche ed etiche dell'instaurando rapporto di stage/inserimento professionale/tirocinio offerte dai partner.
- Tracciabilità e reportistica sugli esiti dell'esperienza lavorativa/accademica svolta dallo studente, al fine di verificare la coerenza rispetto al piano formativo condiviso.
- Previsione della stipula delle partnership in coerenza con il fabbisogno dei diversi corsi di laurea.
- Previsione della predisposizione/attivazione di uno sportello a supporto degli studenti funzionale al career service.
- Rispetto delle norme vigenti per i Tirocini Pratico Valutativi (TPV) e per la Prova Pratica Valutativa (PPV) in riferimento ai corsi di laurea e laurea magistrale abilitante di psicologia in raccordo con l'Ordine Professionale degli Psicologi.

2. Gestione dei rapporti esterni (enti pubblici, enti privati, fondazioni etc.) per la promozione delle attività del Gruppo

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Le fattispecie corruttive si potrebbero realizzare quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità in cambio di un indebito vantaggio per l'Ateneo.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *In particolare, l'attività in esame rileva in quanto, nell'ambito dello svolgimento delle attività di promozione, un esponente dell'Ateneo potrebbe promettere o erogare denaro o altra utilità nei confronti di un'esponente di una società terza al fine, a titolo esemplificativo, di orientare la scelta degli sponsor in favore dell'Ateneo, escludendo concorrenti potenzialmente più qualificati.*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. 231/01):

- Art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa".
- Art. 171, L. n. 633/1941 comma 3) "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore. importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) "Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati. estrazione o reimpiego della banca dati. distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati".
- Art. 171-septies L. n.633/1941) "Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-novies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe omettere intenzionalmente di specificare l'uso di software, piattaforme non autorizzate o in assenza di licenza all'utilizzo di queste ultime, al fine di ottenere indebiti vantaggi.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Incarico di coloro che sono chiamati a rappresentare l'Ateneo nei rapporti con soggetti esterni mediante apposita procura scritta, con l'eventuale indicazione degli specifici incarichi e della loro durata, al fine di garantire una gestione unitaria dei rapporti nei confronti dei terzi.
- Formalizzazione degli incontri/convegni/career day/attività esterna presso i Poli e/o in accordo con soggetti terzi pubblici e privati, con indicazione della natura del rapporto/incontro.
- Indicazione del soggetto, della tipologia del rapporto e dell'oggetto del contatto intrattenuto (via mail, via telefono, personalmente) in occasione di incontri/convegni/career day/attività esterna presso i Poli di Orientamento e/o in accordo con soggetti terzi pubblici e privati, in modo da garantirne la ricostruzione a posteriori.
- Preventiva autorizzazione da parte dei soggetti competenti della pubblicazione di articoli o alla partecipazione a convegni o trasmissioni, anche al di fuori dell'attività lavorativa, aventi ad oggetto materie di competenza dell'Ateneo.
- Gestione delle opere (es. immagini) protette dal diritto d'autore in occasione di attività promozionali, con il supporto della Direzione Legale di Gruppo laddove opportuno.

3. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Corporate relations & career service*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto 231.

- Verificare l'identità delle società con le quali si instaurano rapporti commerciali.
- Documentare in maniera adeguata e trasparente ogni movimentazione finanziaria (in entrata in uscita), garantendo la chiara tracciabilità delle operazioni.
- Divieto di riconoscere, in favore di fornitori, appaltatori e consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.
- Verifica puntuale e tempestiva, attraverso i mezzi disponibili, di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, appaltatori e consulenti, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi.
- Assunzione tempestiva di provvedimenti adeguati nel corso di segnalazioni circa l'onorabilità di oggetti con i quali l'Ateneo interagisce.
- Divieto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con l'Ateneo e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto.

PROCESSO SENSIBILE L) HUMAN RESOURCES

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Human Resources" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Human Resources	Famiglie di reato[12]					
	PA	PPA	SOC	PI	RR	IMP
Selezione ed assunzione del personale tecnico/ amministrativo		✓	✓	✓		✓
Gestione amministrativa del personale	✓		✓	✓	✓	
Gestione del sistema premiante e di valutazione della performance		✓	✓	✓	✓	

1. Selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'offerta e/o la promessa di assunzione o di avanzamento di carriera di un soggetto vicino al funzionario pubblico, potrebbe costituire la c.d. «altra utilità», al fine di influenzare il comportamento dello stesso nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ateneo.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività in oggetto potrebbe essere, in astratto, direttamente esposta al rischio-reato di corruzione tra privati in quanto, un'esponente dell'Ateneo, al fine di ottenere un indebito vantaggio per lo stesso,*

[12] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

potrebbe falsamente attestare la sussistenza dei requisiti richiesti così da consentire l'assunzione di un dipendente.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe reclutare o assumere lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, ovvero con la consapevolezza della condizione di difficoltà sociale o economica, anche solo contingente, del lavoratore.*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001):

- Art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 286/1998.
- Art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 286/1998.
- Art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 duodecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Potrebbero essere assunti dall'Ateneo lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero nei casi in cui non sia effettuato un monitoraggio circa il rinnovo dei documenti in oggetto (permesso scaduto, revocato o annullato).*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- L'attività di selezione del personale viene svolta a seguito di valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
  a) effettiva esigenza di nuove risorse nel rispetto di un budget.
  b) previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali.
  c) valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione definitiva in fase di selezione.
- Assunzione del personale in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
- Svolgimento di un colloquio valutativo dei candidati, nell'ambito del quale occorre accertare e valutare eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione o, comunque, la presenza di potenziali conflitti di interesse.
- Richiesta ai dipendenti di sottoscrizione di un modulo di assenza di motivi di inconferibilità e di conflitto di interessi.
- Autorizzazione all'assunzione nel rispetto delle procure in vigore.
- Definizione, nell'ambito del processo di gestione degli adempimenti legati all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo sono e archiviazione della documentazione rilevante in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Attività di pianificazione, controlling e reporting relative ai costi da parte della competente Funzione di Gruppo.

2. Gestione amministrativa del personale

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Attività Sensibile potrebbe essere esposta al rischio di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) qualora si procedesse alla mancata corresponsione degli oneri sociali dovuti mediante la falsificazione dei dati riguardanti il personale.*
- *Il rischio reato di frode informatica è astrattamente ipotizzabile mediante l'inserimento di dati non veritieri in software di proprietà della Pubblica Amministrazione per adempimenti previdenziali-contributivi o inserimento di qualunque ulteriore dato.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Potrebbe essere commesso il reato di false comunicazioni sociali attraverso la falsa rappresentazione dell'ammontare in bilancio dei costi inerenti alla gestione del personale.*

Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, approfittando dello stato di bisogno, ovvero con la consapevolezza della condizione di difficoltà sociale o economica, anche solo contingente, del lavoratore, potrebbe ottenere indebiti vantaggi attraverso, ad esempio, il mancato riconoscimento di ferie o permessi.*

Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- art. 648 bis c.p. "Riciclaggio".
- Art 648-ter c.p." Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe effettuare i pagamenti degli stipendi al personale utilizzando somme, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un reato (ad esempio di natura fiscale) in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Previsione nel processo valutativo, che le politiche di valutazione, di sviluppo e retribuzione siano strettamente improntate a criteri di merito e di competenza attraverso l'applicazione di parametri non discriminatori.
- Rispetto dei principi di trasparenza ed oggettività nei meccanismi di progressione del personale rimessi alle decisioni dell'Organo dirigente.
- Identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti /Strutture Organizzative coinvolte nell'Attività Sensibile.
- Svolgimento dell'attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità delle varie fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante in modo da poter ricostruire a posteriori il processo.
- Esistenza di un'anagrafica dipendente, con accesso ristretto alle persone identificate.
- Esistenza di apposita documentazione a supporto degli inserimenti / variazioni / cancellazioni da apportare all'anagrafica dipendente.
- Autorizzazione delle richieste di ferie / straordinari / permessi del personale.
- Elaborazione e approvazione della richiesta di trasferta e dell'eventuale erogazione di anticipi in contanti.
- Rimborso delle spese di rappresentanza, previa autorizzazione delle stesse.
- Definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (quali, ad esempio, spese di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione.
- Formalizzazione delle spese sostenute nel corso della trasferta attraverso la compilazione di apposita modulistica (nota spese).
- Esecuzione di verifiche circa la coerenza dei giustificativi delle spese sostenute rispetto a quanto indicato in nota spese e in generale rispetto alle attività lavorative svolte.
- Autorizzazione da parte dei soggetti muniti degli idonei poteri, nei casi di eventuale sforamento del plafond di spesa approvato.

3. Gestione del sistema premiante e di valutazione della performance

3.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *In particolare, l'attività in oggetto potrebbe essere strumentale alla commissione di reati di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.), in quanto, la determinazione di obiettivi/target troppo sfidanti potrebbero indurre il personale a commettere gli atti corruttivi di cui alle fattispecie in esame.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *In particolare, l'attività in oggetto potrebbe essere strumentale alla commissione di reati di istigazione o corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c.), in quanto, la determinazione di obiettivi/target troppo sfidanti potrebbero indurre il personale a commettere gli atti corruttivi di cui alle fattispecie in esame.*

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 quinquies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, approfittando dello stato di bisogno, ovvero con la consapevolezza della condizione di difficoltà sociale o economica, anche solo contingente, del lavoratore, potrebbe ottenere indebiti vantaggi attraverso, ad esempio, il mancato riconoscimento di bonus di risultato o premi incentivanti.*

Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 648 c.p. "Ricettazione".
- Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio".
- Art 648-ter c.p." Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
- Art 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 octies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità - ad esempio mediante il riconoscimento di specifici premi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.*

3.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, parzialmente gestita secondo gli accordi intragruppo con Multiversity S.p.A., sono stati definiti e implementati i seguenti controlli:

- Identificazione dei criteri alla base del sistema di valutazione delle performance/incentivante, in coerenza con i piani di budget previamente approvati.
- Definizione di tempistiche e modalità di valutazione delle performance del personale e condivisione dei risultati conseguiti.
- Verifica di corrispondenza tra gli obiettivi raggiunti e gli incentivi erogati.
- Determinazione degli obiettivi in coerenza con le strategie di Ateneo e di business.

4. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo di "*Human Resources*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del personale devono impegnarsi ad assicurare la correttezza e completezza dei dati relativi al personale nella fase di predisposizione delle dichiarazioni dei dati agli enti pubblici e in caso di accertamenti/procedimenti ispettivi da parte degli stessi.
- È fatto divieto di praticare discriminazioni nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché alcuna forma di nepotismo o favoritismo.
- Non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare e, pertanto, il rapporto con il personale deve essere regolato da specifico contratto, conforme alle normative vigenti.
- La selezione del personale deve avvenire tenendo in considerazione la corrispondenza tra i profili dei candidati ed i requisiti richiesti dall'Ateneo.
- Le informazioni personali sul candidato devono essere assunte nel pieno rispetto della sfera privata di quest'ultimo e in ossequio al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679, cd. "G.D.P.R.").
- Conformemente ai fondamentali principi enunciati nelle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), l'Ateneo non impiega lavoro minorile, né impiega persone di età inferiore rispetto a quella prevista dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa viene eseguita o comunque persone di età inferiore a quindici anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle Convenzioni internazionali o eventualmente dalla legislazione locale. L'Ateneo si impegna, altresì, a non instaurare rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile.

PROCESSO SENSIBILE M) – GESTIONE DEL SISTEMA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Gestione del Sistema per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Gestione del Sistema per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro	Famiglie di reato[13]
	SSL
Gestione degli adempimenti in materia Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro	✓

1. Gestione degli adempimenti in materia Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Con particolare riguardo ai seguenti aspetti: *Pianificazione; Attuazione e funzionamento; Controllo e azioni correttive; Riesame.*

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato.

- Art. 589 c.p. "Omicidio colposo".
- Art. 590, co. 3, c.p. "Lesioni personali colpose".

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001):

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-septies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti al fine di realizzare un risparmio di costi e/o tempi.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

Pianificazione:

- Calendarizzazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza in linea con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili.
- Calendarizzazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per realizzare i necessari investimenti (risorse finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento).
- Definizione di criteri e modalità da adottare per l'aggiornamento relativo alla legislazione rilevante ed alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza, l'individuazione dell'area nella quale tali prescrizioni si applicano e le modalità di diffusione delle stesse.

[13] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

Attuazione e funzionamento:

Organizzazione e Responsabilità:

- Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 è individuato nel soggetto responsabile dell'organizzazione, in possesso dei poteri organizzativi, direttivi, decisionali, gestionali e di spesa adeguati e necessari a garantire lo svolgimento sicuro dell'attività lavorativa e a garantire l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione, infortuni, gestione dell'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro, in conformità con l'assetto dell'organizzazione di Ateneo e della distribuzione dei poteri e delle funzioni all'interno dell'Ateneo.
- Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni, predisposte secondo i seguenti principi normativi o di elaborazione giurisprudenziale, in particolare: effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato, vigilanza sull'attività del delegato.
- Esistenza di disposizioni organizzative relative alla corretta individuazione gestione delle figure previste dalla normativa vigente (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione; ove nominati, Medico Competente e Incaricati delle Emergenze) che: definiscono i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; prevedono lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; prevedono una formale designazione e attribuzione dell'incarico; prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.
- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro: esistenza di una procedura che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale sulla sicurezza, documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'Ateneo.
- Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto secondo le disposizioni definite e contenente: il procedimento di valutazione, con l'indicazione dei criteri adottati; l'individuazione delle misure di prevenzione e l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Gestione delle emergenze: esistenza di una norma per la gestione delle emergenze.
- Gestione del rischio incendio: esistenza di una norma che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi.
- Attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Riesame:

- Svolgimento a intervalli pianificati del riesame della Direzione sul sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro dell'organizzazione per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo di "*Gestione del sistema per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Valorizzare e sviluppare la professionalità dei propri dipendenti/collaboratori, promuovendo una formazione professionale continua e provvede a preservare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente in materia, con il fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
- Allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'Ateneo organizza attività di sensibilizzazione, formazione, informazione e addestramento del personale e di tutti i terzi che operano con l'Ateneo, anche in conformità agli adempimenti previsti per il conseguimento delle certificazioni ISO.

Inoltre, è previsto quanto segue:

- A tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza di Ateneo, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle responsabilità ricevute e alle istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") dell'Ateneo.
- Al Datore di Lavoro e/o ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza.
- Ai soggetti di volta in volta designati dall'Ateneo o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente indicati dalla normativa vigente.
- A tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture dell'Ateneo, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni di Ateneo.

PROCESSO SENSIBILE N) – RICERCA

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Ricerca" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Ricerca	Famiglie di reato[14]	
	PA	PPA
Gestione delle attività di ricerca (assegni e dottorati)	✓	✓

1. Gestione delle attività di ricerca (assegni e dottorati)

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti".
- Art. 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Si tratta dell'attività di richiesta e successiva destinazione dei finanziamenti pubblici erogazioni, contributi, sovvenzioni per attività di ricerca erogati all'Ateneo. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso l'impiego l'illecito delle risorse pubbliche ottenute per attività di ricerca dell'Ateneo.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività di gestione dell'attività di ricerca potrebbe essere astrattamente strumentale alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo,* in occasione della

[14] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

partecipazione dell'Ateneo ad un *bando ministeriale per l'assegnazione di fondi pubblici destinati a progetti di ricerca, un dirigente dell'ateneo, in accordo con un professore coordinatore del progetto, potrebbe offrire una somma di denaro (o altra utilità, ad es. la promessa di un incarico di consulenza) a un componente della commissione valutatrice, pubblico ufficiale, affinché assegni un punteggio più alto al progetto dell'università, nonostante la proposta non rispetti appieno i requisiti richiesti o non sia la più meritevole.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Definizione delle modalità di richiesta degli assegni di ricerca da parte dei docenti.
- Definizione dei criteri di selezione dei destinatari degli assegni di ricerca e selezione degli stessi nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo.
- Manifestazione di esigenza, modalità di accreditamento e istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.
- Definizione dei rapporti con i ricercatori/dottorandi attraverso apposito contratto.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo di "*Ricerca"* l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- L'Ateneo si propone di contribuire, nel modo più efficace ed incisivo, all'accrescimento del sapere mediante le proprie attività di ricerca.
- Assumere comportamenti improntati alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti interni ed esterni con il personale docenti, studenti, organismi pubblici italiani e/o, enti finanziatori, etc.
- Assicurare adeguata tracciabilità e archiviazione di tutte le fasi dei progetti di ricerca.

Si richiamano altresì gli ulteriori principi generali di comportamento previsti in relazione al Processo *B),* "*Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*".

PROCESSO SENSIBILE O) – GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI ATTIVITA' IN AMBITO DI TERZA MISSIONE

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Gestione delle iniziative di attività in ambito Terza Missione" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Gestione delle iniziative di attività in ambito Terza Missione	Famiglie di reato[15]	
	PA	PPA
Gestione di iniziative di attività in ambito Terza Missione	✓	✓

1. Gestione delle iniziative di attività in ambito Terza Missione

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti".
- Art. 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Il rischio potenziale, nell'attività di Terza Missione potrebbe astrattamente riguardare la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, attraverso l'impiego delle risorse pubbliche ottenute per finalità, attività o voci di spesa non conformi, in tutto o in parte, alla destinazione prevista dal provvedimento di concessione, pur presentando una rendicontazione formalmente regolare ma sostanzialmente elusiva, idonea ad aggirare i vincoli di destinazione imposti dalla normativa o dal bando.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

[15] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività di gestione delle iniziative di Terza Missione potrebbe essere astrattamente strumentale alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo attraverso la corresponsione o promessa di somme di denaro, benefit o altri doni agli incaricati di un pubblico servizio al fine di ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti da parte dell'Ateneo per le iniziative di Terza Missione.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Definizione, valutazione e approvazione, da parte del Senato Accademico delle iniziative di Terza Missione (es. laboratori per promuovere iniziative imprenditoriali, start-up, attività di brevettazione) i cui ambiti includono: il trasferimento tecnologico, lo sviluppo economico e l'impegno sociale, in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Gestione delle iniziative di Terza Missione*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- L'Ateneo si impegna a diffondere la conoscenza e a interagire attivamente con la società civile e il tessuto imprenditoriale, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
- L'Ateneo promuove la collaborazione con enti pubblici e privati, favorendo la creazione di reti e partenariati per lo sviluppo di progetti condivisi.
- Le iniziativi in ambito Terza Missione devono assicurare il rispetto delle leggi, regolamenti, normative interne e codici professionali applicabili.
- Le attività devono essere condotte con trasparenza, lealtà e rettitudine morale. Ogni forma di inganno, omissione o abuso di potere è inammissibile.

PROCESSO SENSIBILE P) – GESTIONE DEI SERVIZI ALLA DIDATTICA

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Gestione dei servizi alla didattica" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Gestione dei Servizi alla didattica	Famiglie di reato[16]						
	PA	IT	PPA	SOC	DA	XE	FA
Servizi alla didattica			✓				
Gestione delle autodichiarazioni e del rilascio di certificazioni nei confronti degli studenti, ex-studenti e laureati			✓				✓
Rilascio delle Pergamene	✓	✓					✓
Selezione e gestione dei docenti a contratto			✓				
Svolgimento degli esami		✓	✓				
Gestione delle attività di produzione ed erogazione dei contenuti didattici audio/video					✓	✓	
Gestione delle attività post - laurea	✓		✓				
Gestione dell'offerta formativa ai fini dell'accreditamento	✓		✓				
Gestione delle attività di tirocinio	✓		✓	✓			

1. Servizi alla didattica

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".

[16] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'ambito della gestione dei servizi alla didattica, quali ad esempio, la gestione di finanziamenti, contributi etc., potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di cui all'art. 319 c.p. qualora un esponente dell'Ateneo prometta o corrisponda somme di denaro, benefit o altri doni agli incaricati di un pubblico servizio al fine di ottenere, senza averne titolo, erogazioni, contributi o finanziamenti per le attività dei servizi alla didattica (es: ottenimento di fondi destinati all'innovazione tecnologica per l'insegnamento).*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Regolamentazione, tramite apposita documentazione, dello svolgimento delle attività.
- Svolgimento delle attività nel rispetto del principio di separazione dei compiti fra le varie Strutture Organizzative coinvolte nelle diverse attività e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento dell'attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale, dalle Determine del Direttore Generale e dalle procedure operative.
- Definizione dei ruoli e delle modalità di gestione delle attività di supporto all'Area Didattica (esami, tesi e post-laurea) per docenti, studenti e Presidi di facoltà, ivi inclusi gli aspetti volti a garantire l'accessibilità alle sedi e le tematiche in ambito Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
- Verifiche di regolarità dei pagamenti e della carriera dello studente ai fini dell'accesso alla prova finale.
- Supervisione da parte del Direttore Generale in merito alla corretta applicazione dei Regolamenti di Ateneo.

2. Gestione delle autodichiarazioni e del rilascio di certificazioni nei confronti degli studenti, ex studenti e laureati

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo potrebbe rilasciare, dietro corresponsione indebita di denaro o altra utilità, certificazioni non veritiere nei confronti degli studenti, ex – studenti e laureati al fine di creare una provvista illecita strumentale alla commissione dei reati di corruzione di cui alla presente famiglia di reato ex D.lgs.231/2001.*

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe utilizzare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali contraffatti o alterati nel materiale utilizzato nell'attività di rilascio delle certificazioni, al fine di conseguire vantaggi o altre utilità.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Verifica dei dati indicati nelle autodichiarazioni relative al conseguimento di titoli accademici/di studio a fronte della richiesta di enti pubblici/privati da parte delle Strutture Organizzative preposte.
- Tracciabilità, anche attraverso il supporto di sistemi informatici, delle certificazioni rilasciate, nonché di ogni documento emesso, al fine di evitare duplicazioni o alterazioni.
- Rilascio dei certificati in conformità alle prescrizioni indicate dalla normativa vigente (es. assolvimento bollo).

3. Rilascio delle pergamene

3.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".
- Art. 640 - ter c.p. " Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Attività Sensibile in esame potrebbe essere esposta al rischio di commissione del reato di cui all'art. 640-ter mediante l'inserimento di dati non veritieri in merito alla carriera dello studente (es. esito esami, ottenimento del certificato di laurea) ai fini del rilascio della pergamena.*

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis, Decreto 231):

- Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico".
- Art.491-bis c.p. "Falsificazione, alterazione o cancellazione del contenuto di comunicazioni informatiche rilevanti ai fini probatori".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica".
- Art. 615-quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività in oggetto potrebbe essere strumentale alla commissione delle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis. In particolare, un impiegato dell'Ateneo con accesso ai sistemi informatici, riceve denaro da parte di un soggetto esterno per generare e rilasciare una pergamena di laurea falsa, apparentemente autentica.*

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe produrre o rilasciare pergamene su carta intestata dell'Ateneo applicando loghi, timbri e firme digitali contraffatti o non autorizzati al fine di conseguire vantaggi o altre utilità.*

3.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Definizione da parte dell'Ateneo delle modalità di richiesta di rilascio della pergamena da parte dello studente che ha conseguito il titolo di studio.
- Utilizzo del sistema identificativo unico per il rilascio dei certificati di laurea.
- Sottoscrizione delle pergamene attraverso firma olografa da parte degli Organi Accademici competenti.
- Verifica del possesso dei requisiti funzionali al rilascio della pergamena nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di Ateneo.
- Monitoraggio del rilascio delle pergamene al fine di garantire la conformità alle normative vigenti e alle procedure interne.

4. Selezione e gestione dei docenti a contratto

4.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 - bis c.p. "Traffico di influenze illecite"

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'ambito della gestione delle procedure selettive e di valutazione comparativa per il reclutamento dei docenti a contratto potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. qualora un Soggetto Apicale dell'Ateneo, incaricato della procedura di selezione, accetti denaro o altra utilità al fine di reclutare un determinato soggetto così da garantire all'Ateneo vantaggi o benefici di natura economica e/o relazionali.*

4.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Individuazione di criteri chiari, oggettivi e trasparenti per la selezione dei candidati che devono essere resi noti prima dell'inizio della procedura come definiti nella manifestazione di interesse.
- Pubblicazione di tutte le informazioni relative ai bandi di selezione nonché dei resoconti delle decisioni intraprese da parte dei Responsabili delle Strutture Organizzative competenti.
- Accessibilità per i candidati alle informazioni riguardanti le valutazioni e i punteggi ricevuti secondo quanto disciplinato dalle disposizioni in materia di accesso agli atti e dal Regolamento di Ateneo relativo ai procedimenti amministrativi.
- Archiviazione in formato digitale di tutta la documentazione e delle informazioni relative alle suddette procedure.
- Pianificazione delle assunzioni dei docenti a contratto e degli eventuali rinnovi secondo i parametri di Ateneo e nella cornice di budget.
- Approvazione da parte degli Organi di Ateneo della programmazione delle assunzioni dei docenti e dei relativi bandi di selezione e formalizzazione mediante apposita Determina.
- Richiesta ai docenti della sottoscrizione di un modulo di assenza di motivi di inconferibilità.
- Svolgimento dell'attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza, dai Regolamenti interni, nonché dalla regolamentazione esterna (es. Legge 240/2010).

5. Svolgimento degli esami

5.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis, Decreto 231):

- Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico".
- Art.491-bis c.p. "Falsificazione, alterazione o cancellazione del contenuto di comunicazioni informatiche rilevanti ai fini probatori".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica".
- Art. 615-quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-bis e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *A titolo esemplificativo, uno studente, potrebbe accordarsi con un soggetto interno dell'Ateneo (tecnico amministrativo) al fine di accedere abusivamente al sistema informatico dell'Ateneo modificando o alterando i risultati degli esami svolti.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *A titolo esemplificativo, un proctor incaricato del controllo sulla regolarità dello svolgimento degli esami (es. vigilanza su sessioni online, verifica dell'identità degli studenti, esame dei log, ecc.)potrebbe accettare denaro o altra utilità da parte di uno o più studenti (direttamente o tramite terzi), in cambio di: omissione di segnalazioni relative a comportamenti illeciti (es. uso di aiuti esterni, identità false, connessioni multiple), validazione di prove d'esame irregolari, o modifica retroattiva di esiti d'esame.*

5.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Definizione delle modalità di verifica sulla regolarità dello svolgimento degli esami (es. proctor) con la supervisione dei Presidi di Facoltà.

6. Gestione delle attività di produzione ed erogazione dei contenuti didattici audio/video

6.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/01):

- Art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa".
- Art. 171, L. n.633/1941 comma 3) "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore. importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori".
- Art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) "Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati. estrazione o reimpiego della banca dati. distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati".
- Art. 171-septies L. n.633/1941) "Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 novies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'ambito di tale attività, i reati indicati potrebbero essere integrati attraverso l'istallazione o l'utilizzo di piattaforme informatiche in assenza delle licenze necessarie per le attività di produzione/erogazione di contenuti didattici.*

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01):

- Art. 604-bis c.p." Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25-terdecies e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo, in occasione di attività di produzione ed erogazione di contenuti didattici, potrebbe promuovere o veicolare offese o rappresentazioni denigratorie verso gruppi etnici, religiosi o culturali.*

6.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Valutazione e validazione, preliminare all'erogazione, del materiale didattico prodotto dal docente da parte della Commissione preposta.
- Monitoraggio annuale da parte della Commissione preposta, abilitata a tutti gli insegnamenti di tutti i CdS avente ad oggetto i materiali didattici erogati o da erogare, nonché le metodologie adottate nella predisposizione degli stessi, richiedendo eventuali correttivi se necessari.
- Valutazione del materiale didattico da parte degli studenti, tramite questionari, con conseguente elaborazione dei dati da parte del Presidio di Qualità di Ateneo, che successivamente provvede alla loro diffusione nei confronti degli attori delle procedure di assicurazione della qualità (Nucleo di Valutazione, Corsi di Studio e Commissione Paritetica Docenti-Studenti) e alla *governance* di Ateneo e Dipartimento.
- Controllo preventivo e successivo aventi ad oggetto i contenuti didattici, al fine di evitare la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d'autore.
- Revisione dei contenuti avente ad oggetto la verifica dell'assenza di messaggi o riferimenti, anche impliciti, che possano costituire incitamento all'odio, razzismo o xenofobia.

7. Gestione delle attività post - laurea

7.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".
- Art. 640 - ter c.p. " Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Attività Sensibile in esame potrebbe essere esposta al rischio di commissione del reato di cui all'art. 316-bis c.p. mediante l'ottenimento di finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato o delle Comunità Europee destinati ad una finalità difforme rispetto a quella per cui sono stati erogati (es. attività post-laurea, quali master, corsi specialistici, stage, etc.).*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *A titolo esemplificativo, un docente incaricato del controllo sulla regolarità e della valutazione delle attività post-laurea accetta un pagamento o altra utilità, compiendo quindi un atto contrario ai doveri d'ufficio offrendo un vantaggio economico diretto all'Ateneo (es: accreditamento di corsi/stage/programmi post-laurea).*

7.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Definizione e gestione delle procedure di istituzione e attivazione dei master, dei corsi di alta formazione e dei corsi di perfezionamento, in raccordo con le strutture dipartimentali e promozione attiva di questi percorsi, nel rispetto del budget preventivamente individuato.
- Monitoraggio automatico tramite piattaforma delle carriere funzionale all'Anagrafe Nazionale Studenti post lauream dei corsi di dottorato, master e scuole di specializzazione.
- Monitoraggio e rispetto disposizioni legislative regionali di riferimento in relazione all'attività di promozione dei percorsi formativi.
- Definizione delle modalità di attivazione di altre attività didattiche riferibili a percorsi di formazione anche permanente.

8. Gestione dell'offerta formativa ai fini dell'accreditamento

8.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".
- Art. 640 - ter c.p. " Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Attività Sensibile in esame potrebbe essere esposta al rischio di commissione del reato di cui all'art. 316-ter mediante l'ottenimento da parte dell'Ateneo di finanziamenti pubblici al fine dell'accreditamento e all'erogazione dell'offerta formativa e destinati per un fine difforme e a vantaggio dell'Ateneo.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *A titolo esemplificativo, l'Ateneo, attraverso propri dirigenti o Soggetti Apicali, potrebbe offrire indebitamente denaro o altre utilità a un funzionario pubblico (ad esempio, un componente della commissione ministeriale o un funzionario ANVUR), allo scopo di ottenere un parere favorevole sull'accreditamento o per evitare rilievi critici che potrebbero precludere l'autorizzazione.*

8.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Svolgimento dell'attività in conformità al principio di separazione dei compiti tra le Strutture Organizzative coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Svolgimento dell'attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Tracciabilità e archiviazione della documentazione rilevante, relativa alla programmazione, sviluppo e definizione dell'offerta formativa di Ateneo.
- Svolgimento delle attività nel rispetto delle Linee Guida nazionali e internazionali inerenti all'attivazione di titoli/doppi/multipli/congiunti.
- Gestione delle procedure per l'emanazione e la modifica della regolamentazione interna dei corsi di studio (es. Regolamento Didattico di Ateneo; Ordinamenti didattici e Regolamenti Didattici dei corsi di studio).
- Supporto alla definizione delle modalità di raccolta e monitoraggio dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dall'ANVUR, in occasione delle attività di Accreditamento iniziale/periodico dei corsi di studio e delle sedi.
- Approvazione della pianificazione e/o dell'ampliamento dell'offerta formativa da parte degli Organi Collegiali di Ateneo.

9. Gestione delle attività di tirocinio

9.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art. 640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".
- Art. 640 - ter c.p. " Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'Ateneo potrebbe, mediante dichiarazioni false o documenti falsificati, ottenere contributi, finanziamenti, agevolazioni o erogazioni pubbliche destinati alla promozione di tirocini a vantaggio dell'Ente stesso.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".
- Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *A titolo esemplificativo, un responsabile della gestione dell'attività di tirocinio dell'Ateneo potrebbe offrire denaro, regali o altri benefici ad un funzionario pubblico al fine dell'ottenimento dell'approvazione o autorizzazione all'attivazione di convenzioni per tirocini a vantaggio dell'Ateneo.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".
- Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *L'attività in esame potrebbe essere esposta alla commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-te, tra cui, la corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. A titolo esemplificativo, un responsabile della gestione delle attività di tirocinio dell'Ateneo potrebbe offrire ad un'azienda privata, incaricata di ospitare tirocinanti, denaro, regali o altri vantaggi personali in cambio dell'inserimento prioritario o esclusivo degli studenti dell'Ateneo.*

9.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Svolgimento delle attività di intermediazione nelle attività di collaborazione con imprese/enti nel rispetto del principio di separazione dei compiti fra le varie Strutture Organizzative coinvolte nelle diverse attività e/o dei controlli compensativi identificati laddove opportuno.
- Definizione delle modalità di gestione delle procedure per l'attivazione di tirocini curriculari, finalizzati all'acquisizione di CFU, con tenuta e aggiornamento di relativa banca dati.
- Gestione di tutti gli adempimenti connessi alla stipula di convenzioni, di concerto con enti e imprese e in accordo alle disposizioni vigenti nella Regione ove è situata la sede operativa del tirocinio.
- Gestione delle attività di promozione e progettazione di eventi/saloni, quali presentazioni di Ateneo, career day, workshop ecc.
- Verifica della documentazione presentata dallo studente circa il completamento del tirocinio svolto.
- Definizione delle modalità di tutoraggio per gli studenti impegnati in attività di tirocinio.

10. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Gestione dei servizi alla didattica*", l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Le risorse dell'Ateneo devono essere utilizzate in modo responsabile e pertinente alle funzioni istituzionali, evitando usi impropri o personali senza autorizzazione.
- L'Ateneo promuove la valorizzazione del merito, riconoscendo e premiando l'impegno e le competenze individuali.
- Tutte le dichiarazioni/certificazioni rilasciate dall'Ateneo devono essere connotate da veridicità, correttezza, trasparenza e conformità ai fatti oggettivi sottostanti.
- Tutti gli esami devono essere svolti secondo trasparenza, veridicità e correttezza.

PROCESSO SENSIBILE Q) – SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Attività sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Supporto al Nucleo di Valutazione" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo Sensibile: Supporto al Nucleo di Valutazione	Famiglie di reato[17]	
	PA	PPA
Supporto al Nucleo di Valutazione	✓	✓

1. Supporto al Nucleo di Valutazione

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art.640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".
- Art. 640-ter c.p. "Frode informatica".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Il rischio reato di frode informatica è astrattamente ipotizzabile mediante l'inserimento di dati non veritieri in merito all'offerta didattica, attività di ricerca, efficienza dei servizi amministrativi, impatto di Terza Missione, etc. in sistemi informativi dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR).*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

[17] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- *L'Attività Sensibile in esame potrebbe essere esposta al rischio di commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione. In particolare, un dirigente dell'Ateneo, tramite il personale dell'ufficio che supporta il Nucleo di Valutazione, offre utilità indebite (denaro, regali o future collaborazioni) a un membro esterno del Nucleo di Valutazione o a un valutatore esterno ANVUR, al fine di influenzare positivamente la valutazione dell'Ateneo nei documenti ufficiali.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Supporto alle attività di verifica e monitoraggio attraverso audizioni del sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo, al fine di valutarne la conformità ai requisiti AVA (Autovalutazione – Valutazione – Accreditamento) relativi alla didattica, alla ricerca ed alla terza missione.
- Supporto alla definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle audizioni.
- Supporto alle attività di verifica della persistenza dei requisiti per l'accreditamento iniziale/periodico dei corsi e delle sedi.
- Supporto alla definizione di riunioni periodiche e formalizzazione delle valutazioni effettuate mediante appositi verbali.
- Supporto all'attività di valutazione in merito a specifici ambiti di competenza (mobilità interuniversitaria, accreditamento Ateneo per abilitazione docenti, variazioni ai piani di studio, etc.).
- Supporto alla definizione delle modalità di rendicontazione delle attività svolte verso l'ANVUR.
- Supporto alle attività di predisposizione e pubblicazione delle Relazione periodiche relative alle attività di competenza del NdV.
- Acquisizione periodica, mantenendo l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmissione di un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Supporto al Nucleo di Valutazione*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Le attività devono essere svolte con chiarezza e onestà, garantendo che tutte le informazioni siano accurate e accessibili alle parti interessate.
  È essenziale evitare qualsiasi situazione che possa generare conflitti tra interessi personali e professionali. In caso di potenziali conflitti di interessi è obbligatorio astenersi e informare tempestivamente le autorità competenti.
- Tutti i comportamenti e le condotte devono essere improntati al rigoroso rispetto delle leggi, regolamenti, normative interne.

PROCESSO SENSIBILE R) – SUPPORTO PRESIDIO DELLA QUALITÀ (PQA)

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Supporto Presidio della Qualità" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo sensibile: Supporto Presidio della Qualità	Famiglie di reato[18]	
	PA	PPA
Supporto Presidio della Qualità	✓	✓

1. Supporto Presidio della Qualità

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art.640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".
- Art. 640- ter c.p "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *A titolo esemplificativo, nell'attività in esame, potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato di "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" quando, il personale di supporto al Presidio della Qualità, su indicazione di un dirigente amministrativo, altera i dati inseriti nella piattaforma dedicata alla trasmissione dei dati all' l'ANVUR rendendo artificiosamente più favorevoli: (i) gli indicatori di qualità della didattica; (ii) i tassi di occupazione post-laurea; (iii) il numero effettivo dei docenti strutturati coinvolti nei corsi.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

[18] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- *In particolare, l'attività in oggetto potrebbe essere strumentale alla commissione di reati di istigazione o corruzione. In particolare, un funzionario o dirigente che supporta il Presidio della Qualità offre o promette indebitamente denaro o altre utilità a un valutatore esterno, componente del Nucleo di Valutazione o a un funzionario pubblico dell'ANVUR, affinché questi ultimi forniscano una valutazione favorevole nei rapporti ufficiali sull'Ateneo.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Supporto alle attività di definizione delle linee guida in ambito Assicurazione Qualità («AQ»).
- Supporto nell'implementazione dei processi per l'Assicurazione della Qualità e nel monitoraggio del corretto svolgimento delle procedure di AQ.
- Supporto al monitoraggio degli indicatori di Qualità, finalizzato al riesame periodico del Sistema di governo dell'Ateneo e del sistema di Assicurazione Qualità.
- Supporto alle attività di organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche.
- Supporto alla definizione delle modalità di raccolta e monitoraggio dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dall'ANVUR, in occasione delle attività di Accreditamento iniziale/periodico dei corsi e delle sedi.
- Supporto alle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale, congiuntamente alle altre strutture interessate, monitoraggio e supervisione allo svolgimento delle procedure di AQ.
- Supporto alla definizione di riunioni periodiche e formalizzazione delle valutazioni effettuate mediante appositi verbali.
- Supporto alle attività di predisposizione e pubblicazione delle Relazione periodiche relative alle attività di competenza del PQA.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Supporto Presidio della Qualità*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Le attività devono essere svolte con chiarezza e onestà, garantendo che tutte le informazioni siano accurate e accessibili alle parti interessate.
- Impegno ad attuare le politiche di qualità, attraverso adeguato coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti e garantendo trasparenza ed equità nel sistema di valutazione.
- Le valutazioni devono essere effettuate in modo obiettivo e imparziale, basandosi su criteri oggettivi e non influenzate da interessi personali o di gruppo.
- Garantire l'accuratezza, la completezza e la verificabilità dei dati e delle informazioni trasmesse al Presidio della Qualità

PROCESSO SENSIBILE S) – GESTIONE DEI CORSISTI

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Gestione dei corsisti" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo Sensibile: Gestione dei corsisti	Famiglie di reato[19]
	PPA
Prevalutazione degli studenti	✓
Immatricolazione degli studenti	✓

1. Prevalutazione degli studenti

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo potrebbe compiere atti contrari ai doveri d'ufficio a vantaggio di singoli studenti al fine di influenzare l'accesso a programmi prestigiosi o a benefici economici.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle attività di controllo nell'ambito della prevalutazione dei nuovi studenti.
- Verifica preliminare dei requisiti di accesso (titoli di studio, dichiarazioni sostitutive) e degli eventuali crediti formativi/esami già maturati/sostenuti ai fini della definizione del piano di studi dello studente.
- Verifica d'ufficio circa la coerenza dei piani di studio rispetto alle indicazioni di Ateneo nonché verifica da parte della Commissione di Valutazione su eventuali casi segnalati.

[19] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

2. Immatricolazione degli studenti

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo potrebbe compiere atti contrari ai doveri d'ufficio a vantaggio di singoli studenti al fine di immatricolare soggetti non aventi requisiti richiesti dall'Ateneo.*

2.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle attività di controllo nell'ambito dell'immatricolazione dei nuovi studenti.
- Verifica di completezza e correttezza della documentazione fornita dallo studente ai fini dell'immatricolazione (ivi inclusa la documentazione necessaria per l'eventuale accesso in convenzione), nonché della presenza di eventuali cause ostative e dell'avvenuto pagamento della prima rata.
- Verifica della veridicità dichiarazioni sostitutive nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo.
- Verifica in merito alla registrazione dello studente finalizzata a garantire la coerenza del piano di studi e delle condizioni economiche applicate, nonché l'abilitazione all'utilizzo della piattaforma preposta all'erogazione dei servizi didattici.
- Tracciabilità del processo di immatricolazione dello studente sui database/sistemi dell'Ateneo.
- Verifica della Dichiarazione Sostitutiva di immatricolazione (DSI) compilata dallo studente ai fini della presa visione della carriera accademica dello studente (es. iscrizione ad altro Ateneo, conclusione di carriera da un altro Ateneo, ecc.).
- Monitoraggio sullo stato delle carriere degli studenti registrati sulla piattaforma «Cineca».

3. Principi generali di comportamento

Nell'ambito del processo "*Gestione dei corsisti*" l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Tutti i corsisti devono essere trattati con imparzialità, evitando qualsiasi forma di favoritismo o discriminazione basata su genere, etnia, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche o condizioni personali.
- Le informazioni relative ai corsi, ai programmi, agli obiettivi formativi e alle modalità di valutazione devono essere rese pubbliche prima dell'inizio delle attività didattiche.
- Le comunicazioni con i corsisti devono essere chiare, esaustive e tempestive.
- L'Ateneo si impegna a garantire un ambiente di studio sicuro e rispettoso, contrastando ogni forma di molestia o comportamento lesivo della dignità personale.

PROCESSO SENSIBILE T) – GESTIONE DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

Attività Sensibili

All'esito del *Risk Assessment*, in relazione al processo "Gestione delle procedure di evidenza pubblica" sono state identificate le seguenti Attività Sensibili e matrice di raccordo:

Processo Sensibile: Gestione delle procedure ad evidenza pubblica	Famiglie di reato[20]			
	PA	CR	PPA	SOC
Gestione delle procedure concorsuali, selettive e di valutazione comparativa (es. reclutamento professori incardinati - ordinari/associati- contratti e borse di ricerca, etc.)	✓		✓	
Gestione delle procedure di selezione e di valutazione comparativa con particolare riguardo alla mobilità internazionale per studenti, neolaureati, docenti e personale tecnico-amministrativo di Ateneo		✓	✓	✓

1. Gestione delle procedure concorsuali, selettive e di valutazione comparativa (es. reclutamento professori incardinati - ordinari/associati- contratti e borse di ricerca, etc.)

1.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche".
- Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".
- Art.640, comma 2, n.1, c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee".
- Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Nell'attività in esame, potrebbe essere realizzata la fattispecie di reato di cui all'art. "*Art. 316-bis c.p. "*Malversazione di erogazioni pubbliche*". *In particolare, l'Ateneo potrebbe utilizzare per finalità differenti, i fondi pubblici ricevuti per la predisposizione di bandi concorsuali per attività di ricerca.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".
- Art. 319 c.p.: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".

[20] Cfr. pag. 5 per la "*Legenda famiglie di reato*".

- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell'Ateneo, in violazione dei propri doveri istituzionali, potrebbe ricevere o accettare una promessa di denaro o altra utilità da parte di un candidato o di soggetti ad esso collegati, al fine di alterare l'esito della valutazione comparativa e agevolare l'assegnazione della borsa di ricerca.*

1.2 Presidi di controllo

Nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, l'Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Individuazione di criteri chiari, oggettivi e trasparenti per la selezione dei candidati che devono essere resi noti prima dell'inizio della procedura.
- L'imparzialità delle Commissioni di selezione la cui modalità di composizione è definita dai Regolamenti di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.
- Pubblicazione di tutte le informazioni relative al bando di concorso, ivi compreso nei siti pubblici previsti nella Legge 240/2010, nonché dei resoconti delle deliberazioni delle Commissioni.
- Accessibilità per i candidati alle informazioni riguardanti le valutazioni e i punteggi ricevuti secondo quanto disciplinato dalle disposizioni in materia di accesso agli atti e dalla regolamentazione interna. Nel rispetto dei regolamenti di Ateneo, dopo 120 giorni le informazioni riguardanti punteggi e candidati vengono oscurate e rese note solo su richiesta.
- Archiviazione in formato digitale di tutta la documentazione e delle informazioni relative alle suddette procedure.
- Pianificazione delle assunzioni dei docenti secondo i parametri di Ateneo e nella cornice di budget.
- Approvazione da parte degli Organi di Ateneo della programmazione del personale dell'area didattico-scientifica (docenti e ricercatori) e dei relativi bandi di selezione e formalizzazione mediante apposito Decreto del Rettore.
- Richiesta al personale docente di Ateneo di sottoscrizione di un modulo di assenza di motivi di inconferibilità e di conflitto di interessi secondo le previsioni del bando.
- Definizione e formalizzazione delle attività di messa in servizio di docenti/ricercatori anche con riferimento al relativo inquadramento al fine di assicurare la coerenza con i requisiti di legge.

2. Gestione delle procedure di selezione e di valutazione comparativa con particolare riguardo alla mobilità internazionale per studenti, neolaureati, docenti e personale tecnico-amministrativo di Ateneo

2.1 Fattispecie di reato rilevante per l'Attività Sensibile e principali modalità di commissione dei reati

Di seguito si elencano le famiglie di reato e le fattispecie cui l'Attività Sensibile individuata si ritiene essere astrattamente esposta in base alle risultanze del *Risk Assessment* effettuato:

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall'Art. 24-ter e ritenute astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame:

- *Un gruppo composto da membri dell'Ateneo (funzionari o responsabili dell'ufficio mobilità) e soggetti esterni (es. soggetti legati a ONG fittizie, agenzie di intermediazione, contatti esteri) costituisce un'associazione criminale che, attraverso l'uso distorto dei bandi Erasmus+ o simili, simula mobilità internazionale per soggetti non aventi diritto, o falsi studenti/docenti stranieri.*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Art. 318 c.p.: "Corruzione per l'esercizio della funzione".

- Art. 319 c.p.: “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”.
- Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".
- Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".
- Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".
- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".
- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25 e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *Un esponente dell’Ateneo al fine di ottenere un indebito vantaggio per lo stesso potrebbe ricevere denaro o altra utilità per omettere la pubblicità delle procedure e non garantire la trasparenza dei criteri di selezione al fine di favorire un candidato nella procedura concorsuale per la mobilità internazionale. Tale provvista illecita potrebbe poi essere utilizzata per realizzare le fattispecie corruttive previste nella presente famiglia di reato.*

Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001):

- Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".
- Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”.
- Art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione delle fattispecie previste dall’Art. 25 ter e ritenute astrattamente realizzabili nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame:

- *In particolare, l’attività in oggetto potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di cui all’art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”, nel caso in cui i responsabili dell'ufficio relazioni internazionali, in accordo con l'area contabile/amministrativa, decidano di aumentare artificiosamente il budget dedicato alla mobilità internazionale degli studenti.*

2.2 Presidi di controllo

Nell’ambito dell’Attività Sensibile in esame, l’Ateneo ha definito e implementato i seguenti controlli:

- Gestione delle opportunità di mobilità internazionali attraverso appositi bandi pubblici nel pieno rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza recanti le specifiche attività ammesse, le destinazioni disponibili, i periodi di mobilità, i requisiti di ammissibilità e di partecipazione, compresi eventuali requisiti linguistici previsti dalle istituzioni ospitanti e le tempistiche per la presentazione delle candidature; i criteri e le modalità di selezione e pubblicazione delle graduatorie, le modalità di rinuncia; gli adempimenti necessari a seguito della selezione; la disponibilità di eventuali benefici economici; la copertura assicurativa.
- Previsione di appositi strumenti che consentano la tracciabilità e il conseguente riconoscimento accademico delle attività svolte all’estero.

3. Principi generali di comportamento

Nell’ambito del processo “*Gestione delle procedure ad evidenza pubblica”* l'Ateneo opera nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- Tutti i comportamenti devono essere improntati al rigoroso rispetto delle leggi, regolamenti, normative interne e codici professionali applicabili.
- I criteri di determinazione delle procedure ad evidenza pubblica devono essere oggettivi, standardizzati, predeterminati e commisurati alle effettive esigenze dell’Ateneo. La definizione di tali criteri deve essere funzionale ad evitare il possibile indirizzamento del reclutamento dei professori incardinati - ordinari/associati- contratti e borse di ricerca, verso soggetti predeterminati.
- L’Ateneo assicura la pubblicità degli atti, l’accessibilità delle informazioni e la tracciabilità delle fasi procedurali, in modo da rendere conoscibili e verificabili le scelte amministrative.
- Le decisioni devono essere prese in modo oggettivo e neutrale, evitando ogni forma di favoritismo o discriminazione tra i partecipanti alle gare o procedure selettive.

- I soggetti coinvolti devono adottare comportamenti etici, segnalare eventuali conflitti di interesse e collaborare con gli organismi di controllo, evitando ogni forma di abuso d'ufficio.
- L'Ateneo garantisce che tutti i candidati abbiano le stesse possibilità di accesso e di partecipazione alle procedure, promuovendo l'equità e il confronto concorrenziale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Allegato n. 1
Lista dei reati presupposto ex Decreto Legislativo n. 231/01

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09/09/2025

INDICE

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 11

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) 11

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) 11

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 11

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 12

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 12

Truffa (art. 640 c.p.) 12

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 12

Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 13

Frode in agricoltura (art. 2 L. n. 898/1986) 13

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati 14

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 14

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 16

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 16

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). 16

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma. 16

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) 16

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 16

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 17

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 17

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.) 17

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 18

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) 18

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 18

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) 18

Estorsione (art. 629 terzo comma c.p.) ... 20
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata ... 21
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ... 21
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) ... 23
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) ... 24
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) ... 24
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ... 25
Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.) ... 27
Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili ,concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ... 28
Peculato (art. 314 c.p.) ... 28
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.) ... 28
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ... 29
Concussione (art. 317 c.p.) ... 29
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ... 29
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ... 29
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ... 29
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) ... 29
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ... 29
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ... 29
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ... 29
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ... 30
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobile, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) ... 30
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ... 31
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ... 32
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ... 32
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) ... 32
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ... 33
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ... 33
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ... 33

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ... 33
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) ... 33
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ... 33
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) ... 33
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) ... 34
Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio ... 35
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ... 35
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) ... 35
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) ... 35
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ... 35
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ... 35
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ... 36
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ... 36
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) ... 36
Art. 25-ter Reati societari ... 38
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) ... 39
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ... 39
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) ... 39
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) ... 40
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) ... 40
Impedito controllo (art. 2625 c.c.) ... 40
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) ... 40
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ... 40
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ... 40
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ... 40
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) ... 41
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ... 41
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ... 41
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ... 41
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) ... 42
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ... 42
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ... 42

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 42
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023) 43
Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 44
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) 44
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.) 44
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) 44
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) 45
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.) 45
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) 45
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.) 45
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) 45
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) 45
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 46
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) 46
Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) 47
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) 47
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ... 47
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6 febbraio 1980, n. 15) 48
*Articolo 2 della "Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme" conclusa a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con Legge 14 gennaio 2003, n. 7*48
Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 50
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 50
Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale 51
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 51
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 51
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 52
Detenzione e accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) 52
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) 52
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) . 52
Tratta di persone (art. 601 c.p.) 52
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 53
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 53
Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.) 54

Art. 25-sexies Abusi di mercato ... 55

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 55

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) ... 55

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ... 57

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ... 57

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) ... 57

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ... 59

Ricettazione (art. 648 c.p.) ... 59

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ... 60

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ... 60

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) ... 60

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ... 62

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) 62

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) . 63

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) ... 63

Frode informatica (art. 640-ter c.p.) ... 63

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ... 64

Articolo 171 L. 22 aprile 1941, n. 633 ... 64

Articolo 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633 ... 64

Articolo 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633 ... 65

Articolo 171-septies L. del 22 aprile 1941, n. 633 ... 67

Articolo 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633 ... 68

Articolo 174-quinquies L. 22 aprile 1941, n. 633 ... 68

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ... 70

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) ... 70

Art. 25-undecies Reati ambientali ... 71

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ... 73

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) ... 73

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ... 73

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) ... 74

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) ... 74

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) ... 75
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ... 75
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) ... 75
Articolo 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 ... 76
Articolo 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 ... 77
Articolo 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 ... 78
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549) 78
Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 79
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 81
Bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 83
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 83
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 84
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 84
Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ... 84
Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202) ... 85
Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202) ... 85
Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ... 86
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ... 86
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ... 87
Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia ... 88
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.) ... 88
Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ... 91
Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401) ... 91
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401) ... 91
Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari ... 93
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ... 93
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ... 94
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ... 94
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ... 94

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 95
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 95
Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 95
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 95
Art. 25-sexiesdecies Contrabbando 96
Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 96
Contrabbando per omessa dichiarazione (art.78 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 96
Contrabbando per dichiarazione infedele (art.79 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 96
Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art.80 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 96
Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art.81 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 97
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.82 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 97
Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art.83 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 97
Contrabbando di tabacchi lavorati (art.84 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 97
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art.85 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 97
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art.86 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 98
Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art.87 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 98
Circostanze aggravanti del contrabbando (art.88 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 99
Recidiva nel contrabbando (art.89 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 99
Contrabbando abituale (art.90 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 99
Contrabbando professionale (art.91 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 99
Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale (art 92 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024) 99
Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 All. 1 del Dlgs n. 141/2024) 99
Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 100
Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40 bis - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 101
Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (Art. 40 ter - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 101
Circostanze attenuanti (Art. 40 quater - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 102
Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (Art. 40 quinquies - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 102

Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (Art. 40 sexies - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 102

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 102

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 103

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 43 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 103

Confisca (Art. 44 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 103

Circostanze aggravanti (Art. 45 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 104

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) 104

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale 105

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) 105

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) 105

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) 105

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) 105

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) 106

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) 106

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) 106

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) 106

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) 106

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 108

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) 108

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 108

Art. 25-undevicies Delitti contro gli animali 109

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) 109

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) 109

Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544-quater c.p.) 109

Divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.) 109

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) 110

Reati Transnazionali 111

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 112

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 112

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 112
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 113
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43) 114
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 114
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 116

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)[1]*.*

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni 2, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la

[1] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 .

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente[2], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7[3].

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

---

[2] *Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)*
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

[3] *Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.)*
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
(omissis)
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
(omissis)

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7[4].

Frode in agricoltura (art. 2 L. n. 898/1986)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3[5], alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

[4] *Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.)*
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
(*omissis*)
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
(*omissis*)
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
(*omissis*)

[5] *Art. 3 Legge 23 dicembre 1986, n. 898*
1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA, il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice - penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635 quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)[6]*.*

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo[7] riguarda un documento informatico pubblico avente

[6] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[7] ***Capo III – Della falsità in atti***
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un

efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

---

certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
Documenti informatici (art. 491-bis)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Casi di perseguibilità a querela (art. 493-bis c.p.)
I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui

al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o

l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b)[8], o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6,

[8] 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC):
(*omissis*)
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di

lettera c)[9], fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

(omissis)

attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

[9] 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2 bis-, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2 bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;
b) (omissis);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

Estorsione (art. 629 terzo comma c.p.)

(omissis)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[10], per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[11].

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601[12], 601-bis[13] e 602[14], nonché all'articolo 12, comma 3-bis[15], del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1[16], della legge 1° aprile 1999, n. 91, si

[10] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[11] *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)*
(*omissis*)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[12] Trattasi dei reati di *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù* (art. 600, c.p.) e *Tratta di persone* (art. 601, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

[13] *Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis, c.p.)*
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

[14] Trattasi del reato di *Acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

[15] *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

[16] *Sanzioni (art. 22, L. 1° aprile 1999, n. 91)*

applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies[17], 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un

(*omissis*)
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.
Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti (art. 22-bis, comma 1, L. 1° aprile 1999, n. 91)
Comma abrogato dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Deve ora farsi riferimento all'art. 601 bis c.p.

[17] Trattasi dei reati di *Prostituzione minorile* (art. 600-bis, c.p.), *Pornografia minorile* (art. 600-ter, c.p.), *Detenzione o accesso a materiale pornografico* (art. 600-quater, c.p.), *Pornografia virtuale* (art. 600-quater.1, c.p.) e *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

minore di anni diciotto [18], e 609-undecies[19], si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti

[18] *Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)*
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.)
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

[19] Trattasi del reato di *Adescamento di minori* (art. 609-undecies, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *infra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 60520.

[20] *Sequestro di persona (art. 605 c.p.)*
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10[21], escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004[22] e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005[23], ovvero dall'articolo 73[24], chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito

2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

[21] *Precursori di droghe (art. 70 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
(*omissis*)
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.
(*omissis*)
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
(*omissis*)
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

[22] Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe

[23] Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

[24] *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze

per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80[25].

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

---

stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. (abrogato)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

[25] *Aggravanti specifiche (art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:
(*omissis*)
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
(*omissis*)

7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)

(*omissis*)

2. La durata massima[26] è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(*omissis*)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo[27], della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(*omissis*).

[26] *Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)*
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
(*omissis*)

[27] *Armi e munizioni comuni da sparo (art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110)*
(*omissis*)
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili ,concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[28], per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2[29].

Peculato (art. 314 c.p.)[30]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

(omissis)

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

---

[28] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[29] *Sanzioni interdittive (art. 13, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

[30] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)[31]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo

[31] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobile, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'art. 322-bis.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[32], per una durata non superiore ad un anno.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'appartenenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a

[32] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[33].

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474[34].

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

---

[33] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[34] Trattasi dei reati di *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali* (art. 473 c.p.) e *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-bis Reati contro la fede pubblica.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474[35] chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma[36].

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma[37].

---

[35] Trattasi dei reati di *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali* (art. 473 c.p.) e *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-bis Reati contro la fede pubblica.

[36] *Confisca (art. 474-bis c.p.)*
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322 ter.
Si applicano le disposizioni dell'art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Circostanza aggravante (art. 474-ter c.p.)
Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Circostanza aggravante (art. 517-bis c.p.)
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

[37] *Confisca (art. 474-bis c.p.)*
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322 ter.
Si applicano le disposizioni dell'art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Circostanza aggravante (art. 474-ter c.p.)
Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Circostanza aggravante (art. 517-bis c.p.)
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Art. 25-ter Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a

quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1[38] del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

[38] *Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (art. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*
(*omissis*)
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma [*imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici*], i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
(*omissis*)

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116[39] del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[40], e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385[41], del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209[42], o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124[43], che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma[44], è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

---

[39] *Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)*
1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.
2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.
2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.
2-ter. (abrogato).
[40] Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF).
[41] Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).
[42] Codice delle assicurazioni private.
[43] Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[44] *Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)*
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
(*omissis*)

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[45], per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[46].

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,

[45] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[46] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270[47] e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono

[47] *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114[48], concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585[49] e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

---

[48] *Minore degli anni diciotto (art. 98 c.p.)*
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Circostanze attenuanti (art. 114 c.p.)
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

[49] *Circostanze aggravanti (art. 585 c.p.)*
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114[50], concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si

[50] *Minore degli anni diciotto (art. 98 c.p.)*
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Circostanze attenuanti (art. 114 c.p.)
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

riferisce l'istigazione.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(*omissis*)

Articolo 2 della "Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme" conclusa a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con Legge 14 gennaio 2003, n. 7

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:

a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;

b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir un acte quelconque.

2. a) En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;

b) Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Commet également une infraction quiconque:

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit:

   i. Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

   ii. Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.[51]

[51] *Traduzione pubblicata dall'Assemblea federale Svizzera*.
Art. 2
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in

parte, al fine di commettere:
a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.
b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Commette altresì reato chiunque:
a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
   i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
   ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[52], per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[53].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

[52] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[53] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[54], per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[55].

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

[54] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[55] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

(*omissis*)

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione e accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone

che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies[56], adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

[56] Trattasi dei reati di *Violenza sessuale* (art. 609-bis c.p.), *Atti sessuali con minorenne* (art. 609-quater c.p.), *Corruzione di minorenne* (art. 609-quinquies c.p.) e *Violenza sessuale di gruppo* (art. 609-octies c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata.

Art. 25-sexies Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[57]*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o

[57] L'art. 39, comma 1 (*Aumento delle sanzioni penali e amministrative*) della L. n. 262 del 28 dicembre 2005 ha disposto che "*Le pene previste dal […] testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 […], sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale*".

il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2[58], del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2[59], per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima[60], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

---

[58] *Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)*
1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
(*omissis*)

[59] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[60] *Circostanze aggravanti (art. 583, c.p.)*
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) (abrogato).

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) (abrogato)

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6[61] del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma[62], di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma[63], ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)[64].

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di

---

[61] *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente (art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
(*omissis*)

[62] *Rapina (art. 628 c.p.)*
(*omissis*)
La pena è della reclusione da quattro anni a sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
(*omissis*).

[63] *Estorsione (art. 629 c.p.)*
(*omissis*)
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

[64] *Circostanze aggravanti (art. 625 c.p.)*
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:
(*omissis*)
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
(*omissis*)

procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1[65].

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[65] *Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.)*
Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulle quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti[66]*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[67]*.*

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto

[66] *Definizioni (art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184)*
1. Agli effetti della legge penale si intende per:
a) "strumento di pagamento diverso dai contanti" un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
b) "dispositivo, oggetto o record protetto" un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
c) "mezzo di scambio digitale" qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
d) "valuta virtuale" una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

[67] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l0imorenditore o la società partecipi a procedura di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7[68].

[68] *Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.)*
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
(*omissis*)
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
(*omissis*)
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
(*omissis*)

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[69], per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 171 L. 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(*omissis*)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(*omissis*)

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(*omissis*)

Articolo 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies[70], ovvero esegue

[69] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[70] *Articolo 64-quinquies, L. 22 aprile 1941, n. 633*
1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter[71], ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e

---

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Articolo 64-sexies L. 22 aprile 1941, n. 633

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

[71] *Articolo 102-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633*

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Articolo 102-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater[72] ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies[73], ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica

[72] *Art. 102-quater, L. 22 aprile 1941, n. 633*
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

[73] *Art. 102-quinquies, L. 22 aprile 1941, n. 633*
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. 2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16[74], a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 171-septies L. del 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis[75], i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul

[74] *Art. 16, L. 22 aprile 1941, n. 633*
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

[75] *Articolo 181-bis, L. del 22 aprile 1941, n. 633*
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può

territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 174-quinquies L. 22 aprile 1941, n. 633

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti

---

non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 25-undecies Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260[76], la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis[77], la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4[78], la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[79], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

[76] L'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 206, n. 152 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). Deve ora farsi riferimento all'art. 452-quaterdecies del codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

[77] Articolo reso inapplicabile dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. DL Semplificazioni) che ha disposto la soppressione del SISTRI dal 1° gennaio 2019

[78] Articolo abrogato dal D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135.

[79] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3[80], del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434[81], chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento

---

(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[80] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[81] *Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.)*
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416[82] è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis[83] è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo[84] ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

---

[82] Cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata.
[83] Cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata.
[84] ***Titolo VI-bis c.p. – Dei delitti contro l'ambiente***
Inquinamento ambientale (art. 452-bis)
(*omissis*)
Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter)
Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
Disastro ambientale (art. 452-quater)
(*omissis*)
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)
(*omissis*)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)
(*omissis*)
Impedimento del controllo (art. 452-septies)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Circostanze aggravanti (art. 452-octies)
(*omissis*)
Aggravante ambientale (art. 452-novies)
Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.
Ravvedimento operoso (art. 452-decies)
(*omissis*)
Confisca (art. 452-undecies)
(*omissis*)
Ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies)
(*omissis*)
Omessa bonifica (art. 452-terdecies)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357[85], è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche

[85] *Tutela delle specie faunistiche (art. 8 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357)*
1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE[86] e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE[87].

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2[88], della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4[89], della direttiva 92/43/CE.

Articolo 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996[90] e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a[91], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio1997[92], e successive modificazioni;

---

[86] Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

[87] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

[88] *Art. 4, direttiva 2009/147/CE*

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.
(*omissis*)

[89] *Art. 4, direttiva 2009/147/CE*

(*omissis*)
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
(*omissis*)

[90] Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[91] *Art. 11, Regolamento (CE) n. 338/97*

(*omissis*)
2.a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.
(*omissis*)

[92] Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington[93], rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)[94], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

(*omissis*)

Articolo 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996[95], e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a[96], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997[97], e successive modificazioni;

---

[93] CITES - Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, ratificata dall'Italia con Legge 19 dicembre 1975, n. 874.

[94] *Deroghe (art. 7, Regolamento (CE) n. 338/97)*
1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente
(*omissis*)
b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:
i) l'uso di certificati fitosanitari;
ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
iii) il commercio di ibridi.

[95] Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[96] *Art. 11, Regolamento (CE) n. 338/97*
(*omissis*)
2.a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.
(*omissis*).

[97] Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington[98], rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)[99], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(*omissis*)

Articolo 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l)[100], del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III[101] del codice penale.

(*omissis*)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni

---

[98] Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

[99] *Deroghe (art. 7, Regolamento (CE) n. 338/97)*
1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente
(omissis)
b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:
i) l'uso di certificati fitosanitari;
ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e il commercio di ibridi.

[100] *Sanzioni (art. 16, Regolamento (CE) n. 338/97)*
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
(*omissis*)
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
e) omessa o falsa notifica all'importazione;
(*omissis*)
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
(*omissis*)

[101] Delitti di falsità in atti.

di cui al regolamento (CE) n. 3093/94[102].

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10[103], con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3[104], effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle

[102] Regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, abrogato dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono.
Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti ed il Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di halon.

[103] Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive.

[104] *Sanzioni (art. 29-quattuordecies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
(*omissis*)
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4[105], è punito con l'arresto fino a due anni.

(*omissis*)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1[106], è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(*omissis*)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104[107] è punito con l'arresto

---

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

(*omissis*)

[105] *Scarichi in reti fognarie (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(*omissis*)

Scarichi di sostanze pericolose (art. 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

(*omissis*)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

(*omissis*)

[106] *Scarichi in reti fognarie (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(omissis).

[107] *Scarichi sul suolo (art. 103, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati

sino a tre anni.

(*omissis*)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(*omissis*)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1[108], chiunque effettua una

---

lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

[108] *Sanzioni (art. 29-quattuordecies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
(*omissis*)

attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216[109] è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187[110], effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)[111], è punito con la pena

---

[109] In particolare:

- *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti* (art. 208, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale* (art. 209, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Autorizzazioni in ipotesi particolari* (art. 210, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) – abrogato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205
- *Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione* (art. 211, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Albo nazionale gestori ambientali* (art. 212, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate* (art. 214, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Autosmaltimento* (art. 215, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Operazioni di recupero* (art. 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[110] *Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

[111] *Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(*omissis*)

Bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242[112], il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(*omissis*)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

(*omissis*)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193[113] o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale[114] nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei

---

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
(*omissis*)
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
(*omissis*)

[112] *Procedure operative ed amministrative (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

[113] *Trasporto dei rifiuti (art. 190, D.Lgs. n. 152/2006)*
1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
(*omissis*)

[114] *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)*
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

registri di cui all'articolo 190, comma 1[115], o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

(*omissis*)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259[116], o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(*omissis*)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

(*omissis*)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.[117] a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE[118] e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione[119] fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(*omissis*)

Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

(*omissis*)

5. Nei casi previsti dal comma 2[120] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il

---

[115] *Registro cronologico di carico e scarico (art. 190, D.Lgs. n. 152/2006)*
1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.
(*omissis*)

[116] Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

[117] *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)*
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

[118] Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. DL Semplificazioni) ha disposto la soppressione del SISTRI dal 1° gennaio 2019.

[119] Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. DL Semplificazioni) ha disposto la soppressione del SISTRI dal 1° gennaio 2019.

[120] *Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
(*omissis*)

superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(*omissis*)

Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4[121] sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità[122], alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(*omissis*)

Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4[123], sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità[124], alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

(*omissis*)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
(*omissis*)

[121] *Divieti (art. 4, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

[122] *Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

[123] *Divieti (art. 4, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

[124] *Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[125], per una durata non inferiore a un anno.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

(*omissis*)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

(*omissis*)

[125] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis[126] del codice penale.

(*omissis*)

[126] *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
(*omissis*)
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654[127]*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[128]*, per una durata non inferiore a un anno.*

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[129]*.*

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a)con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b)con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale[130].

---

[127] Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n.21. Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale.

[128] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[129] Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. n. 231/2001)
(omissis)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[130] *Articolo 6. Crimine di genocidio*
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio si intende uno dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi danni all'integrità fisica o psichica di membri del gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite all'interno del gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo in un gruppo diverso.
Articolo 7. Crimini contro l'umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati commesso nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco:
a) omicidio;
b) sterminio;

c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) prigionia o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) tortura;
g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualunque altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;
h) persecuzione contro un gruppo o una collettività identificabile, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come inammissibili dal diritto internazionale, in relazione ad atti richiamati dal presente paragrafo o a qualunque crimine rientrante nella giurisdizione della Corte;
i) sparizione forzata di persone;
j) apartheid;
k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a causare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

(*omissis*)

Articolo 8. Crimini di guerra

(*omissis*)

2. Agli effetti dello Statuto, per "crimini di guerra" si intendono:

a) infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
   i) omicidio volontario;
   ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
   iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
   iv) vasta distruzione e appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiuta illegalmente ed arbitrariamente;
   v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
   vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
   vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
   viii) presa di ostaggi.
b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
   i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono direttamente parte alle ostilità;
   ii) dirigere deliberatamente attacchi contro beni civili, cioè beni che non siano obiettivi militari;
   iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili o a beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti, armati;
   iv) lanciare deliberatamente un attacco nella consapevolezza che avrà come conseguenza incidentale la perdita di vite umane tra la popolazione civile o lesioni a civili o danni a proprietà civili, ovvero danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto al complessivo concreto e diretto vantaggio militare previsto;
   v) attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
   vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
   vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo morti o feriti gravi;
   viii) trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati, o deportazione o trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o al di fuori di tale territorio;
   ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali luoghi non siano utilizzati per fini militari;
   x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, e che cagionano la morte di tali persone o ne mettano gravemente in pericolo la salute;
   xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
   xii) dichiarare che non sarà dato quartiere;
   xiii) distruggere o impadronirsi di beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
   xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio i diritti e le azioni dei cittadini della nazione nemica;
   xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
   xvi) saccheggiare città o località, anche se prese d'assalto;
   xvii) utilizzare veleni o armi velenose;
   xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili, e tutti i liquidi, materiali o dispositivi analoghi;
   xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o perforato ad intaglio;
   xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento che per loro natura causano mali superflui o sofferenze inutili o che per loro caratteristiche intrinseche colpiscano in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali armi, proiettili e materiali siano oggetto di un divieto generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al presente Statuto, annesso a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;
   xxi) violare la dignità della persona, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti;
   xxii) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall'art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche infrazione grave alle Convenzioni di Ginevra;
   xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, aree o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, unità di assistenza, mezzi di trasporto sanitari e personale sanitario che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili, privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi come previsto dalle Convenzioni di Ginevra;
xxvi) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.

c) Nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
i) atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
ii) violazione della dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
iii) presa di ostaggi;
iv) emettere condanne ed eseguirle senza un previo giudizio svolto avanti un tribunale regolarmente costituito, che offra tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;

d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non di carattere internazionale; non si applica quindi a situazioni di disordini e di tensioni interne quali sommosse, atti di violenza sporadici o isolati o altri atti di natura analoga.

e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti amati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
ii) dirigere deliberatamente attacchi contro edifici, materiali, unità e mezzi di trasporto sanitari e contro personale che usi, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed ai beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;
iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché non siano utilizzati per fini militari;
v) saccheggiare città o località, anche se prese d'assalto;
vi) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall'art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche violazione grave dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra;
vii) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;
viii) disporre il trasferimento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, a meno che non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
x) dichiarare che non sarà dato quartiere;
xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentistici, od ospedalieri delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, e che causano la morte o mettano gravemente in pericolo la salute di tale persona o persone;
xii) distruggere o impadronirsi di beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.

f) Il paragrafo 2 e) si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici od altri di natura simile. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un conflitto armato prolungato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o fra tali gruppi.

(*omissis*)

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno[131]*.*

Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori

[131] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)[132].

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a

[132] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)[133]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)[134]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro

[133] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 se compiuto anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
[134] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 se compiuto anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)[135]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

[135] Reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 se compiuto anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni

all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;

b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art.78 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art.79 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art.80 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art.81 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.82 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art.83 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art.84 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art.85 All. 1 del Dlgs. n.

141/2024)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art.86 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art.87 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art.88 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Recidiva nel contrabbando (art.89 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.

3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale.

Contrabbando abituale (art.90 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

Contrabbando professionale (art.91 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale (art 92 All. 1 del Dlgs. n. 141/2024)

1. Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del Codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 All. 1 del Dlgs n. 141/2024)

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme

di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del Codice penale.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al

pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40 bis - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;

b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto

Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (Art. 40 ter - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Circostanze attenuanti (Art. 40 quater - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (Art. 40 quinquies - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (Art. 40 sexies - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo

scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 43 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcol o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcol denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcol e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Confisca (Art. 44 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

Circostanze aggravanti (Art. 45 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni[136].

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne

[136] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in

commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[137]*.*

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

[137] *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 25-undevicies Delitti contro gli animali

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544- ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Chiunque, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori o insopportabili per le sue caratteristiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo deriva la morte dell'animale.

Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti

in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Reati Transnazionali

Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"

Articolo 3. Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 10. Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[138], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3[139], del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

---

[138] *Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*
(*omissis*)
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[139] *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8)*
(*omissis*)
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602[140],

[140] Trattasi dei reati di *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (art. 600 c.p.), *Tratta di persone* (art. 601 c.p.), *Traffico di organi da persona vivente* (art. 601-bis c.p.) e *Acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.).
Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.
Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

nonché all'articolo 12, comma 3-bis[141], del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1[142], della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies[143], 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto [144], e 609-undecies[145], si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre

---

[141] *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Cfr. *infra*, questo medesimo paragrafo.

[142] *Sanzioni (art. 22, L. 1° aprile 1999, n. 91)*
(*omissis*)
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.
Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti (art. 22-bis, L. 1° aprile 1999, n. 91)
Comma abrogato. Richiamo da intendersi riferito all'art. 601-bis del c.p. ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21.

[143] Trattasi dei reati di *Prostituzione minorile* (art. 600-bis, c.p.), *Pornografia minorile* (art. 600-ter, c.p.), *Detenzione o accesso a materiale pornografico* (art. 600-quater, c.p.), *Pornografia virtuale* (art. 600-quater.1, c.p.) e *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies, c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

[144] Trattasi dei reati di *Violenza sessuale* (art. 609-bis c.p.), *Atti sessuali con minorenne* (art. 609-quater c.p.), *Corruzione di minorenne* (art. 609-quinquies c.p.) e *Violenza sessuale di gruppo* (art. 609-octies c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata (nota 9).

[145] Trattasi del reato di *Adescamento di minori* (art. 609-undecies c.p.). Per maggiori dettagli, cfr. *supra*, paragrafo dedicato all'art. 25-quinquies Reati contro la personalità individuale.

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis[146], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2[147] dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter[148] e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9

---

[146] *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)*
Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

[147] *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)*
(*omissis*)
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
(*omissis*)
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
(*omissis*)

[148] *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)*
1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10[149], escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004[150] e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005[151], ovvero dall'articolo 73[152], chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è

[149] *Precursori di droghe (art. 70 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
(omissis)
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.
(omissis)
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
(omissis).
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.
[150] Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe.
[151] Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
[152] *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. (abrogato)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro

punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80[153].

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

(*omissis*)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

---

di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

[153] *Aggravanti specifiche (art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:
(omissis)
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
(omissis)

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1[154] e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(*omissis*)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[154] *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
(*omissis*)